

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 gennaio 1998)

INDICE

AVOGADRO: sul porto di Trieste (4-02969) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) Pag. 4573	(4-05846) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) Pag. 4588
BEVILACQUA: sull'indagine sull'omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin (4-06481) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 4575	DANIELI: sulla partecipazione della ditta Karnak di San Marino alle gare di appalto per la fornitura di cancelleria (4-08418) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 4589
BOCO: sulle richieste di asilo politico da parte di cittadini algerini (4-07776) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 4576	DE ANNA: sulla formazione in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro (4-05651) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 4590
BORTOLOTTO: sulla tutela dell'ozono stratosferico (4-05968) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>) 4578	DOLAZZA: sulla semplificazione amministrativa (4-06959) (risp. BASSANINI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali</i>) 4592
BRIGNONE: sulle tariffe catastali relative alla qualità «frutteto» (4-07068) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 4579	DUVA ed altri: sulla tutela dell'ozono stratosferico (4-03097) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>) 4594
BUCCIERO ed altri: sull'incontro di pugilato Fragomeni-Benguesmia (4-06695) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 4581	ERROI: sul conferimento di una medaglia al valor civile a Massimo Rosafio (4-07160) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 4595
CIRAMI: sul consiglio nazionale dei geometri (4-08075) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 4583	FLORINO: sulla Nuova Mecfond (4-05107) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 4596
COLLINO: sull'accoglienza ai profughi dell'ex Jugoslavia (4-08049) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 4586	FOLLONI, COSTA: sui provvedimenti di sanatoria e di condono (4-07506) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 4598
COSTA: sulla deducibilità dei costi inerenti le autovetture per gli agenti di commercio	

FUSILLO: sulla revoca del segretario del comune di Cellamare (Bari) (4-07423) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	Pag. 4600	(4-00255) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	Pag. 4624
GIOVANELLI, CORTIANA: sulla costruzione dello stadio di calcio «Giglio» a Reggio Emilia (404493) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	4601	sulla presenza di militari libici in Sardegna all'epoca del disastro aereo di Ustica (4-07166) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	4627
GUBERT: sulla deducibilità dei costi sostenuti dagli agenti e rappresentanti di commercio per i propri autoveicoli (4-05561) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	4604	sull'istituzione del Parco nazionale del Pollino (4-07844) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	4628
LAURO: sugli impianti sportivi a Napoli (4-05911) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	4605	sulla società Publikompass (4-07846) (risp. PARISI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	4630
sulla Gesac (4-07291) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	4608	SELLA DI MONTELUCE: sulla deducibilità dei costi sostenuti dagli agenti e rappresentanti di commercio per i propri autoveicoli (4-04994) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	4631
sulla spiaggia di San Francesco a Forio d'Ischia (4-07530) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	4610	SERENA: sul Banco di Napoli (4-06365) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4633
LUBRANO di RICCO: sull'elettrodotta Matera-Santa Sofia (4-05868) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	4611	SILIQVINI: sulla sanatoria fiscale (4-07454) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	4634
MAGNALBÒ, BONATESTA: sullo spostamento della sede dell'ambasciata italiana da Tel Aviv (4-08641) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4615	TERRACINI: sugli estimi catastali in Liguria (4-03892) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	4635
MEDURI: sul sequestro dell'edificio scolastico che ospita il liceo classico «T. Campanella» di Reggio Calabria (4-07967) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	4616	VALENTINO: sul finanziamento, da parte della società Edilcaere, di una trasmissione televisiva tenuta dal sindaco di Civitavecchia (Roma) su una emittente locale (4-07778) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	4636
MURINEDDU: sul presidente dell'Unione italiana ciechi (4-03919) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	4617	WILDE: sulla Lega nazionale calcio (4-04879) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	4637
PASTORE: sulla chiusura della «Casa D'Annunzio» di Pescara (4-08751) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	4619	sulla Lega nazionale professionisti (4-05257) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	4638
PIERONI: sulla società Publikompass (4-04640) (risp. PARISI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	4621	sull'incompatibilità tra l'incarico di presidente della Lega calcio e quello di membro del consiglio nazionale del CONI (4-05640) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	4641
PIERONI ed altri: sul fenomeno delle mucillagini (4-07447) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	4622	sull'incompatibilità tra l'incarico di componente della IAAF e di membro del consiglio nazionale del CONI (4-05741) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	4644
RUSSO SPENA: sulla repressione contro i lavoratori edili avvenuta a Roma nel 1963			

sul CRAL-CONI (4-06420) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) Pag. 4647	<i>dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)</i> Pag. 4655
sull'incontro di pugilato Fragomeni-Benguesmia (4-06684) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 4649	sul centro sportivo «Le ninfee» di Desenzano del Garda (Brescia) (4-07729) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 4656
sulla lottizzazione abusiva nel comune di Sirmione (Brescia) (4-07460) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 4651	sul trattamento del personale dipendente del comune di Desenzano del Garda (Brescia) (4-07730) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 4658
sull'utilizzo di un elicottero dell'Arma dei carabinieri da parte del ministro Fantozzi (4-07463) (risp. ANDREATTA, ministro della difesa) 4654	sull'affidamento dell'incarico per la realizzazione di una cartina illustrativa dei percorsi ciclabili di Desenzano del Garda (Brescia) (4-07731) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 4659
sul «Break's Pub» di Sirmione (Brescia) (4-07547) (risp. NAPOLITANO, ministro	

AVOGADRO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Visto l'articolo apparso su il «Secolo XIX» di sabato 16 novembre 1996 dal titolo «Così Trieste sbanca Genova», nel quale, riprenderlo la denuncia di uno spedizioniere genovese, veniva evidenziato come il porto di Trieste, agevolato e protetto da una legge che risale ai tempi degli Asburgo, possa avvalersi di privilegi doganali;

evidenziato che questi privilegi si concretizzano nell'offerta del porto di Trieste agli importatori di una dilazione del pagamento dei diritti doganali di 180 giorni, a tassi passivi del 3,125 per cento (6,25 per cento annuo);

considerato:

che per tutti gli altri porti italiani il tempo per liquidare le pratiche è di 30 giorni, contro appunto i 180 di Trieste;

considerato inoltre che a Genova l'IVA deve essere saldata entro 7 giorni, mentre a Trieste il pagamento è dilazionato a 180 giorni dalla data dell'operazione;

ravvisato che in questa doppia agevolazione per gli importatori che operano su Trieste si possa riscontrare una distorsione delle regole di mercato tale da configurare gli estremi di concorrenza sleale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo stato di cose;

se non ritenga necessario intervenire per porre fine a questa agevolazione per il porto di Trieste estremamente penalizzanti per Genova e gli altri porti italiani;

in quale modo si intenda procedere.

(4-02969)

(19 gennaio 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare questa Amministrazione relativamente alla doppia agevolazione riconosciuta agli importatori che operano nel porto di Trieste, attribuendo, in particolare, un credito doganale al predetto porto che consenta la possibilità per gli importatori di dilazionare fino a centottanta giorni il pagamento dell'IVA e quello dei diritti doganali nonché una riduzione del tasso di interesse applicabile ai diritti doganali del porto di Trieste rispetto agli altri porti del restante territorio nazionale.

In relazione a ciò, l'interrogante chiede se si intenda estendere tali benefici anche ad altri porti nazionali ed in particolare al porto di Genova.

Al riguardo si osserva che le norme per la concessione del credito doganale privilegiato per le operazioni di importazione effettuate nella città di Trieste risalgono al regio decreto 15 settembre 1922, n. 1356, che ha espressamente voluto estendere alle allora «nuove province del Regno» l'istituto del «credito doganale» (già previsto dall'articolo XVIII delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale austro-ungarica).

Esso ha trovato attuazione con il decreto del Ministro *pro tempore* De Stefani del 18 giugno 1923, n. 7207. Ai sensi dell'articolo 3 (commi 2 e 3) di tale provvedimento, il «credito doganale» si articola in 2 agevolazioni aggiuntive a quelle applicabili nel restante territorio nazionale, consistenti in:

1) una dilazione di pagamento concedibile per un periodo massimo di sei mesi;

2) un interesse «in ragione del 4 e mezzo per cento all'anno».

Queste norme, sopravvissute integralmente a tutti i noti eventi bellici e politico-territoriali, devono ritenersi ulteriormente confermate dall'articolo 234 del trattato di Roma del 1957, che ha fatto salve le disposizioni delle convenzioni concluse anteriormente all'entrata in vigore del trattato stesso, e, con esse quindi, anche l'allegato VIII al trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 n. 1430 (ratificato con legge 25 novembre 1952 n. 3054), con il quale l'Italia, l'allora Federazione Jugoslava e gli Stati dell'Europa Centrale si impegnavano a garantire il funzionamento del «porto franco doganale», appositamente creato nel Territorio Libero di Trieste.

Pertanto, lo speciale regime giuridico previsto per il porto di Trieste è da collegare alla complessa situazione economica ambientale del capoluogo giuliano, che ha registrato nel tempo una progressiva diminuzione dei traffici portuali anche per effetto della concorrenza particolarmente competitiva dei porti nordici e dei territori della ex Jugoslavia.

In particolare, le vicende di quest'ultima regione non inducono a ritenere tale situazione superata, aggravando semmai i motivi di ordine economico e sociale che implicano il costante monitoraggio amministrativo dei flussi di traffico e, di conseguenza, l'adozione di tempestivi strumenti di adeguamento del credito doganale speciale al tasso tendenziale dei mercati finanziari.

Del resto, proprio per coniugare l'esigenza di rilancio dell'economia triestina con le necessità di tutela dell'operatività degli altri scali nazionali evitando uno sviamento dei traffici, attualmente il saggio di interesse in questione è stato ridotto dal 6,25 per cento (decreto ministeriale 15 novembre 1995) al 4,25 per cento annuo (decreto ministeriale 8 maggio 1997), ed il tasso, applicato al restante territorio nazionale, è stato ridotto dal 6,27 per cento (decreto ministeriale 20 aprile 1997) al 5,44 per cento annuo (decreto ministeriale 15 luglio 1997).

Ciò posto, il sostegno accordato all'economia triestina non può essere esteso anche al restante territorio nazionale, ostandovi la vigente normativa comunitaria, che, nel prevedere la possibilità di mantenere particolari regimi agevolati solo se fondati su accordi anteriori al trattato di Roma, ha di fatto sottratto la disciplina della materia alla competenza dei singoli Stati membri.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(7 gennaio 1998)

BEVILACQUA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che da notizie di stampa si è appreso che il sostituto procuratore giuseppe Pititto non condurrà più l'indagine sugli omicidi di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin;

che la decisione è stata adottata dal procuratore capo di Roma, Salvatore Vecchione, il quale non ha voluto rendere noti i motivi della revoca;

che già precedentemente il procuratore della Repubblica di Roma aveva revocato l'indagine ad altro incaricato sostituto;

che la decisione adottata da Vecchione ha provocato sgomento e preoccupazione nei genitori della vittima, considerato che nei prossimi giorni il sostituto Pititto avrebbe dovuto ascoltare la guardia del corpo e l'autista che erano con la Alpi e con Hrovatin,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni della revoca oltre che della mancata motivazione della stessa da parte del procuratore della Repubblica di Roma;

se in tale decisione non possa ravvisarsi un tentativo di depistare le indagini fin qui svolte;

se non si ritenga di dover intervenire per far sì che questa triste, oltre che oscura vicenda, a distanza di tre anni, venga finalmente chiarita.

(4-06481)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – Per dare risposta all'interrogazione sono state richieste informazioni al competente Ufficio Giudiziario.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato di aver disposto la revoca della designazione congiunta ai sostituti Andrea De Gasperis e Giuseppe Pititto ritenendo non utile la designazione congiunta – che comporta una doverosa necessità di coordinamento di ogni singolo atto di indagine – dopo aver constatato la esistenza di disparità di vedute sulle modalità di conduzione dell'indagine medesima, «resa palese dalla circostanza oggettiva che il consigliere Giuseppe Pititto omise di coordinarsi con il dottor De Gasperis nel compimento di un atto istruttorio di notevole rilevanza».

Sulla base di ciò e sul rilievo che per le stesse motivazioni si sarebbe presentata l'impossibilità di una concorde definizione dell'attività di indagine preliminare nel caso di designazione congiunta, in data 16 giugno 1997 il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma ha disposto la revoca delle precedenti designazioni e l'attribuzione del procedimento penale n. 4840196 concernente la morte di Ilaria Alpi e Hrovatin Miran a se stesso con la collaborazione del sostituto dottor Franco Ionta.

Il provvedimento assunto risulta comunicato anche al Consiglio superiore della magistratura oltre che agli interessati.

Diversamente da quanto ipotizzato nell'atto ispettivo risulta da ulteriori informazioni acquisite presso l'Autorità giudiziaria che le indagini sono attivamente proseguite anche dopo tale data.

Tra le attività più rilevanti si segnala che tra il 17 e il 19 luglio sono stati esaminati come persone informate sui fatti i cittadini somali rispettivamente autista e guardia del corpo della Alpi e dello Hrovatin. Il 10 e 11 ottobre è stato altresì sentito un cittadino somalo testimone oculare dell'aggressione armata nei confronti delle due vittime.

Il 15 novembre risulta depositata dal collegio dei consulenti tecnici nominati dall'Ufficio il 21 febbraio 1997 relazione preliminare sugli accertamenti chimico balistici e medico legali sulla dinamica dei due omicidi: ciò anche al seguito della messa a disposizione dei detti consulenti (il 2 luglio 1997) del materiale utile per l'espletamento dell'incarico. Il termine finale per il deposito della relazione è stato fissato al 31 gennaio 1998 avuto riguardo alle imprescindibili necessità scientifiche dei consulenti stessi.

Il 20 agosto 1997 è stato sentito come persona informata sui fatti il Maresciallo dei Carabinieri Aloisio Francesco firmatario di un memoriale su varie vicende avvenute in Somalia tra le quali quella dell'omicidio in questione.

Sono stati delegati accertamenti e riscontri nonché esami di persone informate sui fatti ed infine disposta l'acquisizione di materiale documentale con delega alla direzione della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno. Di recente sono state attivate le opportune procedure allo scopo di consentire a personale della polizia giudiziaria e/o eventualmente a magistrati della procura della Repubblica attività di indagine facendo capo all'ambasciata d'Italia in Nairobi o in territorio somalo.

Ancora è stato officiato l'addetto militare presso l'ambasciata d'Italia negli USA allo scopo di visionare e/o acquisire presso i competenti uffici del Pentagono fotografia satellitare della città di Mogadiscio in data 20 marzo 1994.

Infine è stato dato corso agli accertamenti richiesti per conto della famiglia Alpi dal difensore avvocato Guido Calvi.

Avuto riguardo a quanto sopra riferito non si ravvisano elementi per l'esercizio di attività rientranti nelle attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(7 gennaio 1998)

BOCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che oltre duemila persone, donne e bambini per la maggior parte, sono rimaste uccise in Algeria negli ultimi mesi come risultato dei massacri e dei continui attentati terroristici;

che la popolazione vive ormai in uno stato di continua paura a causa di una situazione di violenza generalizzata che può ormai esplodere in qualsiasi momento;

che si hanno notizie certe di molte persone che hanno motivi fondati di temere che la loro vita e la loro libertà siano in imminente pericolo;

che la legislazione italiana vigente in materia d'asilo e protezione umanitaria è stata finora interpretata in maniera restrittiva, estendendo tale diritto o protezione umanitaria soltanto a coloro che sfuggano dalla repressione governativa;

che, se è vero che il governo algerino si è macchiato di numerose ed esecrabili violazioni dei diritti umani della popolazione, è ancor più vero che i massacri generalizzati oggi sono opera dei gruppi opposti al governo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno interpretare in maniera non restrittiva le eventuali richieste di asilo politico o protezione umanitaria da parte di cittadini algerini, accogliendo quindi a tal fine come prove valide di persecuzione anche quelle che certifichino minacce o violenze subite da gruppi terroristici;

se non si ritenga opportuno emanare direttive alle autorità di frontiera al fine di impedire che, per la durata della crisi in atto, cittadini algerini possano essere oggetto di espulsione immediata.

(4-07776)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La normativa attualmente vigente in Italia non prevede in via generale forme di protezione umanitaria estensibili a tutti coloro che lasciano il loro Paese in conseguenza di situazioni di pericolo o di gravi disagi determinati da guerre civili o comunque da torbidi interni di notevole entità.

In taluni casi specifici, come si ricorderà, sono state emanate norme speciali in materia di accoglienza umanitaria. Tali sono stati i casi degli sfollati dalle repubbliche della ex Jugoslavia e, più di recente, degli sfollati dall'Albania.

Per quanto riguarda i cittadini algerini che giungono in Italia chiedendo lo *status* di rifugiato in quanto nel loro Paese sono esposti ai noti pericoli del diffuso terrorismo posto in essere da gruppi ribelli ostili al Governo algerino, la Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, valuta ogni singola richiesta. Se il caso esaminato rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione si pronuncia positivamente, anche in considerazione della «posizione comune» del 4 marzo 1996 definita dal Consiglio delle comunità europee relativamente all'applicazione armonizzata del termine «rifugiato» (*Gazzetta Ufficiale* Comunità europee N.L. 63/2 del 13 marzo 1996).

Comunque, ove la Commissione anzidetta non riconosca lo *status* di rifugiato, ma ravvisi l'esistenza di un rischio per la vita del richiedente in caso di rimpatrio, chiede ai competenti organi della Polizia di Stato di concedergli un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica dell'Accordo di Schengen.

La Commissione tiene conto altresì della posizione assunta dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), che si è espresso in senso contrario all'espulsione dei richiedenti asilo algerini.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'allarme per le conseguenze ambientali derivanti dalla distruzione dello strato d'ozono sta crescendo, rendendo necessario accelerare i tempi di messa al bando delle sostanze più dannose, quali i CFC;

che, a seguito del Protocollo di Montreal, la produzione di CFC è stata vietata dall'Unione europea dal 1° gennaio 1995 ma è ancora autorizzata la produzione di CFC utilizzati come propellenti in inalatori per aerosol dosati per il trattamento di asma e bronchite cronica, considerati dal Protocollo di Montreal «usi essenziali»;

che il regime di esenzione per questi utilizzi dovrebbe cessare nel momento in cui siano disponibili alternative praticabili, in termini tecnici ed economici (denominate dal Protocollo di Montreal «TEFA» (Technically and economically feasible alternative));

che, a livello internazionale, sono già state fatte raccomandazioni affinché i singoli Stati accelerino la messa al bando dei CFC negli usi essenziali, in presenza di alternative disponibili;

considerato:

che oggi esiste una alternativa «TEFA» ai tradizionali inalatori per aerosol dosati, che rende inutile il ricorso ai CFC;

che gli inalatori per aerosol dosati per la terapia di asma e bronchite cronica restano l'ultima nicchia di utilizzo commerciale dei CFC nei paesi sviluppati; pertanto la cessazione delle esenzioni concesse per questi «usi essenziali» rappresenterebbe di fatto la definitiva e totale messa al bando dei CFC;

che una iniziativa di questo tipo rappresenterebbe una concreta opportunità di implementazione del Protocollo di Montreal e un segnale di stimolo per le imprese a cercare prodotti alternativi meno pericolosi, esigenza più volte sottolineata dalle Commissioni ambiente di Camera e Senato nel corso del dibattito sul provvedimento a tutela dell'ozono stratosferico,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere in merito alla messa al bando a livello nazionale delle sostanze dannose per l'ozono ancora utilizzate quali i CFC e ad oggi non più essenziali;

se non si ritenga doveroso, ad implementazione del Protocollo di Montreal e in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, adottare un provvedimento che definisca una precisa e rigorosa politica per la gestione della fase di transizione dai tradizionali inalatori per aerosol dosati a base di CFC ai nuovi inalatori privi di CFC;

se non si ritenga utile effettuare un intervento rapido e tempestivo che porrebbe il nostro paese in una posizione di avanguardia rispetto a tutti gli Stati firmatari del Protocollo.

(4-05968)

(22 maggio 1997)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione di cui in oggetto, si informa che con legge 16 giugno 1997, n. 179, sono state apportate, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 3093/94, modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

Pertanto, si ritiene che le problematiche esposte nell'interrogazione del senatore Bortolotto possano ritenersi superate.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(12 gennaio 1998)

BRIGNONE. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che negli ultimi cinque anni la riforma della politica agricola comune e l'entrata in vigore degli accordi multilaterali sul commercio mondiale hanno determinato un significativo aumento della concorrenza sul mercato delle materie prime agricole e dei prodotti agro-alimentari a livello sia nazionale, sia internazionale;

che il suddetto aumento di concorrenza ha interessato, in modo particolare, il settore ortofrutticolo che, oltre ad avere più di altri risentito degli effetti dell'applicazione dei richiamati accordi multilaterali sul commercio, è stato recentemente interessato da una profonda riforma della organizzazione comune di mercato, che ha determinato una drastica riduzione del sostegno comunitario e che richiederà agli operatori del settore di realizzare un profondo sforzo di adeguamento per operare su di un mercato più aperto e meno protetto rispetto al recente passato;

che, alla luce delle considerazioni di cui ai punti precedenti, appare evidente che, per i frutticoltori, la possibilità di operare con successo sul mercato dipende, in primo luogo, dalla loro capacità di ottenere prodotti caratterizzati da un rapporto qualità-prezzo adeguato

alle esigenze della domanda e, quindi, di riorganizzare i processi produttivi, prestando particolare attenzione ai costi;

che, al pari di quanto avviene per tutte le attività economiche, anche per la frutticoltura, una parte considerevole dei costi di produzione è costituita dai cosiddetti costi fissi, la cui entità non dipende nè dallo svolgimento della stessa attività, nè dalla capacità dell'imprenditore di organizzare i fattori produttivi;

che tra i costi fissi, di cui al punto precedente, sono da considerare anche alcune tipologie di imposte, quali, nel caso specifico, quelle sul reddito dominicale ed agrario;

che in una situazione di crescente competitività, quale si registra sul mercato dei prodotti della frutticoltura, l'esistenza di un diverso livello di imposizione sui redditi dominicale ed agrario applicato ad imprenditori che operano in situazioni agronomiche e pedo-climatiche simili e che trattano le medesime tipologie commerciali, in riferimento agli stessi mercati, può determinare l'emergenza di situazioni gravemente discriminatorie, nonchè tali da alterare il regime di libera concorrenza;

che nel comune di Saluzzo, provincia di Cuneo, le tariffe catastali relative alla qualità «frutteto» sono, specie per quanto riguarda il reddito dominicale, sensibilmente più elevate rispetto a quelle attribuite ad altri comuni parimenti vocati alle produzioni frutticole e situati, sia nella regione Piemonte (nei comuni interessati alla frutticoltura le tariffe di reddito dominicale sono, in media, pari al 44 per cento di quelle attribuite al comune di Saluzzo), sia in altre regioni, quali il Veneto (nella provincia di Verona le tariffe di reddito dominicale sono, in media, pari al 48 per cento di quelle attribuite al comune di Saluzzo) e l'Emilia Romagna (nelle province di Ferrara e Forlì le tariffe di reddito dominicale sono, rispettivamente, il 56 per cento ed il 76 per cento di quelle attribuite al comune di Saluzzo);

che la differenza tra le tariffe di reddito dominicale ed agrario attribuite al comune di Saluzzo e quelle assegnate ad altri comuni interessati alle produzioni frutticole sono di entità tale da non apparire giustificabili nè dal metodo di stima, necessariamente relativo, delle suddette tariffe, nè dall'esistenza di una particolare variabilità delle caratteristiche agronomiche, pedo-climatiche ed economico-produttive,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se sia in grado di fornire documentata informazione in merito ai motivi che sono all'origine della elevata entità delle tariffe di reddito dominicale ed agrario attribuite, per la qualità catastale frutteto, al comune di Saluzzo, rispetto a quelle assegnate ad altri comuni con analoghe caratteristiche produttive, agronomico e pedo-climatiche;

se non ritenga di adottare tutti i necessari provvedimenti affinché si proceda alla rettifica delle tariffe dei redditi dominicali ed agrario relativi alla qualità catastale frutteto attribuiti al comune di Saluzzo.

(4-07068)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se l'amministrazione finanziaria intenda procedere ad una rettifica dei redditi dominicali ed agrari e delle tariffe degli estimi catastali relativi alle colture di frutteto dell'area comunale di Saluzzo, in quanto risultano eccessivamente sperequati rispetto a quelli previsti per altri comuni della medesima regione.

Al riguardo, il competente Dipartimento del territorio ha rappresentato, in via preliminare, che i redditi dominicali ed agrari dei terreni agricoli sono stati determinati con la revisione generale degli estimi, la quale è stata eseguita su tutto il territorio nazionale, prendendo come parametri i prezzi medi del biennio 1978-1979. In particolare è stato seguito l'*iter* di approvazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che comporta l'esame, soprattutto ai fini della perequazione, dei quadri di determinazione delle tariffe d'estimo da parte della Commissione censuaria centrale.

Si rileva, comunque, che deve essere effettuata imminente una revisione generale degli estimi dei terreni in conformità alle disposizioni contenute nella legge n. 75 del 1993, articolo 2, comma 1-*sexies* e nella legge n. 133 del 1994, articolo 9, comma 10.

Per la predisposizione del regolamento di attuazione sono stati attivati studi e ricerche per una nuova metodologia di determinazione delle tariffe di reddito dominicale ed agrario che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

In occasione delle suddette operazioni revisionali saranno sicuramente eliminate eventuali ulteriori sperequazioni nelle tariffe d'estimo in argomento.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(7 gennaio 1998)

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BORNACIN. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che durante i Giochi del Mediterraneo di Bari nella disciplina del pugilato nella categoria dei pesi massimi Giacobbe Fragomeni nella finale del 20 giugno 1997 si aggiudicava la medaglia d'oro dopo avere battuto ai punti l'avversario algerino Mohamed Benguesmia;

che, in seguito alla vittoria assegnata (con il punteggio di 3-2) al pugile italiano, la delegazione algerina ha protestato platealmente, attraverso il suo principale rappresentante, Aimar Brahmia, che ha minacciato di rivolgersi (come riportato anche dall'ANSA delle 22,33 del 22 giugno 1997) anche al tribunale civile di Bari;

che l'esecutivo permanente dei Giochi, in seguito alle «minacce» del capodelegazione algerino, il 23 giugno ha ribaltato il verdetto adducendo le seguenti testuali ragioni: «una flagrante disfunzione

del risultato informatico» e «considerando che quattro giudici su cinque avevano dato vincitore nettamente Benguesmia»;

che, in realtà, il verdetto era stato comunque sancito da un tipo di apparecchiatura operativo in Italia dal 1991 e contro il quale nessun organismo ha mai posto obiezioni;

che quella che viene definita «flagrante disfunzione del risultato informatico» è, al contrario, un criterio di valutazione probabilmente complesso, ma assolutamente trasparente;

che, in ogni caso, non sono stati riscontrati difetti meccanici o errori tecnici di alcun genere da parte dei supervisori arbitrali;

che i verdetti informatici, nel pugilato dilettantistico – come è noto a qualsiasi appassionato della disciplina – scaturiscono dalla registrazione dei colpi segnati contemporaneamente da almeno tre giudici su cinque e non dal computo totale dei colpi;

che tale norma elementare pare sia invece ignota a chi ha invertito il verdetto;

che il massimo ente pugilistico dilettantistico mondiale, l'Amateur international boxing association (AIBA) aveva avallato la decisione dei giudici;

che è la prima volta al mondo, a livello di boxe dilettantistica, che un risultato informatico viene invertito;

che ad invertirlo non sono stati gli organi competenti della disciplina in questione ma i rappresentanti del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo, assolutamente incompetenti nella materia;

che appare evidente che il verdetto è scaturito da mere questioni politiche dato che il capodelegazione algerino può rappresentare un voto decisivo per la candidatura di Roma 2004 come sede dei giochi olimpici;

che lo sport prevede il rispetto delle regole e dei verdetti e che al rispetto di tali regole devono attenersi gli atleti ma anche i vertici dirigenziali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che, nell'occasione, i vertici del Comitato olimpico nazionale italiano abbiano fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità per tutelare l'atleta azzurro Giacobbe Fragomeni e, conseguentemente, la nazionale italiana;

se non ritenga il ribaltamento del verdetto, così come l'ha definito il presidente della Federazione pugilistica italiana, l'avvocato Gianni Grisolia, un'aberrazione giuridica;

se non reputi la decisione un grave segnale dissuadente dal praticare una disciplina particolarmente dura quale il pugilato, dove un atleta non professionista come Giacobbe Fragomeni vede rovinati gli sforzi e i sacrifici di mesi da manovre a tavolino;

se il Ministro non ravvisi, il crearsi di un precedente assai pericoloso dove l'autonomia dello sport viene ad essere inficiata da fattori politici esterni che nulla hanno a che vedere coi valori di lealtà e di merito che contraddistinguono l'essenza di ogni agone.

(4-06695)

(26 giugno 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Dopo la decisione del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo di Bari di assegnare la medaglia d'oro al pugile algerino Mohamed Benguesmia, con un comunicato stampa firmato dal Segretario generale del CONI, dottor Raffaele Pagnozzi, la Missione italiana ha espresso la propria comprensione alla Federazione pugilistica ed al pugile Giacobbe Fragomeni per il loro rammarico ed il loro sconcerto di fronte ad una decisione irrituale rispetto alla normativa della Federazione internazionale, ed ha auspicato che la particolarissima situazione trovi in futuro comportamenti che rafforzino la certezza dei regolamenti e la validità dei verdetti e non perdano mai di vista la tutela dei diritti e della dignità degli atleti.

Successivamente, la federazione pugilistica italiana, nella seduta del 5 luglio 1997 del proprio Consiglio federale, ha preso formalmente atto della decisione assunta dal Comitato dell'International Amateur Boxing Association, che in data 29 giugno 1997, a Santo Domingo, ha assegnato al pugile italiano Fragomeni la medaglia d'oro, attribuendogli la vittoria sul pugile Mohamed Benguesmia.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(9 gennaio 1998)

CIRAMI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che dal 23 maggio al 6 giugno 1997 si sono svolte presso i consigli dei collegi provinciali e circondariali dei geometri di tutta Italia le elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale;

che l'apposita commissione ministeriale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 novembre 1994, n. 382, con verbale del 17 luglio 1997 ha proclamato eletti i nuovi componenti del Consiglio nazionale dei geometri e che per effetto della vigente normativa (legge 15 luglio 1994 n. 444, applicabile agli enti pubblici) il vecchio Consiglio nazionale è decaduto dal 7 giugno 1997, venendosi a creare un vuoto di potere in seno al massimo organo esponenziale di categoria, con gravi implicazioni di ordine giuridico;

che con ricorso n. 10898/97 i cinque consiglieri nazionali decaduti, tra cui il presidente uscente, geometra Gianfranco Morocutti, il consigliere segretario Stricchi, il consigliere amministrativo Scimè ed i consiglieri Scanavino e Franzini, hanno adito il TAR del Lazio per chiedere l'annullamento dello scrutinio previa sospensiva della proclamazione dei neoeletti;

che in data 28 luglio 1997 il tribunale amministrativo del Lazio ha respinto la richiesta;

che il bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1997 ha pubblicato la proclamazione degli undici eletti e

che a tutt'oggi il presidente uscente, geometra Gianfranco Morocutti, non ha provveduto a convocare i neoeletti per il loro insediamento, rimanendo illegittimamente in carica assieme agli altri consiglieri decaduti;

che in data 28 luglio 1997, su ricorso dei geometri Virgilio e Guadagnini, il TAR del Lazio, con ordinanza n. 2292/97, ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dai ricorrenti, limitatamente alla parte del verbale attinente alla mancata convalida dei voti espressi a mezzo fax dal collegio di Vicenza e che pertanto la suddetta ordinanza non ha inciso sull'insediamento del nuovo consiglio nazionale, se non per la posizione dell'ultimo classificato;

che dal verbale di proclamazione si rileva che in data 17 luglio 1997 il geometra Giuseppe Genco del collegio provinciale di Palermo, componente della commissione ministeriale *ex* articolo 11 del decreto legislativo n. 382 del 1944, alle ore 14 si è allontanato dalla seduta della commissione adducendo non meglio specificati «motivi personali» e che, nonostante l'ulteriore convocazione della commissione per il giorno 19 settembre 1997 per dare esecuzione all'ordinanza del TAR del Lazio, la riunione è andata deserta, rendendo necessaria un'ulteriore riconvocazione per il giorno 9 ottobre 1997, nella quale la medesima, disattendendo arbitrariamente l'ordinanza del TAR del Lazio, ha considerato validi soltanto i voti espressi a favore del geometra Virgilio e non anche quelli a favore del geometra Giuseppe Gaggero che veniva a trovarsi nelle identiche condizioni del Virgilio (ordinanza TAR del Lazio n. 2476 del 25 settembre 1997),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare quali siano i motivi del ritardo e delle omissioni poste in essere dall'ex presidente Morocutti e dalla commissione ministeriale, che di fatto hanno prolungato artificiosamente l'attività del Consiglio nazionale dei geometri decaduto sin dal 7 giugno 1997;

quali urgenti provvedimenti si intenda intraprendere per ripristinare la legalità in seno al Consiglio nazionale dei geometri, dando integrale attuazione alle ordinanze del TAR del Lazio ed insediando coloro i quali sono stati democraticamente eletti in seno all'organismo nazionale.

(4-08075)

(16 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto segue.

Dal 23 maggio 1997 al 6 giugno 1997 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei geometri ed in data 17 luglio 1997 l'apposita commissione convocata presso questo Ministero, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, ha proceduto allo spoglio delle schede per la formazione della graduatoria degli eletti.

Detta commissione, composta di cinque professionisti nominati con decreto ministeriale, ha deciso, nel corso dello scrutinio, di non considerare validi i voti espressi esclusivamente via *fax* senza invio dell'originale della delibera consiliare.

In applicazione della normativa citata, la proclamazione degli eletti è avvenuta il 21 agosto 1997, data dell'effettiva pubblicazione del verbale delle operazioni di scrutinio nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 14 del 31 luglio 1997.

Ne consegue che sin dal 21 agosto 1997, trascorsi i dieci giorni prescritti dal terzo comma dell'articolo 13 dell'atto normativo citato, il Presidente del consiglio nazionale uscente avrebbe potuto convocare il nuovo Consiglio nazionale per l'insediamento.

Il primo dei non eletti, il geometra Benito Virgilio, ha impugnato il verbale di proclamazione innanzi il T.A.R. Lazio, lamentando il mancato conteggio in suo favore della scheda elettorale del collegio di Vicenza, esclusa dalla commissione di scrutinio perchè pervenuta esclusivamente via *fax*.

Il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 2292197, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare in parte qua dell'impugnato verbale avanzata dal geometra Virgilio, demandando alla commissione di scrutinio il compito di conteggiare i voti espressi dal collegio di Vicenza, previa acquisizione dell'originale della delibera consiliare ai fini della verifica dell'attendibilità della scheda inviata via *fax*.

Il competente ufficio ministeriale ha provveduto a convocare per il 19 settembre 1997 la Commissione di scrutinio perchè ottemperasse a tale ordinanza.

Il collegio, tuttavia, non ha potuto costituirsi per la mancanza di alcuni componenti.

In conseguenza, è stata disposta nuova convocazione per il 9 ottobre 1997.

In tale riunione la Commissione, in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio, acquisita la scheda in originale, ha modificato la graduatoria degli eletti, inserendo il ricorrente ed estromettendo, di conseguenza, l'ultimo degli eletti, geometra Giuseppe Gaggero.

Medio tempore quest'ultimo ha proposto ricorso incidentale, lamentando il mancato conteggio dei voti espressi in suo favore dai Collegi di Mondovì e di Cuneo, esclusi dalla Commissione di scrutinio per l'omesso invio della scheda in originale.

Anche in questo caso il T.A.R. Lazio ha accolto l'istanza di sospensione cautelare dell'impugnato verbale avanzata dal geometra Gaggero, demandando alla commissione di scrutinio il compito di conteggiare i voti espressi dai Collegi di Mondovì e di Cuneo, previa acquisizione delle delibere consiliari in originale.

In conseguenza, è stata nuovamente convocata la Commissione di scrutinio per il 6 novembre 1997 ed in tale riunione, in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio, acquisita la documentazione in originale, è stata modificata la graduatoria degli eletti, inserendo il ricorrente geometra Gaggero.

Gli effetti giuridici di tali provvedimenti decorrono, per unanime interpretazione della normativa citata, dalla data di pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale di questo Ministero; sicchè l'efficacia della nuova proclamazione di cui al verbale del 9 ottobre 1997 decorre dal 20 novembre 1997, data di effettiva pubblicazione del Bollettino n. 20, mentre il verbale del 6 novembre 1997 sarà pubblicato sul Bollettino n. 21.

Nel frattempo, è rimasto in carica, in regime di *prorogatio*, il precedente Consiglio nazionale, suscitando vive reazioni da parte della categoria.

In proposito, gli uffici ministeriali ritengono che il ricorso presentato da uno dei candidati avverso le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale non sembrerebbe condizionare il normale insediamento di tale organo collegiale.

Infatti, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 382 dispone che per la validità delle sedute «occorre la presenza della maggioranza dei componenti», maggioranza che, nel caso in esame, non parrebbe venire intaccata dall'eventuale (successiva) invalidazione della nomina di un consigliere, qualora anche senza tale componente risulti ugualmente raggiunto il prescritto *quorum* strutturale (metà più uno dei componenti).

Analogo discorso vale per la validità delle delibere (cosiddetto *quorum* funzionale: metà più uno dei presenti), in quanto dovrà valutarsi, di volta in volta, se il voto del consigliere la cui nomina è *sub iudice* è determinante per l'approvazione.

In caso affermativo, sarà (eventualmente) sufficiente procedere alla successiva ratifica di tali delibere se e quando dovesse venire invalidata la nomina di tale componente.

In conseguenza, si è provveduto ad invitare il Presidente del Consiglio uscente a convocare il nuovo Consiglio per procedere all'insediamento.

L'interessato ha chiesto chiarimenti in merito a tale nota, specificando che a suo giudizio tale convocazione sarebbe stata illegittima.

Con successiva nota del 4 novembre 1997, inviata via *fax*, si è ribadito l'invito a convocare il nuovo Consiglio per procedere all'insediamento.

Il presidente uscente ha quindi provveduto a convocare i candidati neo-eletti per il giorno 18 dicembre 1997.

La complessa vicenda sembra, dunque, giunta al suo termine.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(7 gennaio 1998)

COLLINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di Cividale del Friuli (Udine) è attivo dal 1991 un centro d'accoglienza per i profughi dell'ex Jugoslavia sito nei locali della caserma «Vescovo»;

che nel settembre di quest'anno sono stati trasferiti nel suddetto centro anche gli sfollati precedentemente ospitati presso la caserma «Pa-subio» di Cervignano (Udine);

che la struttura di Cividale è rimasta l'unica operante in tutto il Friuli-Venezia Giulia;

che per garantire l'assistenza fino al 31 dicembre 1997 il consiglio regionale ha stanziato un contributo di lire 350.000.000, ma che il comune di Cividale dovrà farsi carico degli eventuali oneri suppletivi;

considerato che il conflitto nell'ex Jugoslavia si è ormai concluso da oltre due anni e che, pertanto, non sussistono più condizioni di emergenza tali da giustificare il protrarsi della permanenza dei profughi in Italia,

si chiede di sapere se il Governo non intenda, in tempi brevi, procedere al rimpatrio dei suddetti cittadini ex jugoslavi.

(4-08049)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Il quesito posto con riguardo al Centro di accoglienza di Cividale del Friuli, ove permane tuttora un certo numero di profughi della ex Jugoslavia, deve essere visto alla luce della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 luglio 1997, recante «Nuove disposizioni per l'applicazione della legge 24 settembre 1992, n. 390 e successive modificazioni e integrazioni».

In base a tale Direttiva, alla quale sono seguite appropriate Circolari di attuazione, ogni attività di assistenza governativa per gli sfollati dalla ex Jugoslavia dovrà cessare con il 31 dicembre 1997.

Quanto al problema dei rimpatri, nessuna norma prevede che questi possano essere disposti obbligatoriamente.

Va tenuto presente, infatti, che i profughi della ex Jugoslavia assistiti nei Centri sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi della precitata legge n. 390 del 1992 e che la revoca di tale permesso dovrebbe essere espressamente prevista in sede normativa.

Salvo quindi i casi espressamente previsti dalla legislazione vigente, i rimpatri non possono essere disposti mediante espulsione. Non bisogna dimenticare, a tale riguardo, che l'atteggiamento dell'Italia nei confronti dei cittadini profughi dalla ex Jugoslavia, uniformandosi a quello dei maggiori Paesi europei, è orientato essenzialmente a promuovere e favorire soluzioni di rimpatrio volontariamente accettate dagli interessati.

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)

COSTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la giunta della «Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio», riunita a Milano il 21 marzo 1997, ha preso atto, con vivissima contrarietà, dell'interpretazione estremamente restrittiva, e peraltro poco chiara, del nuovo secondo periodo del comma 10 dell'articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi, in base alla legge n. 662 del 1996 inerente le società che esercitano attività di agenzia e di rappresentanza;

che l'interpretazione è contenuta nelle istruzioni alle Dichiarazioni dei redditi per il 1996, modello 750 e modello 760, e consente al 50 per cento la deducibilità dei costi ai fini Irpef e Irpeg relativamente alle autovetture, contro la deduzione integrale precedente, creando così una assurda discriminazione tra società di agenzia e rappresentanza e agenti e rappresentanti dell'impresa individuale, che detraggono i costi relativi al 100 per cento;

che l'autovettura è un bene strumentale per eccellenza, assolutamente indispensabile per l'esercizio di attività di agenzia e rappresentanza, in qualsiasi forma venga esercitata, sia individuale che societaria,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per riesaminare il problema e tener conto della indiscussa situazione di operatività anche delle società di agenzia e rappresentanza, adottando un provvedimento interpretativo urgente che consenta anche ad esse la deducibilità al 100 per cento dei costi inerenti l'autovettura, come previsto per le imprese individuali.

(4-05846)

(15 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel ritenere opinabile l'interpretazione fornita dall'amministrazione finanziaria nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 760, in merito alla deducibilità dei costi inerenti le autovetture delle società di agenzia e di rappresentanza, chiede l'adozione di iniziative volte a prevedere la deducibilità al cento per cento di tali costi, in linea con quanto stabilito per gli agenti ed i rappresentanti che svolgono la propria attività in forma individuale.

Al riguardo si osserva che nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione 760 relativo al periodo di imposta 1996 è stato precisato che la deducibilità delle spese relative alle autovetture delle società di agenzia e rappresentanza è limitata al 50 per cento dei costi sostenuti, diversamente da quanto stabilito per gli agenti e i rappresentanti di commercio che svolgono l'attività in forma individuale, ai quali viene riconosciuta la deducibilità integrale dei medesimi costi.

Tale limitata deducibilità nei confronti dei soggetti societari discende dall'esame comparato delle disposizioni normative che attualmente disciplinano la materia (articolo 67, comma 10, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Invero, l'articolo 67, comma 10, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi prevede espressamente per gli agenti e rappresentanti di commercio l'integrale deducibilità delle spese in questione, allorchè gli stessi esercitano l'attività in forma di impresa individuale, mentre nella disposizione concernente la deducibilità delle medesime spese sostenute dalle società («secondo periodo del comma 10 del suindicato articolo 67») non risultano espressamente menzionati, tra i soggetti per i quali si ammette l'integrale deducibilità, gli agenti e rappresentanti di commercio che esercitano l'attività in forma societaria.

Stante la non espressa menzione dei soggetti societari tra quelli ammessi a godere dell'integrale deducibilità delle predette spese, ad essi risulta applicabile la regola generale sulla deduzione parziale dei costi sostenuti.

Pertanto la normativa attualmente in vigore prevede trattamenti tributari differenziati in relazione alla forma imprenditoriale assunta.

Va tuttavia rilevato che il disegno di legge collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998 prevede specifiche disposizioni volte ad eliminare tale differenziazione. Invero, l'articolo 14 di tale provvedimento, recante disposizioni tributarie in materia di veicoli, prevede, nell'ambito di una complessiva revisione delle regole concernenti la deducibilità delle spese di acquisto, di utilizzazione e di manutenzione dei mezzi di trasporto ivi indicati, l'uniformazione del trattamento tributario delle spese di che trattasi per tutti i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza, a prescindere dalla veste giuridica da essi assunta.

Tale deducibilità viene fissata nell'ottanta per cento delle spese sostenute, in considerazione della permanente possibilità di uso promiscuo dei predetti mezzi di trasporto.

Per quel che concerne i costi di acquisizione degli autoveicoli, a seguito di specifico emendamento approvato dal Senato della Repubblica, il limite di deducibilità è elevato, da lire 35.000.000 previsti per gli altri operatori economici, a lire 50.000.000, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli agenti o rappresentanti di commercio.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(7 gennaio 1998)

DANIELI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'amministrazione penitenziaria, a mezzo delle varie direzioni di case circondariali, indice appalti per la fornitura di materiale vario;

che per quanto concerne le forniture di cancelleria e cartolibreria in genere partecipa a tali gare la ditta Karnak, con sede nello Stato di San Marino, la quale, non esponendo la voce relativa all'IVA pari al 19 per cento, presenta costantemente prezzi migliori rispetto a quelli degli altri concorrenti;

che nel corso delle gare non viene mai chiarito quale sia esattamente il regime dell'IVA applicabile alla ditta proveniente da San Marino, il che crea negli altri concorrenti sempre una situazione di incertezza e di diffidenza nei confronti della regolarità delle gare,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire la vicenda riguardante la partecipazione della ditta Karnak di San Marino alle gare indette dagli enti pubblici, ed in particolare dalle direzioni delle case circondariali;

inoltre, per quanto riguarda le predette direzioni, se alle stesse sia effettivamente concessa la facoltà, che poi esse esercitano, di frammentare per singoli articoli le forniture rispetto alle indicazioni iniziali di gara, in modo tale da ripartire fra numerosissime ditte le più svariate forniture anche per importi ridotti.

(4-08418)

(7 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che a seguito di apposita indagine effettuata dal competente Ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è emerso che la ditta Karnak, con sede nello Stato di San Marino, è risultata aggiudicataria di gare per la fornitura di materiale di cancelleria presso vari istituti penitenziari.

Per quanto concerne il pagamento dell'IVA si evidenzia che tutte le direzioni si sono attenute a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dall'articolo 21 del decreto del Ministero delle finanze del 24 dicembre 1993 che regola i rapporti di scambio commerciale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di frazionare gli acquisti si rappresenta che tale fattispecie assume rilevanza giuridica solamente quando gli stessi vengono effettuati in modo tale che la somma delle singole fatture superi il limite di spesa prefissato (lire 200.000.000) e di competenza del funzionario delegato. Ove ciò non avvenga, come nel caso in esame, non sembra che si possa parlare di frazionamento artificioso della spesa.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(7 gennaio 1998)

DE ANNA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede che i lavoratori addetti alla prevenzione e alla lotta antincendio devono essere «adeguatamente formati tenendo conto

delle dimensioni, ovvero dei rischi specifici dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva»;

che l'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede che «la formazione debba essere svolta in collaborazione con gli organismi paritetici»;

che l'articolo 3, comma 3, della legge n. 609 del 1996 prevede che l'attività formativa, ivi compreso il relativo rilascio di attestati di formazione, compete tanto ai vigili del fuoco quanto «ad enti pubblici e privati»;

che la circolare del Ministero dell'interno n. 770/6104 del 12 marzo 1997 sembra disattendere queste disposizioni, laddove riserva ai vigili del fuoco in via esclusiva le competenze sopra richiamate;

che la rilevata contraddittorietà tra fonte legislativa e circolare amministrativa rischia di determinare il blocco dell'attività formativa nella totalità dei settori produttivi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative per la sollecita emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, attraverso il quale riconoscere anche agli enti privati e alle organizzazioni territoriali di categoria la competenza ad effettuare la formazione e a rilasciare i relativi attestati di idoneità.

(4-05651)

(7 maggio 1997)

RISPOSTA. - La legge 28 novembre 1996, n. 69, articolo 1, comma 1, prevede che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può svolgere l'attività di formazione del personale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 626 del 1994, soggiungendo altresì (articolo 3, comma 3) che «i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati».

Appare pertanto chiaro che nel settore delle attività soggette al controllo (decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 26 maggio 1959, tabelle A e B, decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e decreto ministeriale 30 ottobre 1986) mentre la formazione può essere svolta tanto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco che da enti pubblici e privati, l'accertamento dell'idoneità tecnica è, invece, di competenza esclusiva del Corpo stesso.

La lettera circolare di questo Ministero n. 770 del 12 marzo 1997, richiamata dall'onorevole interrogante dà, pertanto, temporanea attuazione alla normativa surrichiamata, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, allo scopo di dare uniformità di indirizzo nell'attività di formazione in argomento.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia.* – Premesso.

che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98/L, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, è stata pubblicata la legge 15 maggio 1997, n. 127 («Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»);

che va dato atto al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali principale patrocinatore del provvedimento cui al precedente capoverso, che questa legge in apprezzabile misura demolisce quelle muraglie arcaiche, quegli inutili soprusi, quelle perdite di tempo e quelle spese immotivate imposte ai cittadini nell'attuazione di quanto le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad assicurare a questi ultimi;

che l'entrata in vigore della legge in questione è stata appropriatamente evidenziata e propagandata anche da organismi burocratici, quali il comune di Roma, che di certo non brillano per efficienza e premura nei confronti del pubblico, mentre con circolare n. 70/97 in data 30 giugno 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, IV direzione centrale (segreteria del direttore centrale) richiamava l'importanza del provvedimento ed impartiva disposizioni attuative in forma che ne raccomandava l'osservanza;

che, nonostante quanto rappresentato al precedente capoverso, fino a tutto il 9 luglio negli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma-Laurentina aperti al pubblico – come in grado di dimostrare con prove reali – ed in altri uffici della motorizzazione civile e trasporti in concessione – come da segnalazioni pervenute allo scrivente – il personale si è rifiutato «per superiore direttiva» di dare attuazione ai contenuti della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, obbligando i cittadini-utenti a sostenere spese ed a sobbarcarsi disagi e perdite di tempo, il tutto ingiustificato ed in netto contrasto con il disposto della citata legge,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati si rendano conto che in provvedimenti quali la citata legge 15 maggio 1997, n. 127, gran parte dei burocrati pubblici intravede minacce ai propri privilegi e poteri e pertanto oppone le più svariate forme di resistenza passiva;

se, considerato quanto al precedente capoverso, non si ritenga di adottare esemplari e dissuasivi provvedimenti nei confronti dei dirigenti e funzionari che si rendono colpevoli di resistenza passiva nell'osservanza della legge 15 maggio 1997, n. 127, e di altre norme legislative a tutela ed a facilitazione degli adempimenti legali cui sono tenuti i cittadini ed in particolare nei confronti del responsabile degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma-Laurentina aperti al pubblico;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati non ritengano di indicare ai cittadini in grado di dimostrare d'aver subito un danno

economico dalla non osservanza della legge 15 maggio 1997, n. 127, una procedura rapida per ottenere la restituzione delle spese che indebitamente sono stati costretti a sostenere;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali non ritengano di adottare misure appropriate affinché in ogni ufficio pubblico abbia ad essere dedicata adeguata ed accessibile pubblicità in relazione alle procedure alle quali i cittadini devono attenersi per ottenere l'osservanza della legge 15 maggio 1997, n. 127, superando le resistenze che al provvedimento oppongono gran parte dei pubblici dipendenti per i motivi accennati.

(4-06959)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare l'interrogante ha evidenziato l'importanza delle disposizioni previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, che contribuisce a migliorare il rapporto tra amministrazione e cittadini, introducendo sostanziali norme di semplificazione della documentazione amministrativa, delle procedure di decisione e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, si chiede di conoscere:

se provvedimenti quali la legge n. 127 del 1997 possano far intravedere minacce ai privilegi dei burocrati al punto che costoro possano opporre le più svariate forme di resistenza passiva;

se non si ritenga di adottare esemplari e dissuasivi provvedimenti nei confronti di dirigenti e funzionari che si rendono colpevoli di resistenza passiva nell'osservanza della legge n. 127 del 1997, e di altre norme legislative a tutela ed a facilitazione degli adempimenti legali cui sono tenuti i cittadini ed in particolare nei confronti del responsabile degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma-Laurentina, aperti al pubblico;

se non si debba indicare ai cittadini in grado di dimostrare d'aver subito un danno economico dalla inosservanza della legge n. 127 del 1997 una procedura rapida per la restituzione che indebitamente sono costretti a sostenere;

se non si debbano adottare misure appropriate affinché in ogni ufficio pubblico vengano pubblicizzate le procedure a cui i cittadini devono attenersi per l'osservanza della legge n. 127 del 1997, superando le resistenze che al provvedimento oppongono gran parte dei dipendenti pubblici.

In merito a quanto richiesto attraverso l'atto di sindacato ispettivo va detto che la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98/L, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La portata fortemente innovativa del citato provvedimento, che si giustappone alla legge delega 15 marzo 1997, n. 59, ed insieme sono fi-

nalizzate ad una completa ristrutturazione e semplificazione degli apparati amministrativi, con conseguente snellimento e semplificazione delle procedure, può avere inizialmente creato dei dubbi interpretativi. Tuttavia si è cercato di pubblicizzare al massimo gli effetti, fortemente vantaggiosi per i cittadini, della legge n. 127 del 1997, attraverso gli organi di stampa quotidiana e periodica e, insieme al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sono stati predisposti spot televisivi, poi trasmessi dalla RAI.

Inoltre, sono stati fatti stampare e distribuire presso tutti gli uffici pubblici e le stazioni ferroviarie dei manifesti illustrativi dei contenuti della legge n. 127 del 1997 ed è stato aperto un sito internet denominato FUN-PUB (<http://wrcm.dsi.unimi.it/mirror/start/Fun-pub>) in cui funzionari e dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica forniscono, a loro firma, risposte *on line* sull'applicazione della legge n. 127 del 1997.

Per quanto concerne i funzionari e dipendenti pubblici, che in primo momento hanno riscontrato delle difficoltà interpretative ed applicative della legge n. 127 del 1997, creando alcune disfunzioni e disagi ai cittadini, essi, dopo essere stati facilitati nell'attuazione della normativa mediante circolari esplicative, emanate da questo Dipartimento di concerto con il Ministero dell'interno, e dai Ministeri a cui fanno riferimento, sono stati sottoposti ad ispezioni da parte di funzionari del Dipartimento della funzione pubblica. I funzionari, in data 27 giugno 1997, si sono recati in diversi uffici pubblici di Roma, tra cui l'Ospedale S. Giovanni-Addolorata, l'Accea, la Direzione provinciale della Motorizzazione civile e gli uffici dell'Anagrafe civile e dopo aver visionato alcuni fascicoli hanno contattato i cittadini (o agenzie che ne curano gli interessi) riscontrando che i disagi riguardavano procedure avviate precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, per cui non sono stati accertati comportamenti contrari alla predetta normativa.

Infine, in armonia con la *ratio* di trasparenza, riorganizzazione, snellimento e semplificazione amministrativa, l'articolo 12, comma 1, lettera *f*), della legge n. 59 del 1997, novellata dalla legge n. 127 del 1997, ha statuito che il Governo emanerà, entro il 31 luglio 1998, un decreto legislativo che consentirà, nella massima celerità, forme di indennizzo automatico o forfettario a favore di soggetti richiedenti il provvedimento, qualora il relativo procedimento non sia stato concluso nei termini, o non vi sia stata una tempestiva adozione del provvedimento, ovvero si sia determinato un ritardato o un incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali*

BASSANINI

(13 gennaio 1998)

DUVA, RIGO, DE CAROLIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che il 6 dicembre 1996

scadrà il decreto-legge n. 520 che modifica la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente, e che tale decreto emesso di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'industria impone la dismissione – fatti salvi gli usi critici – degli Halons dagli impianti antincendio in esercizio, ammette l'uso degli HCFC a basso impatto ambientale anche con estinguenti di fiamma ed instaura accordi di programma – ormai in fase di attuazione – operanti nel settore antincendio finalizzati alla raccolta e alla distruzione degli Halons;

considerato che, se il decreto-legge di cui all'oggetto non sarà convertito o comunque reiterato, tornerà in vigore la legge n. 549, sottoposta a duplice procedura d'inflazione dalla Commissione dell'Unione europea, che di fatto spazza via tutti gli HCFC e contemporaneamente consente che si continuino ad usare i peggiori nemici dell'ozono stratosferico, cioè gli Halons;

atteso che la decadenza del decreto-legge n. 520 porterà gravi conseguenze per l'industria italiana come perdita dei recenti cospicui investimenti effettuati e dei risultati di anni di ricerca nel settore, perdita d'importanti flussi di esportazione nel settore dell'antincendio, azzerramento delle potenzialità di ricerca e sviluppo nel settore degli estinguenti d'incendio, elevatissimo rischio per i circa 2.000 posti di lavoro diretti ed indotti in varie regioni italiane,

si chiede di sapere quali iniziative il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'ambiente intendano adottare al riguardo al fine di prevenire il verificarsi delle dannose conseguenze sopra descritte.

(4-03097)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione di cui in oggetto, si informa che con legge 16 giugno 1997, n. 179, sono state apportate, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 3093/94, modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

Pertanto, si ritiene che le problematiche esposte nell'interrogazione dei senatori Duva ed altri possano ritenersi superate.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(12 gennaio 1998)

ERROI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che venerdì 18 luglio 1997 un giovane di Acquarica del Capo (Lecce), Massimo Rosafio, dopo aver tratto in salvo dal mare in tempesta, in località Lido Marini (Ugento), due bambini travolti dalle onde e trascinati lontano dalla riva, in conseguenza dello sforzo immane affrontato con coraggio ed abnegazione è stato colto da

improvviso malore ed è deceduto poco dopo il ricovero presso l'ospedale di Casarano;

che il ricordo di episodi del genere, caratterizzati da generosità, altruismo, sprezzo del pericolo, nonostante la nobiltà del gesto compiuto malgrado la consapevolezza dei rischi connessi, è – purtroppo – destinato ad affievolirsi, nella memoria collettiva, sotto l'incalzare degli eventi ed il sovrapporsi di altri fatti di cronaca quotidiana;

che alcuni giovani, proprio in contemporanea al gesto eroico compiuto dal giovane leccese, in nome «dell'etica della bestialità» che purtroppo affascina molti, offendevano con efferata quanto incomprensibile violenza la persona di un giovane straniero sino ad ucciderlo e che i mezzi di comunicazione di massa costantemente conferiscono notorietà solo a gesti di violenza e omettono di dare pubblico risalto ai modelli positivi di umanità e di coscienza civile;

che pertanto sarebbe quanto mai opportuno che gesti caratterizzati da amore supremo verso il prossimo e pagati con la vita – come quello di cui ci si occupa – ottengano da parte dello Stato un pubblico riconoscimento, che dia testimonianza dell'apprezzamento delle istituzioni per le prove di abnegazione e di eroismo di cui danno prova cittadini della nostra nazione,

si chiede di conoscere se non si ritenga, per il caso in esame, di intraprendere con la dovuta tempestività le iniziative più opportune per conferire alla memoria del giovane Massimo Rosafio una pubblica benemerenda.

(4-07160)

(22 luglio 1997)

RISPOSTA. – La proposta di conferimento di una ricompensa al valor civile alla memoria del signor Massimo Rosafio per l'atto di coraggio compiuto in Lido Marini (Ugento) è stata seguita da istruttoria presso la prefettura di Lecce.

La istruttoria si è conclusa e la proposta di ricompensa sarà portata all'attenzione della prossima seduta della apposita Commissione insediata presso questo Ministero.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)

FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la Nuova Mecfond, storica azienda produttrice di presse per case automobilistiche, di proprietà dell'Iritecna, da mesi versa in una situazione di grave crisi;

che dopo due anni di attività l'azienda ha registrato un passivo di tre miliardi, con 27 dipendenti su 116 in cassa integrazione;

che la Muller Italia che aveva rilevato «in prova» la fabbrica partenopea, con un *leasing* triennale, sta per vendere il pacchetto azionario alla Schuler di Goepingen, un'altra azienda tedesca, *leader* nella fabbricazione di presse, che acquisterebbe con il supporto di grandi banche tra la Deutsche Bank;

che da notizie diffuse si è venuti a conoscenza della paventata fusione della Mecfond con la Mededil e la società Italimpianti;

che tale fusione, con la crisi della Mededil, porterà inevitabilmente alla crisi della altre aziende associate con provvedimenti di carattere occupazionale (mobilità del personale) e conseguenti dismissioni e chiusura delle aziende che occupano vaste aree della zona orientale;

che tali aree rientrano nel progetto di variante dell'area orientale preparato dall'amministrazione comunale con inevitabile accaparramento dei suoli da parte di terzi e della camorra,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrispondano al vero le notizie riguardanti la fusione della Nuova Mecfond con la società Mededil e la società Italimpianti;

in caso positivo, quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare la paventata fusione.

(4-05107)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La società Iritecna spa in liquidazione già nel corso del 1996 ha costituito un «polo di liquidazione» Napoli-Taranto, che ha comportato la fusione per incorporazione, nella Nuova Mecfond, delle società in liquidazione, appartenenti all'area napoletana (Infratecna, Sebi, F.M.I.) e all'area tarantina (Italimpianti Sud, M.G.S.), oltre all'acquisizione del «ramo d'azienda» facente capo alla società Mededil. Attraverso tale concentrazione di aziende si è cercato di conseguire il duplice obiettivo di razionalizzare gli aspetti societari e di semplificare la complessiva struttura organizzativa.

Riguardo ai rapporti tra il gruppo tedesco Muller Weingarten (*leader* nella produzione delle presse per il settore auto) e la Nuova Mecfond in liquidazione si precisa che quest'ultima, in data 28 ottobre 1994, ha stipulato con la Muller Weingarten Italia/Muller Weingarten A.G. un contratto di «Lease and Option» che prevedeva la possibilità, per il gruppo tedesco, di esercitare un'opzione di acquisto, scadente il 31 dicembre 1997, relativa al complesso industriale di Via Gianturco a Napoli preso in fitto.

Lo scenario di riferimento è, però, profondamente mutato rispetto alla situazione previsionale che aveva indotto il gruppo tedesco a promuovere l'iniziativa.

Innanzitutto la Muller Weingarten ha fortemente risentito della crisi del settore auto tanto da chiudere per la prima volta i propri bilanci in

perdita. In secondo luogo, gli investimenti effettuati all'estero (USA, Francia, Italia) si sono rivelati molto onerosi, contribuendo ad appesantire notevolmente la situazione finanziaria della capogruppo. Tali difficoltà si sono aggravate al punto che, agli inizi del 1997, è stato perfezionato – capofila la Deutsche Bank – un piano di ristrutturazione finanziaria della Muller Weingarten A.G. Detto piano ha comportato l'uscita dei vecchi proprietari e l'ingresso nella compagine azionaria della Deutsche Bank e della Schuler, altro grande gruppo tedesco nel settore delle presse. I rivolgimenti societari intervenuti hanno avuto come conseguenza un cambiamento nelle strategie aziendali che sembrano tendere a rifocalizzare l'attenzione sul mercato tedesco, in antitesi ai precedenti progetti di internazionalizzazione del gruppo.

Nell'ambito di tale scenario, approssimandosi la scadenza per l'esercizio dell'opzione, la Muller Weingarten Italia, peraltro, è stata messa in liquidazione dalla casa madre tedesca. Il liquidatore della Muller Weingarten Italia, la cui denominazione è stata cambiata in «Presse Italia spa», ha recentemente aperto le procedure di mobilità nei confronti di tutti i dipendenti (110 unità).

In un incontro presso il Gabinetto del Ministero dell'industria con le organizzazioni sindacali sul tema della Mecfond, il 3 novembre 1997, le parti hanno convenuto sull'esigenza di istituire presso il Ministero dell'industria una sede per il monitoraggio della situazione determinata dalla liquidazione della società Muller Weingarten, che crea gravi preoccupazioni sul futuro di una delle aziende più importanti dell'apparato industriale napoletano.

Il Ministero ha già sollecitato i liquidatori delle società e la Nuova Mecfond ad accelerare le procedure per il rilancio industriale dell'area attraverso l'individuazione di una nuova proprietà degli impianti; ha assicurato, altresì, la vigilanza affinché una nuova iniziativa sia localizzata sull'area salvaguardandone il carattere produttivo e industriale. Si è ritenuto necessario, inoltre, che detta iniziativa assorba prioritariamente le professionalità attualmente presenti nella Muller Weingarten Italia. Le parti si incontreranno nuovamente per un ulteriore scambio di informazione e di verifica sulla situazione.

Da parte sua la Nuova Mecfond ha sollecitato manifestazioni d'interesse all'acquisto della stabilimento, che si aggiungono ad altre già pervenute. L'iniziativa in parola si è concretizzata nella recente pubblicazione, su organi di stampa a carattere nazionale (Il Sole-24 Ore, La Repubblica e Il Mattino del 27 novembre 1997), di un invito a presentare offerta di acquisto del complesso industriale Nuova Mecfond.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(29 dicembre 1997)

FOLLONI, COSTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:
che i contribuenti che abbiano omesso o versato in ritardo l'IVA,
le imposte dirette e il CSSN (tassa sulla salute) possono regolarizzare la

propria posizione entro il 30 settembre 1997 mediante il pagamento delle somme dovute che deve essere effettuato, qualunque sia l'importo, in unica soluzione;

che le somme dovute devono essere maggiorate di una soprattassa stabilita in misura variabile in base all'anno da sanare e cioè:

ai fini IVA gli anni relativi al quadriennio 1993-1996;

ai fini delle imposte dirette e CSSN (tassa sulla salute) gli anni precedenti alla dichiarazione del periodo di imposta 1991, nonché ciascuno degli anni 1991-1992-1993-1994-1995;

che è interesse dell'erario:

vedere confermato l'atteso incasso, valutato in circa 2.500 miliardi;

risparmiare i costi per la riscossione (iscrizione a ruolo) dell'obbligazione tributaria misurata oltre che dal costo delle cartelle esattoriali, anche dal costo ora/uomo addetto e quant'altro;

anticipare le entrate già dichiarate dal contribuente;

che il contribuente ha interesse a regolarizzare la propria posizione versando quanto a suo tempo aveva omesso, nella quasi totalità dei casi per carenza del controvalore monetario;

che la crisi economica e l'esborso di ingenti risorse liquide per far fronte al pagamento dei tributi dovuti e versati nei mesi di maggio, giugno e luglio ancor più in previsione del pagamento di imposte in acconto che il contribuente sarà chiamato ad effettuare nel prossimo mese di novembre e dicembre potrebbe impedire a quest'ultimo di regolarizzare e sanare la propria posizione in pregiudizio degli stessi interessi dell'erario di incassare anticipatamente la somma stimata;

che nel passato altri provvedimenti di sanatoria e di condono hanno consentito al contribuente la rateizzazione degli importi dovuti con una lieve maggiorazione a titolo di interessi sulle somme rateizzate,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno proporre l'adozione di un provvedimento governativo idoneo a concedere la più ampia rateizzazione del debito previa opportuna e preventiva istanza di sanatoria che certifichi la volontà del contribuente di voler regolarizzare la propria posizione.

(4-07506)

(16 settembre 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti hanno presentato l'esigenza di una rateazione delle somme dovute per effetto della regolarizzazione degli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e delle altre imposte, prevista dall'articolo 3, commi 204-210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al riguardo, si osserva che le predette normative (commi da 204 a 210 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996), nel consentire ai contribuenti di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti di imposte mediante il pagamento delle imposte stes-

se e di una soprattassa in misura percentuale variabile in relazione agli anni di riferimento, hanno stabilito al 30 settembre 1997 il termine di scadenza di tali pagamenti, attribuendo così ai soggetti interessati un arco temporale sufficientemente ampio (nove mesi) per valutare l'opportunità di fruire del regime agevolativo di che trattasi.

Tuttavia, in sede di esame del disegno di legge recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» (atto Senato n. 2793-A) è stato approvato uno specifico emendamento, volto, tra l'altro, a prevedere la riapertura dei termini per la sanatoria degli omessi versamenti di che trattasi, con scadenza al 28 febbraio 1998.

Si ritiene, pertanto, che il problema sollevato nella interrogazione abbia trovato adeguata soluzione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(7 gennaio 1998)

FUSILLO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la giunta municipale del comune di Cellamare (Bari) ha deliberato, con proprio atto n. 205 del 28 agosto 1997, la «revoca della dottoressa Margherita Rossi quale segretario del comune di Cellamare»;

che detto provvedimento, ancorchè immotivato e sostenuto dalla falsa premessa dell'esistenza di un procedimento disciplinare a carico della dottoressa Rossi, è altresì assunto con la dichiarata motivazione di richiedere al «signor prefetto di Bari... il trasferimento per incompatibilità ambientale» del funzionario di cui trattasi, nonchè senza l'assistenza del segretario comunale supplente;

che la legge n. 127 del 1997 non prevede la possibilità di revoca del segretario comunale con la motivazione espressa della giunta municipale di Cellamare; infatti il comma 71 dell'articolo 17 della stessa legge prevede il caso di revoca esclusivamente «per violazione dei doveri di ufficio»;

che «l'incompatibilità ambientale, alla quale fa riferimento la giunta municipale di Cellamare si riferisce, piuttosto, alla indisponibilità della dottoressa Rossi a mostrare acquiescenza rispetto ad una azione amministrativa svolta dall'ente spesso in maniera difforme ai principi posti dall'ordinamento giuridico;

che ad ogni buon conto, così come precisa la circolare 15 luglio 1997, n. 18, del Ministro dell'interno, la nuova disciplina (articolo 17, commi da 67 a 86, della già citata legge n. 127 del 1997) in materia di stato giuridico dei segretari comunali e provinciali entrerà a regime subordinatamente «alla emanazione del regolamento di attuazione previsto dal comma 78» della stessa legge n. 127 del 1997, articolo 17;

che pertanto la delibera di giunta municipale n. 205/97 del comune di Cellamare è manifestamente illegittima perchè adottata in assenza del regolamento di cui al comma 78 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga di inviare rapidamente a tutti i sindaci copia della circolare del Ministro dell'interno n. 18 del 15 luglio 1997, dando priorità assoluta al sindaco del comune di Cellamare, anche al fine di evitare comportamenti illegittimi che possano ledere gravemente il buon nome e la dignità di tanti segretari comunali che potrebbero essere ricusati per «incompatibilità ambientale» (*sic!*);

se non si ritenga di intervenire, per il tramite del signor prefetto di Bari, sulla illegittima situazione verificatasi nel comune di Cellamare.

(4-07423)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – La circolare n. 18/97 del 15 luglio 1997, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e le relative condizioni di applicazione, oltre ad essere stata resa nota ai sindaci tramite le prefetture competenti, è stata anche pubblicata a mezzo stampa e via Internet.

Nel concordare con le osservazioni formulate dall'onorevole interrogante tecnicamente – stante la perdurante vigenza della precedente normativa in materia di segretari comunali e provinciali – la revoca del segretario da parte degli organi di governo dell'ente è priva di ogni validità, per cui non è in grado di produrre effetti giuridici, per mancanza di un presupposto oggettivo come la emanazione del regolamento di attuazione.

Si assicura, in ogni caso, che l'ufficio ministeriale competente è intervenuto sulla questione nei termini suddetti per il ripristino della legalità nel comune di Cellamare.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)

GIOVANELLI, CORTIANA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che è stato costruito nella città di Reggio Emilia negli anni 1994-1995 un nuovo stadio per il calcio professionistico denominato «Giglio»;

che la costruzione del nuovo impianto si è resa necessaria in seguito al venir meno della conformità alle norme di sicurezza del vecchio stadio «Mirabello», proprio negli anni in cui la Reg-

giana Calcio ha partecipato per la prima volta al campionato di serie A;

che l'impianto costruito e oggi pienamente in funzione rappresenta in Italia la prima risposta - data con piena assunzione di rischio e responsabilità economica da parte di una società di diritto privato con fini di lucro costituita e promossa ad *hoc* da un club di calcio di serie A - all'esigenza di adeguamento e nuova costruzione di grandi impianti per il calcio professionistico;

che pertanto per la prima volta una grande struttura sportiva di uso pubblico e collettivo è stata costruita senza far carico all'erario statale, come è stato invece per la quasi totalità degli stadi costruiti e rinnovati recentemente in diverse città d'Italia particolarmente in relazione al programma definito Italia '90 e la cui attuazione ha comportato costi notevolissimi e anche evidenti sprechi per la finanza pubblica;

che l'operazione realizzata a Reggio Emilia ha raccolto un largo coinvolgimento economico e sociale, dato che la società costruttrice «Mirabello 2000» è partecipata oltre che dalla Reggiana Calcio anche da 1.300 soci raccolti tra tifosi e abbonati della squadra della città e che questo elemento costruisce un rapporto tra impianto, società sportiva e tifoseria di grande efficacia economica e non solo economica, secondo il modello che viene sperimentato con esiti molto interessanti in Inghilterra;

che il comune di Reggio Emilia ha sostenuto la realizzazione dell'opera attraverso il finanziamento delle opere di urbanizzazione e la circoscrizione comunale interessata è impegnata nell'utilizzare l'area e le pertinenze della struttura per il tempo libero, lo sport e altre attività a spiccato carattere sociale; è stata inoltre firmata tra la società costruttrice e il comune di Reggio Emilia una convenzione per l'utilizzo dell'impianto che ne garantisce appieno le finalità d'interesse pubblico e collettivo;

che i costi di costruzione e gestione del suddetto impianto risultano essere competitivi e convenienti rispetto a quelli che si sono resi necessari per stadi di dimensioni analoghe e anche minori finanziati a carico del bilancio erariale;

che l'iniziativa di costruzione di un grande stadio a carico di soggetti privati appare coerente con la trasformazione avviata delle società di calcio professionistico in società a scopo a lucro disposta dal recente decreto-legge n. 485 del 1996 e con la tendenza a proporre per le attività sportive professionistiche una sempre maggiore trasparenza e responsabilità ed è coerente altresì con l'opportunità di un utilizzo multifunzionale degli stadi che viene indicato come auspicabile dai principali responsabili della politica sportiva del paese e di codesto stesso Ministero; è coerente infine con le tendenze in corso della politica delle opere pubbliche (*project financing*) e con le politiche di contenimento della spesa pubblica e di riduzione dell'area di intervento dello Stato nella società;

che è peraltro assai difficile sostenere i rischi e gli oneri non indifferenti di una tale intrapresa esclusivamente a carico di privati e in particolare delle società di calcio professionistiche mentre la maggioran-

za di esse (e delle città italiane) ha usufruito e usufruisce del totale trasferimento a carico dell'erario dei costi di costruzione e manutenzione degli stadi;

che in molte città italiane si è manifestata la necessità della realizzazione di nuovi impianti per l'esercizio dell'attività sportiva calcistica e l'interesse di società di calcio di serie A per l'ipotesi di costruzione di impianti di proprietà delle società stesse,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se abbia allo studio o in corso di preparazione misure per il sostegno di questa iniziativa;

se abbia allo studio o in corso di preparazione misure normative e finanziarie che favoriscano l'iniziativa e l'assunzione di responsabilità delle società di calcio professionistiche per la costruzione e la gestione dei loro impianti;

se intenda far seguire provvedimenti concreti, e in quali tempi, alle dichiarazioni programmatiche con le quali è stato enunciato un orientamento di politica dello sport volto ad incoraggiare la costruzione degli impianti per il calcio professionistico di cui hanno bisogno numerose città italiane, attraverso l'iniziativa imprenditoriale delle società sportive professionistiche.

(4-04493)

(28 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla questione rappresentata nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che il Governo è non solo informato ma si è fatto parte attiva nel promuovere un modello di stadio professionale ed «aperto» ad attività economiche e culturali, istituendo un'apposita Commissione.

Nella fattispecie, proprio in vista della nuova politica adottata, la Reggiana calcio ha potuto usufruire tra le prime di notevoli agevolazioni, di cui si riportano i dati forniti dall'istituto per il Credito sportivo.

Per lo stadio del Giglio, l'Istituto ha concesso alla società Mirabello 2000 un mutuo di lire 10.000.000.000 al tasso del 3,50 per cento per la durata di 10 anni, con le seguenti garanzie:

fidejussioni bancarie per complessive lire 10.000.000.000;

ipoteca di 2° grado sull'impianto per lire 2.550.000.000.

Il tasso agevolato applicato è quello relativo al finanziamento riservato ad interventi speciali per la realizzazione di particolari strutture, anche in relazione ad eventi sportivi di carattere internazionale, usufruendo di un contributo in conto interessi del 4 per cento.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(9 gennaio 1998)

GUBERT. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che per gli agenti e rappresentanti di commercio, come anche per i promotori finanziari e per gli agenti di assicurazione, non opera la presunzione di uso promiscuo relativo all'impresa dei veicoli aziendali e di ciò si dà notizia nelle istruzioni allegate al modello 740/97;

che al contrario nelle istruzioni al modello 750/97 tale presunzione è dichiarata inoperante per le società in nome collettivo e in accomandita semplice aventi ad oggetto l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio e altrettanto è dichiarato nelle istruzioni al modello 760/97 per le società di capitali;

che per altro verso le istruzioni per i modelli di dichiarazione dei redditi 1996 e la circolare n. 37/E del 13 febbraio 1997 richiamano come esclusi dalla limitazione della deducibilità dei relativi costi e delle relative spese anche i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata;

che l'associarsi degli agenti e dei rappresentanti di commercio in società commerciali rappresentata una positiva risposta all'esigenza di competitività del servizio offerto, che così può coprire in modo coordinato aree più vaste di clientela;

che in ogni caso risulta immotivata e irrazionale la diversa disciplina della deducibilità dei costi e delle spese a seconda se il medesimo veicolo, destinato al medesimo uso, sia impiegato dall'agente o rappresentante come ditta individuale o come socio di una società,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgentemente di correggere tale irrazionale disparità di trattamento, eventualmente precisando che anche l'attività di agente e rappresentante di commercio, svolta individualmente o tramite società, rientra tra quelle non esercitabile senza l'uso di veicoli.

(4-05561)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel ritenere «immotivata ed irrazionale» la diversa disciplina della parziale deducibilità dei costi e delle spese relativi agli autoveicoli utilizzati dalle società esercenti l'attività di agenzia e di rappresentanza, rispetto a quella più favorevole dettata per gli esercenti la medesima attività in forma individuale, chiede che venga corretta tale disparità.

Al riguardo si osserva che nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione 760 relativo al periodo di imposta 1996 è stato precisato che la deducibilità delle spese relative alle autovetture delle società di agenzia e rappresentanza è limitata al 50 per cento dei costi sostenuti, diversamente da quanto stabilito per gli agenti e i rappresentanti di commercio che svolgono l'attività in forma individuale, ai quali viene riconosciuta la deducibilità integrale dei medesimi costi.

Tale limitata deducibilità nei confronti dei soggetti societari discende dall'esame comparato delle disposizioni normative che attualmente disciplinano la materia (articolo 67, comma 10, primo

e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Invero, l'articolo 67, comma 10, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi prevede espressamente per gli agenti e rappresentanti di commercio l'integrale deducibilità delle spese in questione, allorchè gli stessi esercitano l'attività in forma di impresa individuale, mentre nella disposizione concernente la deducibilità delle medesime spese sostenute dalle società («secondo periodo del comma 10 del suindicato articolo 67») non risultano espressamente menzionati, tra i soggetti per i quali si ammette l'integrale deducibilità, gli agenti e rappresentanti di commercio che esercitano l'attività in forma societaria.

Stante la non espressa menzione dei soggetti societari tra quelli ammessi a godere dell'integrale deducibilità delle predette spese, ad essi risulta applicabile la regola generale sulla deduzione parziale dei costi sostenuti.

Pertanto la normativa attualmente in vigore prevede trattamenti tributari differenziati in relazione alla forma imprenditoriale assunta.

Va tuttavia rilevato che il disegno di legge collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998 prevede specifiche disposizioni volte ad eliminare tale differenziazione. Invero, l'articolo 14 di tale provvedimento, recante disposizioni tributarie in materia di veicoli, prevede, nell'ambito di una complessiva revisione delle regole concernenti la deducibilità delle spese di acquisto, di utilizzazione e di manutenzione dei mezzi di trasporto ivi indicati, l'uniformazione del trattamento tributario delle spese di che trattasi per tutti i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza, a prescindere dalla veste giuridica da essi assunta.

Tale deducibilità viene fissata nell'ottanta per cento delle spese sostenute, in considerazione della permanente possibilità di uso promiscuo dei predetti mezzi di trasporto.

Per quel che concerne i costi di acquisizione degli autoveicoli, a seguito di specifico emendamento approvato dal Senato della Repubblica, il limite di deducibilità è elevato, da lire 35.000.000 previsti per gli altri operatori economici, a lire 50.000.000, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli agenti o rappresentanti di commercio.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(7 gennaio 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nel 1998 a Napoli dovrebbe tenersi la nuova edizione degli Internazionali di tennis col passaggio dei campionati dalla fascia Challenger a quella superiore Grand Tour;

che taluni ipotizzano la realizzazione di una struttura smontabile alla Rotonda Diaz sulla via Caracciolo ed inoltre l'allargamento

dell'area riservata all'accoglienza degli atleti sino alla predetta strada litoranea nonchè l'allestimento di tre centrali telefoniche presso alcuni tennis club all'interno della Villa comunale;

che in realtà sulla carta non mancherebbero impianti sportivi a Napoli tenuto conto di quelli finanziati e realizzati dopo il terremoto grazie a varie leggi, a partire dalla legge n. 219 del 1981;

che vi sono più di venti centri polifunzionali ubicati massimamente in periferia e tecnologicamente moderni, da palasport a piscine a campi da tennis, ultimati ma non destinati ancora al pubblico;

che sprechi, inefficienze, incongruenze, anomalie emergono ad una analisi dell'intera vicenda mettendo in luce tribune per i disabili rivelatesi inaccessibili, piscine prive di bordo vasca omologato, campi da tennis privi dello spogliatoio, eccetera;

che tali opere nel corso del loro abbandono sono state fatte oggetto di assalto ripetuto e drammatico di vandali e bande di ogni genere con risultati catastrofici;

che nonostante un accordo tra comune e CONI la situazione permanente grave;

che, come riportato dal settimanale finanziario «Il denaro» nella edizione 3-9 maggio 1997:

il Palasport su tre livelli in via Stadera a Poggioreale (basket, pallavolo e tennis, atletica leggera, parcheggi), pur inaugurato a marzo, non ha ospitato altre manifestazioni;

il Palazzo dello sport da ottomila posti alla via Argine Nord (Ponticelli), con campo di calcetto e tre palestre, sarà consegnato al CONI in estate;

il Palazzo dello sport in due sezioni alla via Repubbliche Marinare (Barra-San Giovanni) non è stato ancora consegnato al CONI;

a Corso Vittorio Emanuele nella scuola media «Carlo Poerio» la piscina non è ancora stata consegnata al CONI;

a via Monfalcone a Poggioreale gli interventi correttivi nella piscina non sono ancora completati e si attende il sopralluogo definitivo della commissione di vigilanza per ottenere l'agibilità;

a via Toscano a Ponticelli gli interventi correttivi nella piscina suggeriti dal CONI sono in fase di completamento e pertanto la stessa non è stata ancora consegnata al CONI;

a via Marco Rocco di Torrepadula (Piscinola-Marianella), per quanto riguarda il complesso sportivo con vasca di canottaggio e la piscina semiolimpionica, manca il sopralluogo definitivo;

a via Dietro la Vigna (Secondigliano) il campo polivalente calcio-rugby, eccetera, è in attesa di sopralluogo definitivo della Commissione di vigilanza;

a via Lieti (Capodimonte) il campo di calcio, consegnato al comune, manca dei correttivi opportuni;

a via Labriola (Scampia) la piscina coperta non è stata ancora consegnata al comune;

a via Canzanella Vecchia (Fuorigrotta) il complesso sportivo con palestra e piscina è stato consegnato al comune ma richiede

interventi correttivi; si prevedono tempi ancora lunghi per il definitivo sopralluogo;

a corso Secondigliano la piscina e la palestra, non ancora consegnate al comune, richiedono interventi molto impegnativi e non prima del 1998; si attende il sopralluogo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo intenda avviare una indagine esaustiva su tutte le fasi, gli aspetti e le procedure di finanziamento, appalto, realizzazione delle strutture di cui in premessa per analizzarne ogni risvolto, per affermare legalità e trasparenza ed eventualmente perseguire i responsabili, ove accertati, di eventuali abusi, anomalie, incongruenze, ritardi, irregolarità e quanto altro emerga di rilevante dalle indagini che qui si richiedono e si considerano urgenti;

quali iniziative parallelamente alle verifiche intenda assumere il Presidente del Consiglio dei ministri per rendere fruibili e praticabili tutti gli impianti sportivi della città di Napoli;

quali iniziative infine si intenda assumere con urgenza per la migliore organizzazione dei futuri appuntamenti sportivi internazionali programmati a Napoli.

(4-05911)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI ed il Ministero dell'interno, si fa presente quanto segue.

Con delibera n. 1479 del 18 dicembre 1996, la Giunta esecutiva del CONI ha approvato la convenzione con il comune di Napoli per la gestione diretta di una serie di impianti sportivi realizzati con i fondi messi a disposizione della legge n. 219 del 1981. La suddetta convenzione prevede che gli impianti vengano consegnanti al CONI in condizioni di perfetta agibilità ed uso.

In base a quanto comunicato dalla Prefettura di Napoli al Ministero dell'interno, in data 10 ottobre 1997, gli impianti sportivi realizzati riguardano le seguenti strutture:

- Palasport - Via Argine Nord;
- Palasport - Via delle Repubbliche marinare;
- Palasport - Via Stadera a Poggioreale;
- Piscina sita alla via Toscano - Ponticelli;
- Piscina di via Monfalcone.

Il comune di Napoli ha comunicato che i suddetti impianti sono stati tutti consegnati in perfetta efficienza al CONI, il quale, in forza della convenzione sopracitata, provvede alla gestione degli stessi.

Per quanto riguarda le strutture sportive di via Marco Rocco di Torrepadula e di via Pietro la Vigna, il comune di Napoli ha precisato che le stesse saranno in tempi brevi messe a disposizione del CONI, mentre quella di via Lieti sarà verosimilmente consegnata al citato Comitato sportivo dopo l'effettuazione, da parte dell'Amministrazione comunale, di alcune necessarie modifiche strutturali.

La Prefettura, informa, altresì, che gli unici impianti che necessitano di interventi manutentivi di una certa entità, a causa di gravi atti vandalici subiti, sono quelli di via Canzanella Vecchia in Fuorigrotta e di Corso Secondigliano. Anche per questi ultimi, il competente assessorato del Comune di Napoli ha fornito assicurazioni circa una rapida normalizzazione delle loro condizioni strutturali.

Si precisa, infine, che il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato di non avere elementi da fornire al riguardo.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(9 gennaio 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che da notizie diffuse dalla stampa si apprende che il comune di Napoli avrebbe dato il via alla privatizzazione della Gesac, la società che gestisce i servizi dello scalo aeroportuale partenopeo, con la vendita del pacchetto di controllo agli inglesi della British airport authority (Baa);

che il comune di Napoli è un ente dissestato e quindi la Gesac può essere ceduta solo dalla commissione liquidatrice, la quale con il ricavato deve pagare i debiti;

che la commissione liquidatrice del dissesto non è mai stata informata dal comune riguardo l'operazione di dismissione della Gesac;

che per tale vendita non è stata prevista nessuna gara, nè sono stati resi noti i criteri in base ai quali si è arrivati alla selezione della Baa e non è quindi possibile valutare se dall'alienazione è stato o sarà ricavato il massimo possibile;

considerato:

che in data 8 luglio 1997 la settima sezione civile del tribunale fallimentare di Napoli – nell'esaminare la richiesta di sequestro delle azioni Gesac avanzata in un ricorso presentato dal comitato dei creditori del comune di Napoli – pur respingendo il ricorso dei creditori (sulla legittimità della vendita della società dovrà pronunciarsi il Tar della Campania) ha giudicato annullabile l'atto di vendita della Gesac alla società inglese British airport authority;

che in caso di inerzia del debitore, in questo caso il comune di Napoli, il creditore può assumere la veste del sostituto processuale e quindi è legittimato a chiedere il sequestro delle azioni di un bene appartenente al patrimonio di un ente in dissesto, bene di cui l'ente stesso intende avviare l'alienazione;

che in data 17 luglio 1997 il giudice di pace Liliana Iappelli ha dimostrato di ritenere incostituzionale il decreto con il quale lo scorso anno il Governo ha bloccato il pagamento degli interessi sui debiti, depositando un'ordinanza di rimessione alla Corte co-

stituzionale delle norme che sospendono il pagamento degli interessi ai creditori,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga ormai urgente ed improcrastinabile intervenire per tutelare i diritti dei creditori del comune di Napoli, sospendendo, in via cautelativa la vendita della Gesac alla Baa;

se non si consideri necessario disporre un'inchiesta al fine di far luce sull'intera vicenda;

se non si giudichi opportuno riesaminare il decreto con cui è stato bloccato il pagamento degli interessi sui debiti, che costringe i creditori degli enti in dissesto a perdere denaro in favore della pubblica amministrazione e a concorrere in tal modo alle spese pubbliche.

(4-07291)

(30 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'operazione di alienazione dei beni patrimoniali – da realizzarsi, nel caso di comuni in stato di dissesto, a cura dell'organo straordinario della liquidazione – è subordinata alla procedura del piano di rilevazione dei beni.

Durante tutto il periodo che precede la definizione di tale piano e, conseguentemente, della massa passiva, l'organo straordinario non può intervenire sulla gestione dell'ente, che rimane autonoma, anche se la normativa sul dissesto pone forti limitazioni alla fase gestionale. Spetta, pertanto, all'ente dissestato procedere con estrema cautela in ogni operazione che possa alterare in modo consistente l'equilibrio finanziario nel futuro.

Circa la questione del blocco del pagamento degli interessi il comma 4 dell'articolo 81 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 – come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, che disciplina le conseguenze della dichiarazione di dissesto – prevede che, dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del piano di estinzione, i debiti insoluti non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Con sentenza n. 242 del 1994, la Corte costituzionale, in occasione di precedente questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata da un pretore di Napoli in ordine proprio al blocco degli interessi, ha precisato che la questione non è fondata, osservando che la sospensione degli interessi è meramente strumentale alla fase della liquidazione, in quanto finalizzata alla realizzazione della «par condicio creditorum» ed all'impedimento di un ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore. È stata ritenuta errata anche l'opinione del giudice rimettente circa la pretesa definitività della lamentata cristallizzazione dei crediti, in quanto rimarrebbe integra la facoltà per il creditore di richiedere gli interessi sospesi all'ente locale, una volta che quest'ultimo sia tornato «in bonis».

La Corte costituzionale si è espressa anche in merito alla formulazione dell'articolo 81, comma 4, del decreto n. 77 del 1995, prima che venisse modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336. Poichè la nuova formulazione della disposizione precedentemente contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 81 non ne ha modificato sostanzialmente il contenuto, non può che risultare confermato quanto già asserito dalla Corte in merito alla natura meramente temporanea della sospensione degli interessi.

Si osserva, infine, che la Corte costituzionale ha ritenuto la normativa sul dissesto conforme ai principi costituzionali, in considerazione della protezione assicurata ai creditori dalla presenza di un organo «super partes», che vigila sulle procedure di liquidazione, rappresentato dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, e dallo speciale contributo fornito dallo Stato, mediante la copertura dell'onere di ammortamento di uno specifico mutuo da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)

LAURO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la spiaggia di San Francesco a Forio d'Ischia rischia di sparire sopraffatta dalle mareggiate e seppellita da cumuli di carte e protocolli che negli anni non hanno mai portato a nulla;

che a protezione della famosa baia si prevedono ben undici scogliere, ma attualmente ne sono state posizionate solo dieci; manca proprio la più importante che dovrebbe «coprire» il tratto antistante la montagna;

che a causa delle mareggiate che in inverno si abbattono violente sul costone è stato danneggiato anche il ristorante «Da Nicola» di cui sono state lesionate anche le strutture portanti;

considerato:

che, nonostante il pericolo sia stato più volte segnalato, la messa in opera dell'ultimo tratto di barriera fu bloccato dal soprintendente ai beni culturali di Napoli, De Cunzio, che pose un veto ai lavori in quanto, non esistendo ancora un piano paesaggistico, si poteva alterare lo stato dei luoghi;

che la mancata realizzazione dell'ultimo tratto di scogliera è causa di grave pericolo per l'abitato costiero e per le strutture turistiche e che inoltre la mancata protezione è un ulteriore depauperamento dei beni ambientali dell'isola;

che, nonostante le più concrete motivazioni, il Ministero dei beni culturali e ambientali ha richiesto nuovamente tutta la documentazione, completa di foto, indagini idrodinamiche e relazioni circa i benefici che apporterebbe la scogliera all'ambiente,

si chiede di conoscere se non si ritenga urgente ed improcrastinabile procedere al completamento dell'opera, realizzando l'ultimo tratto di barriera che andrebbe non solo a supporto dell'opera rimanente, ma significherebbe la salvaguardia proprio di quel tratto di costa che racchiude il costone a picco sul mare.

(4-07530)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – Per la scogliera di San Francesco a Forio d'Ischia, oggetto dell'interrogazione parlamentare cui si risponde, e per quelle di Cartaromana e di Sant'Anna in comune d'Ischia, da informazioni assunte presso la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli, è emerso che sono stati presentati progetti assolutamente carenti sul piano dell'indagine paesistica, della restituzione grafica e fotografica, della documentazione e delle prove meteo-marine, tali da assicurare in merito a future e prevedibili alterazioni della costa in conseguenza dell'esecuzione delle opere.

Infatti, alla base del dissesto delle coste dell'isola d'Ischia, con la scomparsa di importanti arenili e l'erosione e frane di costoni rocciosi, vi è stata la sconsigliata realizzazione di una notevole mole di interventi e la mancanza di studi adeguati degli effetti sul contesto.

La massima attenzione è quindi necessaria per evitare che venga perpetuato un disastro ambientale di enorme portata.

La predetta Soprintendenza, interessata del resto in modo irrituale, ha restituito i progetti all'Ente proponente, che si sta attivando per adeguarli e perfezionarne le procedure, come comunicato in un recente incontro con la predetta Soprintendenza.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(13 gennaio 1998)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'Enel spa ha presentato ai comuni di Pietrastornina (Avellino), Pannarano (Benevento) e San Martino Valle Caudina (Avellino), l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, ai sensi degli articoli 7 della legge n. 1497 del 1939 e 1 della legge n. 431 del 1985 per la realizzazione dell'elettrodotto 380 KV Matera-Santa Sofia;

che il territorio di tali comuni interessato dal progetto dell'opera è sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'articolo 1, lettera f) della legge n. 431 del 1985, in quanto dichiarato parco naturale regionale ai sensi della legge regionale n. 33 del 1993 e del decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 5568 del 1995;

considerato:

che l'opera è fortemente osteggiata dalle popolazioni e dalle amministrazioni locali, nonchè dalle associazioni ambientaliste ed è ferma da circa due anni anche a causa dell'assenza del parere di compatibilità ambientale prescritto dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e dall'articolo 2 della legge n. 9 del 10 gennaio 1991;

che il tratto dell'elettrodotto oggetto dell'istanza dell'Enel rientra nel territorio del parco naturale del Partenio ed è già stato oggetto di precedente diniego del nulla osta *ex* articolo 13 della legge n. 394 del 1991, in quanto ritenuto dalla regione Campania in contrasto con le finalità del parco del Partenio,

si chiede di sapere:

se il Ministro per i beni culturali ed ambientali intenda sospendere i lavori di realizzazione dell'opera, in attesa dell'adozione dei provvedimenti autorizzatori richiesti dall'Enel;

se il Ministro dell'ambiente intenda sottoporre l'opera a valutazione di impatto ambientale o, almeno, invitare l'Enel a redigere una variante per il tratto di circa otto chilometri che interessa il perimetro del parco regionale del Partenio.

(4-05868)

(15 maggio 1997)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione di cui all'oggetto, concernente la realizzazione dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia con potenza 380 KV ed il suo impatto sul territorio, in parte tutelato, in quanto Parco regionale del Partenio, si riferisce quanto segue.

L'interrogazione, attraverso gli articolati quesiti, mira evidentemente a sollecitare il Ministero dell'ambiente ad assumere iniziative volte a prevenire le conseguenze dell'eventuale inquinamento prodotto dai campi elettromagnetici, ad accertare l'effettiva necessità dell'impianto ed a ricercare eventuali soluzioni modificative del progetto già approvato, a tutela dell'interesse della popolazione, a salvaguardia dell'area del Parco interessata dall'insediamento, a garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione e non ultimo a considerare un adeguato risarcimento per le servitù che si determineranno sui fondi attraversati.

In particolare il senatore Lubrano di Ricco chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministero interrogato al riguardo.

È necessario, in prima analisi, dire che le motivazioni dell'ENEL alla progettazione del nuovo elettrodotto attengono alla necessità del funzionamento e interconnessione della rete elettrica nazionale e scaturiscono dai principi strategici e dalle soluzioni operative indicate dal Piano Energetico Nazionale (PEN) a fronte delle esigenze energetiche del paese fino all'anno 2000. Il PEN pone, inoltre, l'obiettivo di perseguire l'equilibrio tra domanda e offerta di energia a livello interregionale.

La realizzazione del progetto in argomento si inserisce in questo contesto consentendo, tramite il collegamento dei due importanti nodi di Matera e Santa Sofia, la chiusura in direzione Est-Ovest della magliatura della rete tra Campania, Basilicata e Puglia, garantendo una maggiore

affidabilità e sicurezza dei flussi di energia in funzione delle esigenze energetiche delle regioni meridionali interessate in più occasioni da situazioni di black-out generale.

Per quanto attiene alle perplessità manifestate in ordine alla non applicazione della normativa vigente in materia di elettrodotti è doveroso ricordare che il progetto dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia a 380 KV non è soggetto a procedura di VIA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 di «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, per gli elettrodotti aerei esterni». Tale decreto, all'articolo 5, esclude l'applicabilità della disciplina agli impianti, ancorchè in attesa del definitivo decreto di autorizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, per i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica stesso, fosse conclusa la procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616.

Per l'elettrodotto in questione l'intesa Stato-Regioni (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) è stata formalizzata antecedentemente al termine ultimo prescritto e l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'opera in questione, rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici con decreto ministeriale n. 790 del 6 novembre 1992 a conclusione dell'istruttoria di rito ed a seguito dell'acquisizione della certificazione relativa all'intesa di cui sopra.

Per quanto espresso, le competenze del Ministero dell'ambiente sono escluse per questa fattispecie, tuttavia la normativa stessa prevede l'applicazione della procedura di VIA per quegli impianti che ancorchè autorizzati antecedentemente alla applicazione della norma stessa propongano modifiche sostanziali al progetto.

Bisogna comunque evidenziare che anche in assenza di procedura di VIA, per quanto espresso dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, l'impatto del nuovo elettrodotto sui luoghi interessati è stato oggetto di attenta e scrupolosa valutazione nell'ambito dell'istruttoria *ex* testo unico 1775/1933 ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale BAAAS, sin dal 1989 ha autorizzato l'esecuzione dei lavori che, dunque, riguardano un'opera approvata ed iniziata prima dell'istituzione del Parco del Partenio (Parco Naturale Regionale istituito con DPGRC 5568 del 2 giugno 1995). Tale Parco, peraltro, non è stato inserito nell'ultimo aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette del 18 dicembre 1995, per mancato inoltro della documentazione necessaria a dare corso all'istruttoria ad esso relativa. Solo recentemente, il 25 settembre 1996, questa Amministrazione ha ricevuto dalla Regione Campania la scheda di richiesta di iscrizione dell'area protetta nell'elenco ufficiale, corredata del DPGR del 2 giugno 1995 relativo a «Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco del Partenio» secondo le modalità previste all'articolo 5, comma

2, della legge n. 394 del 1991. L'istruttoria è iniziata e se ne prevede l'inserimento nell'aggiornamento del 1997.

In presenza, comunque, di una manifesta interferenza del nuovo elettrodotto con il Parco del Partenio, seppur le misure di salvaguardia del Parco sono state definite solo nel marzo del 1994 e quindi successivamente al rilascio del decreto autorizzativo, l'ENEL ha manifestato la propria disponibilità alla ricerca, intesa con tutti gli Enti interessati, di idonee soluzioni compatibili con il progetto approvato.

A tale scopo l'ENEL, in data 23 settembre 1994, ha sottoposto alla Regione Campania un nuovo tracciato, chiedendo il relativo benessere, che inciderà tutto nella sola zona «C» che è quella più estranea e meno protetta del Parco del Partenio. Peraltro, recentemente il Comitato per le aree protette, istituito con Decreto Regionale Presidenziale, ha proceduto all'audizione dei Sindaci interessati e si è riservato definitiva determinazione.

Ancora la Soprintendenza ai BAAAS di Caserta e Salerno e Avellino con note rispettivamente dell'ottobre 1996 e novembre 1996, nei prendere atto che l'elettrodotto in corso di avviata costruzione rispetta il tracciato a suo tempo previsto e che comunque trattasi di opera di interesse pubblico ed in via di completamento, ha ritenuto che non sussistano motivi ostativi alla sua realizzazione sotto l'aspetto della tutela ambientale.

Tale tracciato evita, per quanto possibile, sia le aree destinate allo sviluppo urbanistico, industriale ed artigianale, sia quelle di particolare interesse ambientale, sviluppandosi prevalentemente su terreni a destinazione agricola. Occorre ricordare che i criteri seguiti per la scelta del tracciato sono stati ritenuti validi anche dalle Regioni interessate (Campania, Basilicata e Puglia), le quali si sono espresse favorevolmente, e che l'ENEL ha adempiuto alle indicazioni e prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate all'*iter* istruttorio.

Si segnala ancora, con più stretto riferimento all'invocato diritto alla salute, che nel decreto ministeriale di autorizzazione è previsto per l'ENEL l'obbligo di osservare le prescrizioni del D.P.C.M. 23 aprile 1992 (in particolare gli articoli 4 e 5) circa l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ad alta tensione e di porre in essere tutti gli adeguamenti tecnici occorrenti.

Le norme che si è appena citato fissano i limiti massimi di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza industriale nominale e stabilisce distanze di rispetto dalle linee elettriche degli edifici adibiti ad abitazione o ad attività che comunque comportino necessità di tempi prolungati di permanenza all'esposizione.

Detti limiti sono quelli raccomandati dalla Commissione IR-PA/INIRC e sono in accordo con quelli proposti dalla CENELEC (Ente Normativo Tecnico Europeo); sulla validità di questi limiti si è espresso positivamente anche l'Istituto Superiore di Sanità sin dal 16 marzo '92, nonchè l'ICNIRC (International Committee Non Ionizing Radiation Protection).

In sostanza, i predetti organismi hanno indicato, in via cautelativa, i limiti al di sotto dei quali non è ipotizzabile alcun rischio per

la salute, limiti che risultano comunque ampiamente rispettati dall'ENEL stesso.

Inoltre il susseguirsi di manifestazioni popolari di protesta rispetto ad una sempre più pressante presenza di elettrodotti e di altre sorgenti di emissioni di onde elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche e la consapevolezza di un vuoto normativo che garantisca la tutela della salute sul breve e sul lungo periodo rispetto alle esposizioni della popolazione a detti campi, ha indotto questa Amministrazione, di concerto con il Ministero della Sanità, a istituire con decreto ministeriale 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'8 agosto 1997, un Gruppo di lavoro con il compito di predisporre una proposta governativa di disegno di legge quadro. La bozza che è stata predisposta riguarda tutte le possibili sorgenti in un arco di frequenza tra 0 Hz e 300 Ghz e un nuovo principio generale rispetto alla materia: la necessità ed urgenza di individuare valori limite ed obiettivi di qualità comprensivi delle valutazioni sul breve e sul lungo periodo improntati alla massima cautela (pur in assenza di studi scientifici certi circa il collegamento tra esposizioni a campi elettromagnetici e insorgenza di neoplasie o altre alterazioni biologiche).

Il Gruppo di lavoro ha terminato i lavori il 30 ottobre 1997 ed ha consegnato al Ministero dell'Ambiente la proposta di disegno di legge. Nei prossimi giorni il testo normativo sarà valutato dal Consiglio dei Ministri per il successivo *iter*. Infine, nessun potere e competenza ha il Ministero dell'Ambiente in ordine all'indennizzo da corrispondere per le servitù che si determineranno sui fondi attraversati.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(13 gennaio 1998)

MAGNALBÒ, BONATESTA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere se non s'intenda adottare iniziative volte allo spostamento della sede dell'ambasciata italiana da Tel Aviv a Gerusalemme.

(4-08641)

(21 novembre 1997)

RISPOSTA. – La Risoluzione delle Nazioni Unite n. 181 del 1947 prevedeva la creazione, in Palestina, di due Stati (uno ebraico, l'altro arabo) e, per la zona municipale di Gerusalemme, di un «corpus separatum» da porre, per un periodo transitorio, sotto l'amministrazione di un «Trusteeship Council».

Detta risoluzione, per quanto riguarda la creazione dello stato arabo e del «corpus separatum» a Gerusalemme, non fu poi di fatto applicata, per le note vicende intervenute al termine del mandato britannico sulla Palestina.

A conferma del mancato riconoscimento della situazione di incertezza giuridica e di divisione venutasi a creare, la maggior parte dei membri della Comunità internazionale si astenne dall'istituire proprie ambasciate a Gerusalemme. In particolare, dopo l'occupazione del settore orientale della città ad opera di Israele nel 1967, solo due Paesi hanno ivi mantenuto la propria rappresentanza diplomatica (Honduras e Costa Rica).

Da allora ad oggi la situazione non è mutata e non si ritiene che essa sia destinata a cambiare quantomeno in un futuro prevedibile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(9 gennaio 1998)

MEDURI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nei giorni scorsi la pretura di Reggio Calabria ha disposto il sequestro dell'edificio scolastico che ospita, a Reggio Calabria, il liceo classico «T. Campanella»;

che solo l'altro ieri – 6 ottobre 1997 – la scuola, smembrata e divisa in vari locali l'uno distante dall'altro e con turni mattutini e pomeridiani, ha iniziato le lezioni;

che è in corso una *querelle* tra il sindaco Falcomatà ed il rettore dell'università (entrambi pidiessini!) con palleggiamenti di responsabilità;

che allo scrivente, genitore di uno studente liceale, durante un'assemblea tenuta all'interno della scuola, è stato dato di sapere che già dal mese di aprile del 1997 l'autorità giudiziaria aveva avvertito la scuola ed il sindaco circa l'inagibilità dei locali del liceo classico, invitando l'autorità preposta ad operare di guisa che fossero prontamente rimossi i motivi di inagibilità;

che, ciononostante, il sindaco Falcomatà e la sua giunta comunale, con in testa l'assessore alla pubblica istruzione, hanno fatto «orecchie da mercante» facendo infruttuosamente trascorrere molti mesi, compresi quelli estivi nei quali la scuola è notoriamente chiusa, senza disporre gli interventi richiesti;

che il comportamento omissivo del sindaco Falcomatà e della sua giunta municipale ha creato gravissimo danno alla popolazione studentesca, alle famiglie interessate, alla scuola, alla cultura ed alle stesse casse comunali,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire, magari nominando una commissione d'inchiesta, di cui facciano parte dei rappresentanti dei due Ministeri, che faccia luce piena sulle responsabilità di persone ed istituzioni in ordine alla avvenuta chiusura per sequestro dei locali della scuola di via Campanella;

se i Ministri in indirizzo, oltre ed indipendentemente dall'accertamento di eventuali responsabilità penali di amministratori o amministrativi, non ritengano di dover chiedere al sindaco di Reggio, che – ad avviso dell'interrogante – avrebbe fatto bene a dimettersi, almeno, l'immediato ritiro della delega all'assessore comunale alla pubblica istruzione.
(4-07967)

(9 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con ordinanza del 30 ottobre scorso, notificata all'amministrazione interessata, il 3 novembre, il tribunale della libertà di Reggio Calabria – in accoglimento dell'appello presentato dal sindaco di quella città contro l'ordinanza del giudice per l'indagine preliminare di rigetto di precedente analoga istanza – ha disposto il dissequestro dei locali del liceo classico «Tommaso Campanella».

È stato possibile, in tal modo, avviare, presso tale istituto, i lavori di ristrutturazione richiesti dall'ispettorato sanitario dell'A.S.L. n. 11, che dovrebbero essere completati entro qualche settimana.

Nel frattempo, gli allievi dell'istituto da circa un mese hanno ripreso le lezioni in quattro sedi diverse.

Eventuali responsabilità personali nella vicenda ormai avviata a soluzione potranno emergere nel procedimento penale, attualmente in corso a carico di ignoti, nell'ambito del quale era stata adottata la misura cautelare di sequestro dell'istituto.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)

MURINEDDU. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il comma 2 dell'articolo 100 della Costituzione stabilisce che la Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

che nel settembre 1994 l'Unione italiana ciechi erogava, attingendola dal capitolo 40 «rimborsi diversi» e dal capitolo 63 «anticipazioni diverse» del bilancio della sede centrale, la somma di lire 200.000.000 alla Cosoca arl;

che la Cosoca arl (Cooperativa di solidarietà campana) è una società iscritta nel registro delle imprese presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), avente ad oggetto sociale il trasporto di merci conto terzi e relativa consegna a domicilio di libri, elenchi telefonici, dischi, materiale fotografico, plichi, colli di varia natura e beni di largo consumo;

che il presidente della Cosoca è dal 1981 il professor Tommaso Daniele; l'ultima conferma nella carica è avvenuta il 12 novembre 1994;

che il professor Tommaso Daniele è anche il presidente nazionale dell'UIC, finanziata dallo Stato con legge n. 24 del 1996 per lire 4.000 milioni annui; con legge n. 221 del 1995 per lire 5.000 milioni annui; con legge n. 379 del 1993 per lire 2.500 milioni annui; il presidente della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita di Monza», finanziata dallo Stato con legge n. 52 del 1994 per lire 5.000 milioni annui; il presidente dell'UNIVOC, destinataria di possibili contributi avendone fatta richiesta ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266; il direttore responsabile della stampa associativa, finanziata dallo Stato per lire 1.000 milioni per il 1994 e lire 950 milioni a decorrere dal 1995 con decreto-legge del 28 dicembre 1994, n. 723, più volte reiterato,

si chiede di sapere:

se in un'associazione che si definisce democratica non appaia quanto meno democraticamente singolare la concentrazione nella stessa persona dell'incarico di presidente di tutti gli enti richiamati, tutti tra di loro collegati da intrecciati interessi;

se risulti che la Corte dei conti intenda richiedere all'UIC-sede centrale di Roma ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia sulla gestione e sulle spese imputate al capitolo 40 «rimborsi diversi» e al capitolo 63 «anticipazioni diverse» del conto consuntivo 1994 della Unione italiana ciechi;

se il Ministro dell'interno non intenda predisporre un'ispezione presso la sede centrale per verificare la correttezza e la regolarità della gestione dell'Unione italiana ciechi dal 1990 (anno in cui i mezzi finanziari comunque di provenienza pubblica avevano ampiamente superato quelli di cui l'ente poteva disporre quando era pubblico) ad oggi sull'effettivo utilizzo delle somme erogate dallo Stato per fini istituzionali;

se non si ravvisi un «conflitto di interessi» nel fatto richiamato di erogazione di somme di denaro a favore della Cosoca arl, posto che il professor Tommaso Daniele riassume in sé contemporaneamente l'incarico di presidente nazionale dell'UIC, ente erogante, e quello di presidente della Cosoca arl, società privata destinataria del finanziamento.

(4-03919)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Le situazioni segnalate concernenti la concentrazione nella persona dell'attuale presidente dell'Unione italiana ciechi di alcune cariche, sia interne che esterne all'associazione, una serie di rapporti di dare e di avere tra l'U.I.C. ed altri organismi, per lo più creati su iniziativa della prima, e un insieme di consistenti contribuzioni statali in favore di tali enti, corrispondono in gran parte al vero.

Quanto ai dubbi di legittimità e di opportunità sollevati al riguardo dall'onorevole interrogante, e in certa misura fatti propri e sviluppati dall'Amministrazione che, come è noto, ha – ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990 – compiti di vigilanza sull'Unione italiana ciechi, peraltro non ancora disciplinati da norme specifiche, si è ritenuto di richiedere il parere del Consiglio di Stato, l'11 giugno 1997, anche in riferimento a specifiche disposizioni dello Statuto dell'U.I.C..

Al riguardo, l'organo consultivo ha emesso il parere n.1399 in data 27 agosto 1997, nel quale ha condiviso le perplessità esternate dall'Amministrazione, rappresentando nel contempo l'esigenza di un intervento dell'Autorità vigilante, con la collaborazione degli enti interessati, inteso a rimuovere le cause delle possibili disfunzioni.

In tal senso è stato rivolto al Presidente dell'Unione italiana ciechi, con lettera del 30 ottobre 1997, un invito formale ad assumere, con la massima sollecitudine consentita, ogni possibile iniziativa.

Per ciò che concerne gli altri quesiti formulati nell'interrogazione si aggiunge che circa le modalità del controllo esercitato sull'U.I.C. in modo autonomo dalla Corte dei conti in conformità alla legge 21 marzo 1958, n. 259, non si ha alcun elemento da fornire; quanto alla prospettata ispezione presso la sede centrale dell'U.I.C. da parte del Ministero, si richiama quanto già accennato in relazione alla mancanza di specifiche norme sulla vigilanza, genericamente attribuita al medesimo, e quindi di poteri in ordine all'iniziativa auspicata.

Si precisa comunque, a quest'ultimo proposito, che l'Amministrazione continuerà a richiedere all'U.I.C. ogni elemento conoscitivo, ritenuto necessario, sulla sua attività e ad esaminare, in particolare, in collaborazione con il Ministero del tesoro, i bilanci annuali elaborati dalla sede centrale.

Ciò nelle more di nuove specifiche norme sulla vigilanza, auspicata dalla Corte dei conti e dallo stesso Consiglio di Stato nel parere sopra menzionato, di cui è in via di definizione uno schema da parte della Direzione generale dei servizi civili.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(12 gennaio 1998)

PASTORE. – *Al Ministro dei beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici d'Abruzzo ha disposto lo scorso 28 novembre, con provvedimento d'urgenza, la chiusura della «Casa D'Annunzio» sita in Pescara, corso Manthoné, per motivi di sicurezza;

che la suddetta «Casa D'Annunzio» è monumento nazionale in quanto sede del museo che raccoglie i cimeli di Gabriele D'Annunzio e della biblioteca annessa;

che tale museo è meta di visite scolastiche programmate nell'ambito dell'attività didattica delle locali scuole medie inferiori e superiori

nonchè di studiosi di D'Annunzio e di turisti in transito nella città di Pescara;

che la disposizione di chiusura è stata emanata dalla soprintendenza a seguito dell'esecuzione di prove di carico sui solai che hanno messo in evidenza lo stato precario dei medesimi;

che per il ripristino delle condizioni preesistenti, tali da rendere possibile l'accesso ai visitatori, la soprintendenza prevede lavori da svolgersi per un periodo di almeno quattro mesi;

che la chiusura del museo arreca sicuramente un danno all'immagine della città di Pescara come luogo di nascita di Gabriele D'Annunzio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione sopra descritta e quali provvedimenti ritenga di adottare per sopperire alle disfunzioni sopra indicate.

(4-08751)

(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellata la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, si riferisce quanto segue.

Nel corso di alcuni lavori di ordinaria manutenzione nei locali al piano terra dell'immobile in oggetto, senza alcun segnale premonitore, si è accertato lo stato di grave dissesto statico in cui versano i solai in ferro a causa di un accelerato processo corrosivo delle travi portanti.

Tale situazione veniva successivamente riscontrata anche alle travi di solaio dei locali del secondo piano.

Il direttore dei lavori in corso, ritenendo che non sussistevano tutte le necessarie condizioni di sicurezza per il personale in servizio ed i visitatori, informava il Soprintendente di quanto riscontrato.

Le risultanze della relazione redatta, per conto della Soprintendenza, dal professor ingegner A. Salvatori, docente di scienze delle costruzioni presso le Università dell'Aquila e di Pescara, rilevavano il grave stato di pericolosità per l'incolumità pubblica conseguente al pessimo stato di conservazione dei solai della Casa – Museo di Gabriele D'Annunzio.

Il Soprintendente, in seguito a tale relazione e in virtù delle recenti normative in materia di sicurezza, con nota n.46648 del 28 novembre 1997, disponeva l'immediata chiusura temporanea del Museo e provvedeva, inoltre, ad affidare alla Labortec srl di Pescara l'esecuzione di ulteriori accertamenti con prove di carico sui solai stessi.

A seguito delle risultanze di tali prove strumentali si valuterà il danno effettivo e si potrà conoscere il tipo di intervento di consolidamento strutturale da effettuare, le somme necessarie ed il tempo occorrente per la realizzazione dei lavori.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(13 gennaio 1998)

PIERONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il settore dell'informazione nel Mezzogiorno è in mano a pochi editori che gestiscono i quotidiani locali e le piccole reti televisive;

che i grandi quotidiani nazionali ricoprono solo alcune aree del Mezzogiorno con delle pagine locali e quindi i quotidiani pubblicati localmente sono molto richiesti;

che i tre maggiori quotidiani siciliani («La Sicilia», «La Gazzetta del Sud», «Il Giornale di Sicilia»), «Il Mattino di Napoli» e la pugliese «Gazzetta del Mezzogiorno» hanno come unica concessionaria di pubblicità la «Publi Kompass»;

che da quanto sopra esposto si evince che nelle regioni del Mezzogiorno non solo è presente un monopolio dell'informazione ma anche una concentrazione pubblicitaria, un duopolio evidente soprattutto in Sicilia,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni degli interrogati;

se non si ritenga necessario attivare iniziative volte a salvaguardare il pluralismo dell'informazione nel Mezzogiorno;

quali iniziative si intenda attivare per garantire il «pluralismo delle voci» nelle regioni più depresse del nostro paese e nelle regioni che più necessitano di garanzie democratiche;

se non si ritenga necessario sollecitare l'intervento del garante per l'editoria e la radiodiffusione e dell'Autorità *antitrust*.

(4-04640)

(27 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, nella quale l'onorevole interrogante chiede valutazioni del Governo in merito ad una presunta posizione dominante in Sicilia e nel Mezzogiorno da parte della Società Publikompass, società di gestione di pubblicità su quotidiani, emittenti televisive private e periodici di ogni genere, si fa presente quanto segue.

Ai sensi della legge n. 287 del 1990, concernente norme per la tutela della concorrenza e del mercato, sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia l'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria hanno espresso il proprio parere in merito all'attività della società denunciante Ediservice, che edita in Sicilia il periodico settimanale «Il Settimanale – Sicilia Imprenditoriale».

Entrambe le Autorità non hanno ravvisato nell'attività della concessionaria di pubblicità Publikompass comportamenti abusivi o lesivi della concorrenza.

Si fa presente infine che, secondo quanto comunicato dal Consiglio di Stato, risulta pendente presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima – il ricorso n. 8435/97, depositato in data 20 giugno 1997, proposto dalla Ediservice srl nei confronti dell'Autorità

garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, della Publikompass spa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
PARISI

(7 gennaio 1998)

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* – Premesso:

che sulla costa del mare Adriatico si evidenziano tutti i sintomi di una gravissima crisi ecologica in particolare l'espansione incontenibile del fenomeno delle mucillagini, la devastante fioritura algale, le biotossine nei molluschi che li rendono pericolosi per il consumo, fenomeni di anossia con improvvise morie di pesci e crostacei;

che quanto sta avvenendo è di estrema gravità per i suoi effetti economici: vi è ormai crisi nel settore della piccola pesca, di rilevante portata occupazionale, della mitilicoltura nonché delle attività turistiche;

che i fenomeni oggetto della presente interrogazione gettano ombre cupe sulle speranze di recupero del bacino dell'Adriatico: è a rischio una delle risorse ambientali di rilevanza continentale, anche perchè non si apprezzano interventi minimamente significativi a monte, nelle attività produttive dell'entroterra, al fine di limitarne il devastante impatto,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti indifferibili il Governo intenda assumere per approntare interventi efficaci volti ad affrontare la crisi nel suo insieme;

quali misure urgenti intenda varare per venire incontro alle difficoltà economiche delle categorie e delle regioni interessate.

(4-07447)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Il fenomeno delle mucillagini è stato descritto per la prima volta nel 1729, successivamente a fine dell'800 e recentemente a partire dagli anni '50, in periodi quindi nei quali l'Alto Adriatico non riceveva dai fiumi i carichi inquinanti ascrivibili agli insediamenti civili, industriali ed agli allevamenti zootecnici nelle dimensioni attuali sia in termini quantitativi che qualitativi.

Ciò, tuttavia, non significa che tali immissioni in mare non influenzano l'avvio delle proliferazioni mucillaginose, come del resto sembrerebbe dai dati scientifici a tutt'oggi raccolti.

Va subito precisato che l'Alto Adriatico è soggetto a due fenomeni negativi dovuti a fattori biofisici, chimici e climatici: la proliferazione algale e lo sviluppo di mucillagini.

Il primo fenomeno è dovuto alla quantità di inquinanti immessi in mare attraverso scarichi e corsi fluviali; in particolare, per quanto attiene il fosforo e l'ozono, l'effetto di eutrofizzazione dovuto a questa fertilizzazione del mare provoca sviluppo massiccio di alghe la cui successiva decomposizione consuma ossigeno, provocando ipossia/anossia sul fondo marino con rischio di moria di pesci.

Il secondo fenomeno, invece, non sembra dipendere direttamente da scarichi o immissioni fluviali ma da altri fattori.

La ricerca sull'argomento si è mobilitata a partire dagli anni '90, avviando alcuni Programmi nazionali (PRISMA 1) ed internazionali (ELNA, MARE, PALOMA), dai quali non è emerso con chiarezza quali siano i fattori scatenanti, pur avendo individuato in alcuni microinquinanti e nel rapporto squilibrato azoto/fosforo le cause favorevoli l'insorgenza di «stress» cellulare, condizione biologica che determina la produzione di polisaccaridi da parte di organismi unicellulari (batteri e micro-alghe).

Si può invece affermare con maggiore cognizione che una condizione necessaria per innescare il fenomeno delle mucillagini è attribuibile alla mancanza di circolazione delle acque nel periodo estivo, che rimangono per lunghi periodi nel bacino settentrionale, unitamente a condizioni di marcata stratificazione termocline in assenza di forti rimescolamenti.

A tale situazione negli ultimi anni si è cercato di far fronte predisponendo alcuni interventi correttivi consistenti in:

- riduzione di fosforo nei detersivi;
- impiego di tecnologie depurative avanzate per l'abbattimento del fosforo;
- predisposizione di interventi normativi nel settore agro-zoo-tecnico finalizzato all'ottimizzazione dell'uso dei fertilizzanti.

I risultati ottenuti da tali interventi sono stati incoraggianti anche se ben lungi da una soluzione del problema. Ciò è confermato dalla minore incidenza negli ultimi anni delle fioriture algali, a conferma del fatto che attraverso l'adozione di misure di contenimento dei fenomeni inquinanti di provenienza tellurica è possibile migliorare la qualità delle acque marine costiere.

In questo senso il mancato risanamento dei bacini fluviali, dovuto alla carenza numerica e qualitativa degli impianti di depurazione, non ha consentito di conseguire risultati più significativi.

Per quanto attiene le attività di ricerca nel mare Adriatico di cui già anticipato e che si sono avviate già a partire dal 1990 con l'Autorità per l'Adriatico, si registra un risultato modesto, in termini di acquisizione di conoscenze scientifiche, a fronte dell'impegno finanziario assunto. Tali risorse sono state e sono ancora gestite dal Ministero dell'università, nonostante con la soppressione dell'Autorità per l'Adriatico avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 1994, venisse disposto che le medesime, unitamente al complesso gestionale e di coordinamento scientifico, dovessero essere trasferite al Ministero dell'Ambiente ed all'ANPA-ICRAM.

Di recente il Ministero dell'Ambiente ha proposto al Ministero dell'università e della ricerca scientifica la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto ai fini della definizione delle priorità di ricerca in materia di tutela e difesa degli ecosistemi marini, da sostenersi e finanziarsi.

Nell'attesa di una azione congiunta nell'indirizzo sopra specificato, non può tuttavia che auspicarsi che il Parlamento in occasione delle definizioni degli strumenti finanziari per il 1998 assegni specifiche risorse al Ministero dell'Ambiente, perchè possano riprendersi attività di monitoraggio e di controllo dei fenomeni di eutrofizzazione e di presenze di mucillagini in Adriatico da parte dell'ICRAM, i cui organi direttivi sono stati di recente ricostituiti. Ciò anche in quanto i citati eventi interferiscono nocivamente sulla correntezza delle attività di pesca nell'area, causando alle categorie interessate danni economici imputati all'inquinamento delle acque del mare anche se tuttora ne è difficilmente dimostrabile la quantizzazione.

Detto programma, anche se collegato al programma di monitoraggio marino finalizzato al controllo costante della qualità delle acque costiere, avviato dall'Ispettorato centrale difesa mare con le regioni marine costiere, deve avere autonomo sviluppo ed attuazione, mirando a specifiche risposte. Esso necessita pertanto di finanziamento «ad hoc», non possibile oggi con le attuali dotazioni di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(22 dicembre 1997)

RUSSO SPENA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno e di grazia e giustizia. – Premesso:

che per la terza legislatura consecutiva si è costretti, in assenza di una risposta da parte del Governo, a ripresentare una interrogazione sulla violenta repressione contro i lavoratori edili avvenuta a Roma il 9 ottobre 1963. Molti di questi lavoratori attendono di essere risarciti sia sul piano morale che materiale per quell'episodio che a molti di loro costò il carcere o la perdita del posto di lavoro;

che rispetto alla versione ufficiale sono infatti in questo anno trapelate informazioni che dimostrano che l'iniziativa della polizia fu decisa scientificamente da una struttura clandestina, probabilmente la Gladio;

che di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 infatti un ex generale del SID affermò che uno dei primi interventi-esercitazione di una struttura parallela e clandestina dei servizi segreti fu rappresentato dalla violenta repressione della manifestazione degli edili a Roma del 9 ottobre 1963;

che l'alto ufficiale in questione è il generale Nicola Falde e che, negli anni in cui ha indagato la Commissione d'inchiesta sulla P2 non era ancora nota l'esistenza della struttura Gladio;

che solamente adesso è possibile dedurre che quella struttura parallela e clandestina, che entrò in funzione contro gli scioperanti nell'autunno del 1963 a Roma, era appunto Gladio;

che infatti la costituzione di questa struttura clandestina è da darsi negli anni 1957-59: all'epoca dei fatti in questione essa era nel pieno delle sue attività;

che secondo il racconto dell'alto ufficiale «misteriosi» personaggi in tuta mimetica, armati di bastoni e pietre, aggredirono violentemente, in pieno centro di Roma, il corteo pacifico e di massa (erano 50.000) dei lavoratori dell'edilizia;

che tra piazza Venezia e piazza Santi Apostoli la città venne messa a soqquadro: bus rovesciati e dati alle fiamme insieme a decine di auto e a qualche filobus, vetrine mandate in frantumi, veri e propri pestaggi di lavoratori e cittadini inermi. Centinaia di operai vennero caricati sui cellulari, riempiti di botte e tratti in arresto. Successivamente molti di loro vennero processati e condannati, alcuni a pene severissime; altri, segnalati e schedati, persero il posto di lavoro;

che il Governo, il Ministero dell'interno e la maggior parte dei *mass media* imputarono la colpa degli incidenti ai lavoratori, ai comunisti e alla CGIL, tutti accomunati da un supposto piano eversivo; ma l'eversione stava altrove. Gli uomini di un organismo «parallelo», secondo la versione dell'ex generale del SID, erano stati fatti affluire a Roma ed erano stati dislocati nei dintorni di piazza Santi Apostoli. Qui, in un cortile di un palazzo e in alcuni appartamenti, tutti avevano ricevuto e indossato tute mimetiche e divise della polizia. Al momento in cui il corteo degli edili stava per raggiungere piazza Santi Apostoli, gli uomini della Gladio entrarono in azione, lanciando da prima pietre sui lavoratori creando fra loro scompiglio, poi aggredendoli con mazze e randelli;

che una delle pagine più terribili della nostra Repubblica era stata scritta e pianificata a tavolino da alti ufficiali e potere politico. Centinaia di lavoratori persero il posto di lavoro o furono passati sotto le mani dei mazzieri della Gladio semplicemente perchè esercitavano i diritti costituzionali di sciopero e di manifestazione. Uomini del Governo e poteri illegali dello Stato tramarono contro la Costituzione e la democrazia programmando scientificamente una repressione antioperaia ed istituendo strutture occulte con il fine dichiarato di servire le classi dominanti e impedire il consolidamento e l'avanzamento della sinistra e del movimento dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se risulti che la struttura «Gladio» non sia stata responsabile della terribile repressione di piazza che si scatenò in tutta Roma nella giornata del 9 ottobre 1993, e se non si ritenga che tale iniziativa si sia collocata al di fuori della legge e della Costituzione;

se non si ritenga di rendere pubblica al Parlamento la documentazione esistente sulla repressione del corteo degli edili e in particolare le disposizioni del Presidente del Consiglio *pro tempore* sull'effettuazione della stessa;

se non si ritenga necessario e doveroso procedere all'immediata riabilitazione giuridica di quei lavoratori che pagarono con la galera il fatto di aver voluto esercitare diritti costituzionali che personaggi e strutture occulte ritenevano lesivi della *status quo*;

se non si ritenga di dover risarcire anche economicamente quei lavoratori che vennero usati da cavia dai mazzieri del SID parallelo, di cui alcuni resi invalidi permanenti, con idonee iniziative che rendano giustizia a persone che hanno pagato sulla propria pelle i piani di chi cospirò contro la democrazia e la Costituzione.

(4-00255)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Agli atti della Questura di Roma risulta che il 9 ottobre 1963 si svolse effettivamente in Piazza Santi Apostoli una manifestazione di lavoratori edili, degenerata in gravissimi incidenti: 33 persone furono trattate in arresto e 462 accompagnate negli uffici di polizia per l'identificazione.

Il fatto fu oggetto di un circostanziato rapporto inoltrato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma.

Le indagini, espletate nell'ambito dei procedimenti penali n. 18021/94R e n. 19986/91R.G. , pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma ed entrambi pertinenti all'organizzazione «Stay Behind/Gladio», hanno consentito di accertare che tra gli arrestati ed i fermati per gli incidenti della manifestazione non vi erano persone presenti negli elenchi degli aderenti a tale struttura.

Non sono inoltre emersi elementi dai quali possa arguirsi che personale dipendente dalla Sezione SAD del SIFAR sia stato impiegato nella provocazione dell'intervento di polizia, cui viene fatto riferimento.

Il 15 luglio 1996, i magistrati titolari delle indagini hanno depositato, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, una richiesta di rinvio a giudizio dell'ammiraglio Fulvio Martini, già direttore del SISMI, del generale Paolo Inzerilli, già Capo di Stato maggiore del SISMI e dell'Ammiraglio Invernizzi, ultimo Direttore della VII Divisione, ritenuti responsabili di falso materiale, falso ideologico e soppressione di documentazione concernente la sicurezza dello Stato.

In essa nessun rilievo penale viene mosso in ordine alla citata manifestazione.

Gli elementi raccolti circa le relazioni tra i Servizi statunitensi e italiani sono stati anche portati a conoscenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sulle cause della mancata individuazione degli autori delle stragi.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a ricostruire struttura e modalità d'impiego (sempre entro i limiti di possibile rilevanza

penale) dei Nuclei di guerriglia che risultano esser stati costituiti nell'ambito SETAF e destinati a operare nel nostro Paese.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(12 gennaio 1998)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, in relazione agli elementi emersi dalla trasmissione televisiva del 3 luglio 1997 sulla seconda rete della RAI, relativa alla vicenda della caduta del DC 9 ad Ustica, se risponda al vero:

che in Sardegna fossero presenti all'epoca della caduta del DC 9 Itavia numerosi militari libici tra cui una cinquantina che venivano addestrati all'uso di aerei radio-bersaglio (*remoted piloted vehicles*) e che veniva utilizzata la base (eliporto) di San Lorenzo;

che come è stato affermato da alcuni sottufficiali che hanno effettuato il recupero naufraghi, tra i corpi ve ne fossero alcuni quasi intatti come testimonierebbero fotografie mostrate anche in televisione;

perchè fino ad oggi non sia mai stata resa nota la presenza di personale libico in addestramento in Sardegna, tenuto conto che tra l'altro questo fatto comportava anche l'addestramento all'impiego di aerei libici (e ciò anche in rapporto all'aereo libico caduto sulla Sila),

si chiede di conoscere, in particolare:

quanto personale libico e di che tipo sia stato addestrato in Sardegna e in altre basi italiane;

quali aeromobili libici abbiano operato, o comunque sostato nelle nostre basi;

quali compiti svolgesse l'Aeronautica italiana nei riguardi dei libici;

quali aeroporti ed eliporti siano stati utilizzati;

quanti lanci siano stati effettuati e in particolare se siano stati effettuati lanci il 27 giugno 1980,

si chiede infine di conoscere se tutte le fotografie mostrate nella trasmissione siano state inviate alla magistratura e alla Commissione stragi anche per chiarire quanti sono stati i corpi recuperati e quali fossero le condizioni dei corpi stessi, ciò tenuto anche conto del limitatissimo numero di autopsie che sembra siano state effettuate (7 o 8).

(4-07166)

(22 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentando anzitutto che nell'ambito del procedimento penale n. 527/8A A G.I. (strage di Ustica) tutta la documentazione di interesse, in rapporto ai quesiti posti dall'interrogante, è stata acquisita dall'Autorità Giudiziaria alla quale è sempre stato fornito ogni contributo informativo e documentale di possibile utilità.

Ciò premesso per quanto riscontrabile dagli atti ancora disponibili, si fa presente quanto in appresso.

Non risulta che sia stata svolta attività addestrativa a favore di personale libico da parte dell'Aeronautica Italiana. La presenza di personale libico presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra va considerata nell'ambito dell'acquisto, da parte del Governo libico nel 1978, dalla Società Meteor di Monfalcone, di 3 sistemi Andromeda equipaggiati con radiobersagli tipo Mirach 70 e 100.

Nel predetto contratto era previsto per il personale libico un corso tecnico pratico presso lo stabilimento della Meteor di Monfalcone ed un corso operativo rivolto ad addestrare all'impiego pratico dei radiobersagli, con l'esecuzione di lanci addestrativi e l'assistenza di personale istruttore della Meteor.

Per la esecuzione dei lanci addestrativi presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra fu stipulata, nel 1979, una convenzione tra i Governi italiano e libico nell'ambito della quale personale libico, addestrato dalla Meteor, ha svolto attività di lancio di radiobersagli nei seguenti giorni del 1979: 10 maggio; 18 settembre; 4, 5, 9, 30 ottobre; 6, 13 novembre.

Circa la presenza di aeromobili libici su aeroporti italiani dall'esigua documentazione tuttora disponibile risulta che velivoli da trasporto libici (tipo C-130) avrebbero fatto scalo presso l'aeroporto civile di Venezia - Tessera per essere sottoposti a revisione presso la ditta «Aeronavali», mentre altri velivoli ed elicotteri-civili/militari libici avrebbero effettuato atterraggi e scali tecnici sugli aeroporti di Cagliari-Elmas, Alghero e Napoli-Capodichino.

Infine, per quanto attiene alle foto mandate in onda durante la trasmissione citata dall'onorevole interrogante, si ritiene che sarà la stessa Autorità inquirente ad acquisire presso l'Ente radiotelevisivo interessato detto materiale fotografico, qualora lo stesso sia rilevante per le indagini.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(12 gennaio 1998)

RUSSO SPENA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere, premesso che il TAR del Lazio ha di fatto annullato, accogliendo un ricorso della Federcaccia, parte del decreto istitutivo del Parco nazionale del Pollino, tra Basilicata e Calabria, se il Ministro in indirizzo ritenga di emanare un'ordinanza al fine di bloccare i danni provocati dalla sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio (settembre 1997).

(4-07844)

(1° ottobre 1997)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione di cui all'oggetto, riguardante la pronuncia del TAR del Lazio relativa all'annullamento parziale

del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco nazionale del Pollino, si riferisce quanto segue.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione 2^a-bis n. 1434 del 1997 dispone l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993 e della cartografia allo stesso allegata, «nella parte in cui individua le tipologie delle aree del Parco nazionale del Pollino ricadenti nei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papisidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro».

Il predetto annullamento è stato disposto per difetto di adeguata motivazione, in ordine al mancato accoglimento delle richieste di alcuni comuni ricadenti nella parte calabra del Parco, richieste fatte proprie dalla Regione Calabria con delibera di giunta.

La suddetta sentenza ha prodotto una grave incertezza interpretativa sull'applicazione o meno delle misure di salvaguardia nelle aree del parco ricadenti nei comuni suindicati; infatti il venire meno delle misure di salvaguardia avrebbe comportato un grave nocumento in aree di grandissima rilevanza naturalistica, paesaggistica e culturale che l'istituzione dell'area naturale protetta ha inteso tutelare. Pertanto, nelle more del nuovo provvedimento di ripermimetrazione del Parco, il Ministro dell'Ambiente ha emanato l'ordinanza n. 651 il 24 settembre 1997 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 il 14 ottobre 1997 con la quale sono state vietate fino al 30 novembre una serie di attività.

L'Amministrazione ha, quindi, avviato il nuovo procedimento di ripermimetrazione del Parco Nazionale del Pollino limitatamente alle aree dei Comuni interessati dalla sentenza del TAR.

Sono state utilizzate in un esame comparato le seguenti informazioni:

- perimetrazioni e zonizzazione del Parco Nazionale precedentemente vigenti;
- distribuzione dei siti di importanza comunitaria identificati nell'area nel corso del progetto «Bioitaly» del Ministero dell'Ambiente, (tali siti sono stati individuati e comunicati alla Regione Calabria);
- le cartografie e la relazione tecnica del lavoro realizzato dal WWF Italia nel 1995 «Azioni sui nuovi parchi nazionali in Italia meridionale, Parco del Pollino» nell'ambito del Programma azione urgente per le aree protette in Italia.

A seguito dell'esame del citato materiale è stata individuata una possibile proposta di ripermimetrazione che tiene conto da una parte delle esigenze manifestate dai singoli comuni e dall'altra dei valori naturalistici presenti, la cui tutela all'interno dell'area protetta è da considerarsi irrinunciabile. Ogni Comune infatti ha esposto le motivazioni che hanno portato alla scelta di includere o escludere nel parco nazionale le aree interessate.

Sulla base di tali elementi e considerato il parere della Regione Calabria, il Ministero ha proposto al Consiglio dei ministri lo schema di decreto del Presidente della Repubblica integrativo del decreto del 15 novembre 1993. Tale schema ha riconsiderato la perimetrazione

del Parco Nazionale del Pollino in conformità a quanto disposto nella suddetta sentenza del TAR del Lazio.

Il Consiglio dei ministri lo ha approvato il 14 novembre ultimo scorso e successivamente il Capo dello Stato ha firmato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1997; attualmente il provvedimento si trova presso gli organi di controllo per la registrazione per poi essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(22 dicembre 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Publikompass è una concessionaria nazionale che raccoglie la pubblicità e che ha realizzato, praticamente, una situazione di monopolio nel Mezzogiorno d'Italia, realizzando un cartello dei maggiori quotidiani dell'area;

che questa situazione può determinare non solo una lievitazione dei prezzi in rapporto ai servizi resi, ma anche il rischio che venga a mancare il pluralismo dell'informazione;

che l'editore de «Il Settimanale», pubblicato in Sicilia, ha, a suo tempo, presentato due esposti al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con i quali chiedeva che fosse avviata un'istruttoria per accertare eventuali violazioni del principio di concorrenza da parte dei tre maggiori quotidiani siciliani, tutti insieme in portafoglio ad un'unica concessionaria di pubblicità, la Publikompass;

che su questa vicenda aveva deliberato la stessa associazione siciliana della stampa nel corso del suo XXVI congresso impegnando la nuova segreteria regionale ad esprimere formale denuncia al governo dello Stato e della regione, al Garante per l'editoria e all'Autorità antitrust;

che la preoccupazione del congresso dell'Associazione era determinata dal rischio di omologazione che la gestione da parte di un'unica concessionaria degli spazi pubblicitari dei tre grandi quotidiani regionali poteva determinare, con i conseguenti rischi per la libertà di informazione;

che a tutt'oggi il Garante non ha ancora reso noto se vi sia o meno l'intenzione ad aprire l'istruttoria richiesta,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro delle comunicazioni in materia e se non si ritenga urgente ed opportuno sollecitare il Garante a rispondere nel merito di quanto sopra esposto, tenuto conto, oltre tutto, della delicatezza della questione e della necessità che, su temi importanti come quelli legati all'informazione, vi sia la massima trasparenza.

(4-07846)

(1° ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione inidacata in oggetto, nella quale l'interrogante chiede valutazioni del Governo in merito ad una presunta posizione dominante da parte della Società Publikompass, società di gestione di pubblicità su quotidiani, emittenti televisive private e periodici di ogni genere, si fa presente quanto segue.

Ai sensi della legge n. 287 del 1990, concernente norme per la tutela della concorrenza e del mercato, sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia l'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria hanno espresso il proprio parere in merito all'attività della società denunciante Ediservice, che edita in Sicilia il periodico settimanale «Il Settimanale – Sicilia Imprenditoriale».

Entambe le Autorità non hanno ravvisato nell'attività della concessionaria di pubblicità Publikompass comportamenti abusivi o lesivi della concorrenza. Il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ha inoltre precisato che le Società interessate (Ediservice e Publikompass) operano in separati ambiti di mercato nella regione siciliana (l'una nell'editoria periodica, l'altra nell'editoria quotidiana).

Per quanto riguarda poi i rischi di omologazione dell'informazione paventati si fa presente che i quotidiani serviti da Publikompass nell'area in questione hanno pubblicato il supplemento comune «Osservatorio Mezzogiorno». Si precisa che di tale supplemento è stato pubblicato nel 1995 un solo numero, nel 1996 sono stati editi quattro numeri, nel 1997 tre numeri. Si tratta di una iniziativa che i direttori dei quotidiani interessati hanno ritenuto di intraprendere per approfondire alcune tematiche in materia socio-economica presenti nel Mezzogiorno.

Si fa presente infine che, secondo quanto comunicato dal Consiglio di Stato, risulta pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima – il ricorso n. 8435 del 1997, depositato in data 20 giugno 1997, proposto dalla Ediservice S.r.l. nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, della Publikompass S.p.a.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
PARISI

(7 gennaio 1998)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nelle istruzioni per la compilazione del modello 760 il Ministero delle finanze ha fornito un'opinabile interpretazione dei costi deducibili ai fini delle imposte dirette;

che, in base a tale interpretazione, la deducibilità limitata al 50 per cento si applica anche ai costi relativi ad autovetture di società di agenzia e rappresentanza;

che le predette autovetture sono destinate ad un esclusivo utilizzo strumentale all'attività propria dell'impresa; in caso contrario, l'attività stessa non potrebbe essere realizzata,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative che prevedano la deducibilità al 100 per cento dei costi delle autovetture, come è già in vigore per agenti e rappresentanti di imprese individuali; quali iniziative immediate intenda adottare.

(4-04994)

(25 marzo 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel ritenere opinabile l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 760, in merito alla deducibilità dei costi inerenti le autovetture delle società di agenzia e di rappresentanza, chiede l'adozione di iniziative volte a prevedere la deducibilità al cento per cento di tali costi, in linea con quanto stabilito per gli agenti ed i rappresentanti che svolgono la propria attività in forma individuale.

Al riguardo si osserva che nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione 760 relativo al periodo di imposta 1996 è stato precisato che la deducibilità delle spese relative alle autovetture delle società di agenzia e rappresentanza è limitata al 50 per cento dei costi sostenuti, diversamente da quanto stabilito per gli agenti e i rappresentanti di commercio che svolgono l'attività in forma individuale, ai quali viene riconosciuta la deducibilità integrale dei medesimi costi.

Tale limitata deducibilità nei confronti dei soggetti societari discende dall'esame comparato delle disposizioni normative che attualmente disciplinano la materia (articolo 67, comma 10, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Invero, l'articolo 67, comma 10, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi prevede espressamente per gli agenti e rappresentanti di commercio l'integrale deducibilità delle spese in questione, allorchè gli stessi esercitano l'attività in forma di impresa individuale, mentre nella disposizione concernente la deducibilità delle medesime spese sostenute dalle società («secondo periodo del comma 10 del suindicato articolo 67») non risultano espressamente menzionati, tra i soggetti per i quali si ammette l'integrale deducibilità, gli agenti e rappresentanti di commercio che esercitano l'attività in forma societaria.

Stante la non espressa menzione dei soggetti societari tra quelli ammessi a godere dell'integrale deducibilità delle predette spese, ad essi risulta applicabile la regola generale sulla deduzione parziale dei costi sostenuti.

Pertanto la normativa attualmente in vigore prevede trattamenti tributari differenziati in relazione alla forma imprenditoriale assunta.

Va tuttavia rilevato che il disegno di legge collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998 prevede specifiche disposizioni volte ad eliminare tale differenziazione. Invero, l'articolo 14 di tale provvedimento, recante disposizioni tributarie in materia di veicoli, prevede, nell'ambito di una complessiva revisione delle regole concernenti la deducibilità

delle spese di acquisto, di utilizzazione e di manutenzione dei mezzi di trasporto ivi indicati, l'uniformazione del trattamento tributario delle spese di che trattasi per tutti i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza, a prescindere dalla veste giuridica da essi assunta.

Tale deducibilità viene fissata nell'ottanta per cento delle spese sostenute, in considerazione della permanente possibilità di uso promiscuo dei predetti mezzi di trasporto.

Per quel che concerne i costi di acquisizione degli autoveicoli, a seguito di specifico emendamento approvato dal Senato della Repubblica, il limite di deducibilità è elevato da lire 35.000.000 previsti per gli altri operatori economici a lire 50.000.000, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli agenti o rappresentanti di commercio.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(7 gennaio 1998)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nell'ottobre 1996 il Governo Prodi tramite il Ministero del tesoro ha stanziato 2.365 miliardi per evitare la bancarotta del Banco di Napoli che in pochi anni aveva accumulato perdite che quasi ne avevano azzerato il patrimonio (1.147 miliardi nel 1994 e 3.155 nel 1995);

che, in risposta alle polemiche che ne seguirono, venne assicurato che sprechi e privilegi sarebbero finiti;

che, invece, si viene oggi a sapere che il direttore generale dell'istituto di credito napoletano, Federico Pepe, percepisce una retribuzione annua plurimiliardaria; al *manager* del Banco di Napoli il vecchio consiglio di amministrazione ha infatti concesso 2.500 milioni l'anno per una durata di 5 anni;

che, non bastassero quei 2 miliardi e mezzo, Pepe è titolare di una assicurazione sulla vita con un premio finale di 3 miliardi e mezzo (durata sempre di 5 anni) e che inoltre ha trovato casa al modico affitto di 120 milioni l'anno, che non è ancora dato di sapere chi pagherà;

che le cose per il direttore generale del Banco di Napoli potrebbero ancora migliorare dal momento che la sua retribuzione è legata all'andamento finanziario dell'istituto di credito «naturalmente» in crescita; il contratto prevede infatti un *bonus* di 100 milioni lordi se il margine operativo di gestione raggiunge quota 530 miliardi, *bonus* che viene raddoppiato se si arriva a 685 miliardi e si triplica se si centra l'obiettivo di 840 miliardi,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per far cessare tale situazione di scandaloso privilegio che si assomma a quanto già denunciato a proposito del noto istituto di credito partenopeo.

(4-06365)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente, tra l'altro, il trattamento economico del Direttore generale del Banco di Napoli.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che nel corso della riunione dell'11 maggio 1995 il Consiglio di amministrazione del «Banco», nel deliberare la nomina del professor Pepe alla carica di Direttore generale, ha fissato le basi della relativa retribuzione, la quale è correlata anche al trattamento che il professor Pepe riceveva precedentemente presso la Banca popolare di Verona.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PINZA

(13 gennaio 1998)

SILIQVINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la sanatoria fiscale introdotta con legge n. 662 del 1996, articolo 3, commi 204 – 210, prevede la possibilità di regolare senza pene pecuniarie e soprattasse gli omessi versamenti di IVA ed imposte dirette indicati nelle dichiarazioni fiscali relative alle annualità prese in considerazione nella citata normativa;

che il principio ispiratore della sanatoria, al di là delle esigenze di cassa che ormai, purtroppo, regolano sempre più marcatamente le decisioni in materia fiscale, è stato chiaramente quello del mancato versamento delle somme dovute da parte delle imprese, preoccupante segnale di crisi di liquidità e della situazione di indebitamento da parte delle imprese italiane;

che la normativa ricordata incomprensibilmente dispone per il prossimo 30 settembre 1997 la scadenza per il versamento, in un'unica soluzione, di tutti gli importi a suo tempo non versati (con l'aggiunta di una percentuale a titolo di interessi), creando dunque una nuova difficoltà finanziaria per le imprese, tanto più che gli importi da corrispondere sono di ragguardevole rilevanza;

che appare improbabile – se non impossibile – che le imprese che scontano comunque la recessione economica di questo ultimo anno siano in grado di provvedere al versamento – in un'unica soluzione – delle somme dovute,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover disporre una rateizzazione congrua e compatibile con le risorse finanziarie delle imprese, sì da consentire alla sanatoria fiscale una applicazione effettiva e senza costringere le imprese a nuovi perniciosi indebitamenti per poter affrontare la scadenza prevista dalla normativa in oggetto.

(4-07454)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde all'onorevole interrogante ha rappresentato l'esigenza di una rateazione delle somme dovu-

te per effetto della regolarizzazione degli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e delle altre imposte, prevista dall'articolo 3, commi 204-210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di «non costringere le imprese a nuovi e perniciosi indebitamenti».

Al riguardo, si osserva che le predette disposizioni normative (commi da 204 a 210 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996), nel consentire ai contribuenti di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti di imposte mediante il pagamento delle imposte stesse e di una soprattassa in misura percentuale variabile in relazione agli anni di riferimento, hanno stabilito al 30 settembre 1997 il termine di scadenza di tali pagamenti, attribuendo così ai soggetti interessati un arco temporale sufficientemente ampio (nove mesi) per valutare l'opportunità di fruire del regime agevolativo di che trattasi.

Tuttavia, in sede di esame del disegno di legge recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» (atto Senato n. 2793-A) è stato approvato uno specifico emendamento, volto, tra l'altro, a prevedere la riapertura dei termini per la sanatoria degli omessi versamenti di che trattasi, con scadenza al 28 febbraio 1998.

Si ritiene, pertanto, che il problema sollevato nella interrogazione abbia trovato adeguata soluzione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(7 gennaio 1998)

TERRACINI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che la legge finanziaria per il 1997, a fronte dei previsti inasprimenti fiscali, attribuisce al Governo il compito di una revisione completa degli attuali estimi catastali, anche allo scopo di superare le attuali disomogeneità tra le diverse aree del paese;

che nel territorio della Liguria gli estimi catastali sono collocati da molto tempo su livelli che comportano contribuzioni fiscali notevoli, in media assai più elevate che nelle regioni confinanti;

che tale situazione rappresenta oggi un'ulteriore forte penalizzazione per le attività economiche e produttive della Liguria, con particolare riferimento – dopo gli inasprimenti previsti dalla citata legge finanziaria – per le categorie degli agricoltori, già in difficoltà per i vincoli posti dalle politiche comunitarie,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo ritengano urgente e necessario adottare al fine di evitare il protrarsi di tale situazione che tanto penalizza gli operatori economici liguri ed in particolare gli agricoltori.

(4-03892)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante, nel premettere che le notevoli retribuzioni fiscali legate agli elevati estimi catastali relativi alla Liguria penalizzano fortemente le attività economico-produttive della Regione ed in specie quelle agricole, chiede di conoscere quali provvedimenti necessari ed urgenti si intendano adottare per porre fine a tale gravosa situazione.

Al riguardo, si osserva che, per ciò che concerne il catasto dei fabbricati, lo schema di regolamento previsto dall'articolo 3, commi 154 e 155, della legge n. 662 del 1996, riguardante la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe, della qualificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonchè delle commissioni censuarie, è stato già esaminato dal Consiglio di Stato e trasmesso al Dipartimento del territorio per emendarlo nel senso richiesto dall'Organo consultivo.

In relazione, invece, al catasto dei terreni è in fase di studio un nuovo regolamento per la disciplina delle rendite agricole, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e nell'articolo 9, comma 10, della legge 26 febbraio 1994, n. 133, che prevedono non solo la definizione di nuovi criteri di classificazione e di determinazione di tali rendite che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli, ma anche l'elaborazione di nuove modalità per l'individuazione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni.

Alla stregua di quanto precede, certamente l'emanazione dei due regolamenti consentirà di superare le attuali disomogeneità degli estimi catastali, armonizzandole sia sul territorio ligure che su quello nazionale grazie all'adozione di criteri generali uniformi.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(7 gennaio 1998)

VALENTINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il sindaco di Civitavecchia (Roma), Tidei, ogni venerdì tiene una rubrica televisiva sulla emittente locale TRC dal titolo «Filo diretto con gli elettori»;

che i costi della trasmissione in questione sono interamente sostenuti dalla società Edilcaere di Cerveteri;

che tale società in ragione di un incarico affidatole direttamente dal comune di Civitavecchia sta provvedendo alla realizzazione ed alla manutenzione di opere di urbanizzazione nel quartiere San Liborio;

che veramente inammissibile appare il fatto che un'impresa che abbia rapporti di natura economico-finanziaria con il comune si faccia carico dei costi di attività politiche del sindaco;

che tale sconcertante stato di cose rivela la sussistenza di scorrette relazioni tra il sindaco Tidei e l'Edilcaere che impongono adeguati accertamenti e verifiche,

si chiede di conoscere:

quale sia l'entità delle somme corrisposte all'Edilcaere da parte del comune di Civitavecchia e se esse siano congrue rispetto alle attività svolte;

se nei pagamenti effettuati dall'Edilcaere per consentire al sindaco di Civitavecchia di tenere una sua rubrica settimanale presso l'emittente TRC non si ravvisino elementi di sospetta commistione fra interessi pubblici e privati;

se risponda al vero che i fatti in argomento sono da tempo oggetto di una indagine giudiziaria e in quale fase si trovi attualmente l'indagine in questione.

(4-07778)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. — Secondo gli elementi acquisiti, la rubrica televisiva «Filo diretto con gli elettori», tenuta saltuariamente dal sindaco di Civitavecchia, è a pagamento e svolta ad un costo di lire 400.000 per volta.

Non risponderebbe a verità che tale onere sia stato coperto dalla cooperativa Edil Caere srl. Tale cooperativa avrebbe, invece, contrattato liberamente con l'emittente TRC l'assegnazione di uno spazio pubblicitario a pagamento e, a seguito di suggerimento della rete televisiva, avrebbe semplicemente sponsorizzato una trasmissione ad alto indice di ascolto come «Filo diretto».

Chiamata, a tale proposito, in causa la stampa locale, la cooperativa Edil Caere si è ritenuta diffamata e ha presentato alla Magistratura una denuncia-querela, che è tutt'ora in corso d'esame.

Circa le opere di urbanizzazione nel quartiere San Liborio, non risultano agli atti del comune di Civitavecchia affidamenti di lavori a favore della cooperativa di produzione e lavoro Edil Caere, bensì a favore della società consortile arl San Liborio, con sede nel comune di Civitavecchia, della quale la Edil Caere fa parte.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(22 dicembre 1997)

WILDE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* — Premesso:

che in relazione alla recente carica di presidente nazionale della Lega Calcio del dottor Franco Carraro potrebbe ravvisarsi l'incompatibilità della carica per conflittualità d'interessi, visto che la sua partecipa-

zione con diritto di voto al consiglio nazionale e alla giunta esecutiva del CONI, nella qualità di membro del CIO (articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157) creerebbe di fatto una situazione ambigua, tale da consentire il ragionevole pregiudizio di un corretto esercizio delle sue funzioni;

che il CIO è una associazione internazionale *no-profit*, che persegue finalità sociali (articolo 19 della Carta Olimpica) ed ha l'obbligo istitutivo di reinvestire i ricavi netti derivanti dalle manifestazioni sportive che disciplina tra le associazioni nazionali ed internazionali che riconosce, mentre le società di calcio professionistiche non sono obbligate a reinvestire gli utili netti di gestione ma hanno l'obbligo di distribuire tra gli azionisti il dividendo deliberato (decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, poi convertito),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga tale carica legittima e regolare a tutti gli effetti di legge, visto che sulla stessa persona confluiscono interessi diametralmente opposti di evidente conflittualità, e se in tal caso per Carraro sia ravvisabile la possibilità di optare tra la carica di membro del CIO e di presidente della Lega nazionale calcio.

(4-04879)

(19 marzo 1997)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la Lega nazionale professionisti persegue finalità aventi scopo di lucro perchè le società consorziate perseguono appunto scopi di lucro (cfr. il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, convertito in legge); gli interessi della Lega sono coincidenti con quelli delle società consorziate che sono imprese secondo quanto previsto dal codice civile (articolo 2188 e seguenti); quindi il presidente della Lega, dottor Carraro ha il dovere di fare gli interessi economici delle imprese consorziate nella Lega che egli rappresenta (cfr. «La Repubblica» del 3 aprile 1997, pagina 15, sotto il titolo «Calcio in TV, la Lega alza il prezzo. No all'accordo Rai-TMC: vogliamo 100 miliardi in più»);

che il fatto che il presidente della Lega non percepisca compensi per la sua carica non è rilevante agli effetti degli interessi economici che persegue nelle sue funzioni; quindi il profilo volontaristico, come sosterebbe il dottor Carraro, delle due cariche di membro italiano del CIO e di presidente della Lega nazionale professionisti non decide a favore della compatibilità: l'incompatibilità è determinata dalle finalità istitutive delle due attività; una *profit*, l'altra *no-profit* che confluiscono interessi diametralmente opposti in capo ad una stessa persona,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo ritengano legittimi i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1997, n. 685, e 24 febbraio 1978, n. 97, con cui si è consentita la par-

tecipazione, con diritto di voto, dei membri italiani del CIO al consiglio nazionale e alla giunta esecutiva del CONI;

se esista quindi per il dottor Carraro incompatibilità morale e giuridica tra le due cariche che contemporaneamente ricopre.

(4-05257)

(9 aprile 1997)

RISPOSTA. (*) – Le interrogazioni in oggetto prospettano una possibile incompatibilità tra l'incarico di presidente della Lega calcio e quello di membro della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale del CONI, oggi rivestiti dalla medesima persona, in quanto il presidente della Lega calcio è anche membro del CIO.

Va ricordato, in proposito, che tutte le cariche di cui si parla, ed in particolare quelle che danno vita ad ulteriori incarichi di diritto, sono elettive, e sono oggi ricoperte, per volere del «mondo» dello sport, in piena conformità al disposto di legge ed ai principi organizzativi dell'ordinamento sportivo – nazionale ed internazionale – che predilige la rappresentatività dei componenti degli organi direttivi superiori, assicurando che essi siano composti da rappresentanti provenienti dai livelli inferiori; inoltre, non vi è alcuna disposizione, di legge o di regolamento, che prescriva incompatibilità tra gli incarichi indicati.

In particolare, in applicazione della attuale normativa interna, ai lavori degli organi del CONI partecipano i membri italiani (del CIO, senza che per essi sia prevista alcuna altra incompatibilità espressa, tantomeno derivante dalla presenza nei medesimi organi di componenti di quelli delle Federazioni, o di altre organizzazioni affiliate.

La composizione degli organi centrali dei CONI (Consiglio e Giunta) è integrata dalla presenza, con diritto di voto, dei membri italiani del CIO (articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426), conformemente anche all'articolo 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico il quale, alla lettera D), dispone che, indipendentemente dalla loro composizione, i Comitati nazionali debbano obbligatoriamente ricomprendere i membri del CIO, i quali debbono godere dello *status* di membri di diritto negli organismi nazionali, ed avere diritto di voto anche nei loro organi esecutivi. La norma statutaria è reiterata in maniera pressochè identica nella formulazione di cui all'articolo 32 della Carta olimpica.

In applicazione della attuale normativa interna, dunque, ai lavori degli organi CONI, che non sono qualificati dalla legge come collegi perfetti, partecipano i membri italiani del CIO, senza che per essi sia prevista alcuna incompatibilità espressa.

L'onorevole interrogante, tuttavia, evidenzia come la presenza in Consiglio e in Giunta CONI del presidente della Lega nazionale profes-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sionisti, dovuta alla circostanza che questi sia membro italiano dei CIO, potrebbe ingenerare conflitti di interesse, che egli prospetta in termini di incompatibilità.

Tuttavia, a parte che gli interessi «confliggenti» non sarebbero di natura personale del membro in questione, ma attinenti a funzioni istituzionali del componente del collegio, occorre notare che le competenze degli organi centrali CONI, anche quando attengano alla vigilanza o al controllo della complessiva attività delle Federazioni e degli organismi ad esse affiliati, possono riguardare tutte le discipline sportive, e non solo quella calcistica, in confronto alla quale il presunto conflitto evidenziato dall'interrogazione potrebbe immaginarsi.

Ciò porta a ritenere, pertanto, che la presenza in Consiglio e in Giunta CONI del presidente della Lega calcio, eletto al CIO, non possa presentare alcuna incompatibilità con riguardo alla composizione dell'organo, ed al cosiddetto *quorum* strutturale, poichè non si pone un indiscriminato problema di interessi confliggenti, ad esempio, in ogni circostanza in cui gli organi medesimi discutano di questioni non attinenti al calcio, o non interessanti per la Lega professionisti.

Semmai, laddove possa intravedersi una alterazione funzionale dell'attività del collegio e, dunque, una violazione dei principi discendenti dall'articolo 97 della Costituzione, potrebbe invocarsi il criterio generale dell'ordinamento che impone l'obbligo di astensione al componente il quale, sulla singola deliberazione, possa essere portatore di interessi propri confliggenti con quello generale affidato alla competenza dell'organo, così da evitare che, in concreto, la funzione esercitata dal collegio possa essere distorta o sviata dalla partecipazione alla formazione della volontà collegiale del membro interessato.

Pertanto, la imparzialità delle decisioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta CONI, ove possa sospettarsi che venga intaccata dalla espressione di voto del componente che sia anche presidente di una Lega, può essere comunque assicurata dalla possibilità che, ove lo si ritenga opportuno, questi si astenga dalla singola deliberazione, laddove essa riguardi materie che si trovino in contrasto con la sfera di interessi della Lega medesima.

Vanno, peraltro, evidenziate alcune puntualizzazioni che la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciare al riguardo; infatti, da un lato si è affermato che non sussiste alcuna ragione di incompatibilità laddove l'interesse del componente non abbia carattere personale e diretto, ma sia collegato a quello del *thema decidendi* solo in via riflessa o occasionale, in ragione della posizione funzionale rivestita dal membro (Cons. Stato, VI, 4 settembre 1991, n. 538), ovvero perchè egli sia rappresentante di una intera categoria, pur interessata (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 13 giugno 1994, n. 260). D'altro lato, si è anche sostenuto che la violazione dell'obbligo di astensione non inficia la legittimità della deliberazione ove questa sia stata adottata all'unanimità, e dunque il voto del componente «interessato» sia stato del tutto ininfluenza sulla formazione della volontà dell'organo (T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma, 25 luglio 1989, n. 273).

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(12 febbraio 1998)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione (articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157); la norma stabilisce un principio di carattere generale volto ad escludere che nell'ordinamento sportivo gli organi collegiali di amministrazione del CONI, consiglio nazionale e giunta esecutiva, possano essere composti da membri che in una stessa federazione, e quindi in uno stesso sport, occupino cariche di vertice ovvero di governo, e ciò al fine di garantire la pariteticità degli sport nella gestione del CONI, principio che si riflette nella composizione del consiglio nazionale (articolo 6 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986) e nella composizione della giunta esecutiva (articolo 7, comma 3, della legge n. 426 del 1942, articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986);

che ora l'avvocato Luciano Nizzola nella sua qualità di presidente della Federazione italiana gioco calcio (FIGC) è componente con diritto di voto del consiglio nazionale ed è componente con diritto di voto della giunta esecutiva, carica a cui è stato eletto recentemente dal consiglio nazionale (articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986); il dottor Franco Carraro è presidente della Lega nazionale professionisti e come tale «è l'organo di riferimento dei rapporti con la FIGC» (articolo 2, comma 1, del regolamento della Lega) e – *ratione officii* – è componente con diritto di voto del consiglio federale della stessa FIGC (articolo 20, comma 1, dello statuto), e ciò in quanto «la FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 7, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie» (articolo 6, commi 2 e seguenti dello statuto);

che dunque non v'è dubbio che il dottor Carraro occupi cariche di vertice ovvero di governo nella FIGC, come l'avvocato Nizzola che ne è il presidente; dovendosi convenire che il dottor Carraro partecipa alle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva del CONI con diritto di voto nella sua qualità di membro italiano del CIO (articolo 4, comma 3, e articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986) e non per le cariche di vertice ovvero di governo che ricopre in seno alla FIGC, è evidente l'incompatibilità per la violazione del principio di carattere generale sotteso alla norma di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986;

che per l'ennesima volta è d'obbligo verificare l'incompatibilità della carica di presidente della Lega nazionale professionisti del dottor Franco Carraro con la sua partecipazione con diritto di voto al consiglio nazionale e alla giunta esecutiva del CONI, considerando la conflittualità d'interessi e la pariteticità degli sport,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la norma escluda che nell'ordinamento sportivo gli organi collegiali di amministrazione possa-

no essere composti da membri con diritto di voto che in una stessa federazione, e quindi per uno stesso sport, occupino cariche di vertice ovvero di governo, ciò al fine, come si è già osservato, di garantire la pariteticità degli sport nella gestione del CONI; la violazione della norma avviene per il trascinarsi del dottor Carraro, nelle sue funzioni nell'ambito della FIGC, negli organi collegiali del CONI per effetto del suo *status* di membro italiano del CIO, quando contemporaneamente negli stessi organi collegiali è presente l'avvocato Nizzola con funzioni di vertice nella FIGC;

se in base alle suindicate osservazioni il Ministro non ritenga che si determini l'incompatibilità in capo al dottor Carraro delle sue cariche, sia per il profilo della violazione del principio della pariteticità degli sport nella gestione del CONI sia per la conflittualità d'interessi, argomento già accennato nelle precedenti note 26 febbraio e 3 aprile 1997 inviate alla cortese attenzione del Ministro.

(4-05640)

(7 maggio 1997)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto prospetta una possibile incompatibilità tra l'incarico di presidente della Lega calcio, che dà diritto ad essere componente del Consiglio federale della F.I.G.C., e quello di membro della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale del CONI, incarichi oggi rivestiti dalla medesima persona, poichè il presidente della Lega calcio, componente del Consiglio federale della F.I.G.C., siede negli organi centrali CONI in quanto membro del C.I.O.

L'onorevole interrogante, inoltre, evidenzia come la presenza in Consiglio e in Giunta CONI del presidente della Lega nazionale professionisti, componente, in quanto tale, anche del Consiglio federale della F.I.G.C., abbia portato due rappresentanti di tale federazione negli organi esecutivi del CONI, e cioè il medesimo presidente della Lega insieme al presidente della F.I.G.C., che vi siede di diritto; ciò determinerebbe uno scompensamento in favore di una disciplina sportiva.

Va ricordato, al proposito, che tutte le cariche di cui si parla, ed in particolare quelle che danno vita ad ulteriori incarichi di diritto, sono elettive, e sono oggi ricoperte, per volere del «mondo» dello sport, in piena conformità al disposto di legge, ed ai principi organizzativi dell'ordinamento sportivo – nazionale ed internazionale – che predilige la rappresentatività dei componenti degli organi direttivi superiori, assicurando che essi siano composti da rappresentanti provenienti dai livelli inferiori; inoltre, non vi è alcuna disposizione, di legge o di regolamento, che prescriba incompatibilità tra gli incarichi indicati.

In particolare, in applicazione della attuale normativa interna, ai lavori degli organi CONI partecipano i membri italiani del C.I.O., senza che per essi sia prevista alcuna altra incompatibilità espressa, tantomeno derivante dalla presenza nei medesimi organi di componenti di quelli delle Federazioni.

Sia, infatti, l'articolo 6 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano), sia

l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 (Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426), prescrivono che il Consiglio nazionale del CONI sia composto dal presidente del CONI e dai presidenti delle Federazioni sportive nazionali. Quanto alla Giunta, l'articolo 7 della legge 426/42 e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 157/86 dispongono che tale organo sia a composizione elettiva, mentre l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 157/86 prevede che in esso siedano persone che siano state, per almeno un biennio, membri elettivi dell'organo direttivo di una Federazione.

La composizione degli organi centrali del CONI è poi integrata dalla presenza, con diritto di voto, dei membri italiani del C.I.O. (articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n. 157), conformemente anche all'articolo 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico il quale, alla lettera D), dispone che, indipendentemente dalla loro composizione, i Comitati nazionali debbano obbligatoriamente ricomprendere i membri del CIO, i quali debbono godere dello *status* di membri di diritto negli organismi nazionali, ed avere diritto di voto anche nei loro organi esecutivi. La norma statutaria è reiterata in maniera pressochè identica nella formulazione di cui all'articolo 32 della Carta olimpica.

Non sembra, pertanto, che la norma preveda alcuna incompatibilità formale tra lo *status* di presidente o componente di organi di alcuna Federazione e membro del Consiglio nazionale e della Giunta del CONI, con riguardo nè alla composizione dell'organo, nè al cosiddetto *quorum* strutturale.

Il conflitto di interessi temuto dall'onorevole interrogante, che non avrebbe natura personale, ma sarebbe attinente a funzioni istituzionali del componente del collegio, non potrebbe certamente investire per intero le competenze degli organi centrali CONI, quando attengano alla vigilanza o al controllo della complessiva attività delle Federazioni e degli organismi ad esse affiliati, con riguardo a tutte le discipline sportive, e non solo quella calcistica, in confronto alla quale il presunto conflitto è prospettato.

Semmai, laddove possa intravedersi una alterazione funzionale dell'attività del collegio, potrebbe invocarsi il criterio generale dell'ordinamento che impone l'obbligo di astensione al componente il quale, sulla singola deliberazione, possa essere portatore di interessi propri confliggenti con quello generale affidato alla competenza dell'organo, così da evitare che, in concreto, la funzione esercitata dal collegio possa essere distorta o sviata dalla partecipazione alla formazione della volontà collegiale del membro interessato.

Pertanto, la imparzialità delle decisioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta CONI, ove possa sospettarsi che venga intaccata dalla espressione di voto del componente che sia anche presidente di una Lega, può essere comunque assicurata dalla possibilità che, ove lo si ritenga opportuno, questi si astenga dalla singola deliberazione, laddove essa riguardi materie che si trovino in contrasto con la sfera di interessi della Lega medesima.

Vanno, peraltro, evidenziate alcune puntualizzazioni che la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciare al riguardo; infatti, da un lato si è affermato che non sussiste alcuna ragione di incompatibilità laddove l'interesse del componente non abbia carattere personale e diretto, ma sia collegato a quello del *thema decidendi* solo in via riflessa o occasionale, in ragione della posizione funzionale rivestita dal membro (Cons. Stato, VI, 4 settembre 1991 n. 538), ovvero perchè egli sia rappresentante di una intera categoria, pur interessata (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 13 giugno 1994, n. 260). D'altro lato, si è anche sostenuto che la violazione dell'obbligo di astensione non inficia la legittimità della deliberazione ove questa sia stata adottata all'unanimità, e dunque il voto del componente «interessato» sia stato del tutto ininfluenza sulla formazione della volontà dell'organo (T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma, 25 luglio 1989, n. 273).

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(12 gennaio 1998)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il dottor Primo Nebiolo è membro del consiglio federale della FIDAL nella sua qualità di presidente della International amateur athletic federation (IAAF) in forza del combinato disposto dall'articolo 3 dello statuto della FIDAL e della regola 5, comma 10, dello statuto della IAAF;

che l'articolo 3 dello statuto FIDAL dispone: «La FIDAL è affiliata alla International amateur athletic federation (IAAF) della quale riconosce, accetta ed applica lo statuto ed i regolamenti e dalla quale è ufficialmente riconosciuta quale unica rappresentante per l'Italia in campo nazionale ed internazionale per lo svolgimento delle attività di atletica leggera»;

che la regola 5, comma 10, dello statuto dell'IAAF dispone: «Any member of the IAAF Council shall be, as of right, a member of the Council and/or the executive body of his or her national federation. He shall also take part, *ex officio*, in the general assembly of the national federation»;

che il dottor Nebiolo occupa una carica di vertice ovvero di governo nella FIDAL, come il dottor Gianni Gola che ne è il presidente; ora il dottor Gola nella sua qualità di presidente della FIDAL è componente con diritto di voto del consiglio nazionale ed è componente con diritto di voto della giunta esecutiva, carica a cui è stato eletto recentemente dal consiglio nazionale (articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157), ma anche il dottor Nebiolo nella sua qualità di membro italiano del CIO partecipa con diritto di voto al consiglio nazionale e alla giunta esecutiva del CONI,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la presenza del dottor Gola e del dottor Nebiolo in quei due organi collegiali di amministrazione del CONI, ossia di due membri che nella stessa federazione, e quindi per uno stesso sport, occupano cariche di vertice ovvero di governo, determini una situazione d'incompatibilità per il principio della pariteticità degli sport;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi che la norma di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 («Per uno stesso sport può essere riconosciuta una sola federazione») stabilisce un principio di carattere generale volto ad escludere che nell'ordinamento sportivo gli organi collegiali di amministrazione del CONI, consiglio nazionale e giunta esecutiva, possano essere composti da membri che in una stessa federazione e quindi in uno stesso sport, occupino cariche di vertice ovvero di governo, e ciò al fine di garantire la pariteticità degli sport nella gestione del CONI, principio che si riflette nella composizione del consiglio nazionale (articolo 6 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986) e nella composizione della giunta esecutiva (articolo 7, comma 3, della legge n. 426 del 1942, e articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986);

se la violazione della norma avvenga per il trascinamento del dottor Nebiolo, nelle sue funzioni nell'ambito della FIDAL, negli organi collegiali del CONI, che è l'effetto del suo *status* di membro italiano del CIO, quando contemporaneamente negli stessi organi collegiali è presente il dottor Gola con funzioni di vertice nella FIDAL, donde si determina l'incompatibilità in capo al dottor Primo Nebiolo per le sue cariche per il profilo della violazione del principio della pariteticità degli sport nella gestione del CONI.

(4-05741)

(13 maggio 1997)

RISPOSTA. - L'interrogazione in oggetto prospetta una possibile incompatibilità tra l'incarico di componente della I.A.A.F., e come tale di componente del Consiglio federale della F.I.D.A.L., e quello di membro della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale del CONI, incarichi oggi rivestiti dalla medesima persona, poichè il componente della I.A.A.F. siede negli organi centrali CONI in quanto membro del C.I.O..

L'onorevole interrogante, tuttavia, evidenzia come la presenza in Consiglio e in Giunta CONI di un componente del C.I.O., che è contemporaneamente membro della I.A.A.F. e, in quanto tale, anche del Consiglio federale della F.I.D.A.L., abbia portato due rappresentanti di tale federazione negli organi esecutivi del CONI, e cioè il medesimo componente della I.A.A.F. insieme al presidente della F.I.D.A.L., che siede di diritto nel Consiglio, ed è stato recentemente eletto anche nella Giunta; ciò determinerebbe uno scompenso in favore di una disciplina sportiva, oltre ad ingenerare un problema di conflitto di interessi.

Va ricordato, al proposito, che tutte le cariche di cui si parla, ed in particolare quelle che danno vita ad ulteriori incarichi di diritto, sono elettive, e sono oggi ricoperte, per volere del «mondo» dello sport, in piena conformità al disposto di legge, ed ai principi organizzativi dell'ordinamento sportivo - nazionale ed internazionale - che predilige la rappresentatività dei componenti degli organi direttivi superiori, assicurando che essi siano composti da rappresentanti provenienti dai livelli inferiori; inoltre, non vi è alcuna disposizione, di legge o di regolamento che prescriba incompatibilità tra gli incarichi indicati.

In particolare, in applicazione della attuale normativa interna, ai lavori degli organi CONI partecipano i membri italiani del C.I.O., senza che per essi sia prevista alcuna altra incompatibilità espressa, tantomeno derivante dalla presenza nei medesimi organi di componenti o di quelli delle Federazioni.

Sia, infatti, l'articolo 6 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano), sia l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 (Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426), prescrivono che il Consiglio nazionale del CONI sia composto dal presidente del CONI e dai presidenti delle Federazioni sportive nazionali. Quanto alla Giunta, l'articolo 7 della legge 426/42 e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 157/86 dispongono che tale organo sia a composizione elettiva, mentre l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 157/86 prevede che in esso siedano persone che siano state, per almeno un biennio, membri elettivi dell'organo direttivo di una Federazione.

La composizione degli organi centrali del CONI è poi integrata dalla presenza, con diritto di voto, dei membri italiani del C.I.O. (articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 157/86), conformemente anche all'articolo 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico il quale, alla lettera D), dispone che, indipendentemente dalla loro composizione, i Comitati nazionali debbano obbligatoriamente ricomprendere i membri del CIO, i quali debbono godere dello *status* di membri di diritto negli organismi nazionali, ed avere diritto di voto anche nei loro organi esecutivi. La norma statutaria è reiterata in maniera pressochè identica nella formulazione di cui all'articolo 32 della Carta olimpica.

Ciò porta ad escludere sia che le norme indicate possano essere in contrasto con quella dell'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 157/86, sia che sorgano problemi di incompatibilità formale tra lo *status* di presidente o componente di organi di alcuna Federazione e membro del Consiglio nazionale e della Giunta del CONI, con riguardo alla composizione dell'organo, ed al cosiddetto *quorum* strutturale.

Il conflitto di interessi temuto dall'Onorevole interrogante, che non avrebbe natura personale, ma sarebbe attinente a funzioni istituzionali del componente del collegio, non potrebbe certamente investire per intero le competenze degli organi centrali CONI, quando attengano alla vigilanza o al controllo della complessiva attività delle Federazioni e degli

organismi ad esse affiliati, con riguardo a tutte le discipline sportive, e non solo quella atletica, in confronto alla quale il presunto conflitto è prospettato.

Semmai, laddove possa intravedersi una alterazione funzionale dell'attività del collegio, potrebbe invocarsi il criterio generale dell'ordinamento che impone l'obbligo di astensione al componente il quale, sulla singola deliberazione, possa essere portatore di interessi propri confliggenti con quello generale affidato alla competenza dell'organo, così da evitare che, in concreto, la funzione esercitata dal collegio possa essere distorta o sviata dalla partecipazione alla formazione della volontà collegiale del membro interessato.

Pertanto, la imparzialità delle decisioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta CONI, ove possa sospettarsi che venga intaccata dalla espressione di voto del componente che sia anche componente di una Federazione, può essere comunque assicurata dalla possibilità che, ove lo si ritenga opportuno, questi si astenga dalla singola deliberazione, laddove essa riguardi materie che si trovino in contrasto con la sfera di interessi della Federazione medesima.

Vanno, peraltro, evidenziate alcune puntualizzazioni che la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciare al riguardo; infatti, da un lato si è affermato che non sussiste alcuna ragione di incompatibilità laddove l'interesse del componente non abbia carattere personale e diretto, ma sia collegato a quello del *thema decidendi* solo in via riflessa o occasionale, in ragione della posizione funzionale rivestita dal membro (Cons. Stato, VI, 4 settembre 1991 n. 538), ovvero perchè egli sia rappresentante di una intera categoria, pur interessata (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 13 giugno 1994, n. 260). D'altro lato, si è anche sostenuto che la violazione dell'obbligo di astensione non inficia la legittimità della deliberazione ove questa sia stata adottata all'unanimità, e dunque il voto del componente «interessato» sia stato del tutto ininfluenza sulla formazione della volontà dell'organo (T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma, 25 luglio 1989, n. 273).

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*
VELTRONI

(12 gennaio 1998)

WILDE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* — Premesso:

che nei primi mesi del 1994 il CRAL-CONI di Roma è stato posto in liquidazione, con la nomina del liquidatore dottor Nando Buonomini, dipendente del CONI, e contemporaneamente veniva allontanata dal dottor Claudio Tomassini Barbarossa, dirigente del CONI, la signora Di Tommasi, che aveva ricoperto mansioni di segretaria del CRAL dal 1981 al 1994, assunta con vari tipi di contratto; il liquidatore avrebbe consegnato le risultanze delle operazioni contabili relative alla gestione

del CRAL e tra i dati più significativi risulterebbe un debito di 200 milioni (non onorato) a fronte di fatture emesse dalla ditta Perugia;

che non avendo avuto alcun riscontro al suo operato il dottor Nando Buonomini si dimetteva dall'incarico;

che sotto la presidenza del signor Fusilli il CRAL-CONI avrebbe per un certo tempo concesso prestiti personali a dipendenti del CONI e successivamente il CRAL avrebbe stipulato una convenzione con una finanziaria, la Eurofin, che doveva finanziare le richieste dei dipendenti; tale concessione cessava sotto la presidenza del signor Mura che deliberava di rescindere il contratto con la Eurofin, che comunque otteneva un risarcimento danni di oltre 100 milioni con sentenza diventata definitiva;

che in data 22 febbraio 1996 la signora Bianca Di Tommasi si recava spontaneamente al comando 2° compagnia di Roma, 9ª legione della Guardia di finanza, via Nomentana 591, evidenziando che l'associazione pensionati del CONI aveva commissionato l'acquisto di 790 pacchi natalizi a favore dei propri associati alla Nestlè Italiana spa e che la fatturazione di tale operazione doveva essere distribuita tra le varie federazioni del CONI, mentre la Nestlè fatturava la suindicata operazione alla FIGC a seguito delle disposizioni date dal dottor Pescante; tale fattura risulterebbe mai essere stata pagata e la FIGC rispondeva che non pagava perchè non aveva mai avuto disposizioni in tal senso;

che tale episodio è uno dei tanti che avvengono nel contesto del CONI e che lasciano aperti numerosi interrogativi sulla trasparenza operativa, gestionale ed amministrativa dell'ente sportivo in tutti i suoi aspetti, in questo caso anche sociale, per cui tutto ciò merita una approfondita indagine e risposte precise che il Ministro in indirizzo evita di dare,

si chiede di sapere:

come si intenda verificare l'attendibilità dei fatti visto che lo Stato conferisce contributi ordinari che poi vengono utilizzati in modo diverso ed a quanto ammonti il contributo elargito dal CONI al nuovo organismo «Nuovo CRAL CONI» nel 1995-1996;

se corrisponda a verità che il dottor Paolo Vaccari nella sua qualità di capo di servizio del personale avesse proposto alla signora Bianca Di Tommasi la possibilità di essere assunta alle dipendenze CONI ai sensi della legge n. 554 nonostante la stessa non ne avesse i requisiti, sempre se avesse rassegnato prima le dimissioni dal CRAL, e quali fossero le motivazioni di tale offerta;

se le assunzioni del CONI risultino essere regolari agli effetti dei requisiti richiesti in base alle qualifiche e se siano in corso indagini di polizia giudiziaria in merito;

se l'attività di concedere prestiti ai dipendenti CONI rientri nelle strategie dell'ente e se risulti essere compatibile e regolare a tutti gli effetti di legge;

da chi debba essere onorata la perdita secca di oltre 100 milioni dovuta all'interruzione del rapporto con la Eurofin e chi ne sia il responsabile e se il CONI si sia costituito parte civile per il recupero di tale somma;

cosa contenesse il pacco regalo, quanto costasse e quanti pensionati l'abbiano ricevuto;

se con le numerose mancate risposte da parte del Ministro in indirizzo non si ravvisino chiare coperture nei confronti dei vertici del CONI, visto che numerosi fatti menzionati hanno trovato forti supporti legali e non sono stati in alcun modo smentiti.

(4-06420)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – In relazione ai fatti esposti nell'interrogazione in oggetto, il CONI ha fatto presente che:

nel periodo considerato dall'interrogante nessun contributo è stato versato dal CONI al CRAL, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (Finanziaria 1994). La predetta legge ha infatti precluso alle amministrazioni pubbliche di attribuire, «in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo», risorse finanziarie a favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici;

dagli atti del Servizio personale del CONI non risultano «proposte» di assunzione a favore della signora Bianca Di Tommasi. Indagini di polizia giudiziaria sono in corso per accertare la regolarità delle assunzioni di personale dipendente;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, articolo 59, allegato 6, recepito nel 1° contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti CONI, prevede espressamente la possibilità di concedere benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

dagli atti del Servizio personale del CONI non risulta che il CRAL abbia emesso prestiti a favore dei dipendenti dell'Ente;

il Servizio personale ha, inoltre, fatto presente di non essere in possesso di elementi certi, utili ad indicare il contenuto ed il costo del pacco regalo ai pensionati CONI.

In merito alla vicenda CRAL-EUROFIN, è in corso una controversia legale. Da quanto risulta agli atti del Servizio personale del CONI, lo stesso non si è costituito parte civile.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(12 gennaio 1998)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il «Corriere della Sera» del 24 giugno 1997 riporta un articolo dal titolo «Pescante trasforma l'oro del pugilato in voti olimpici -

Fragomeni declassato ad argento servirà a garantire l'appoggio algerino a Roma 2004»;

che la commissione tecnica e l'esecutivo del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo, dopo il reclamo della delegazione algerina, hanno deciso di cambiare il risultato finale dei pesi massimi di pugilato: l'oro va all'algerino Benguesmia e l'argento all'italiano Fragomeni;

che il suindicato episodio evidenzia come, pur di ottenere le Olimpiadi del 2004, ogni comportamento sia «lecito»; quindi non è una questione di pugni ma una questione burocratico-politica che non ha nulla a che vedere con lo sport vero; tale politica tra l'altro è stata già evidenziata dal documento dei 512 parlamentari su 690 che hanno ritenuto di appoggiare la candidatura, così da omologare una tendenza di compattezza, che rimane alquanto lontana dallo sport, e il susseguirsi di episodi che colpiscono il mondo sportivo è un'auspicabile risposta chiara in merito,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo in relazione all'episodio summenzionato, visto che la Presidenza del Consiglio, oltre che concedere contributi ordinari al CONI per i Giochi del Mediterraneo, ha stanziato parecchi miliardi, anche se in questo caso lo sport sembra lasciare il posto a *combine* del tutto discutibili che nulla avrebbero a che vedere con la lealtà e lo spirito sportivo;

se l'esecutivo del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo esista e sia previsto nello statuto dei Giochi del Mediterraneo;

se corrisponda a verità che a tale comportamento non ha opposto resistenza il presidente del CONI e se sia vero che tutto ciò sia strettamente legato alla garanzia di avere l'appoggio algerino all'Olimpiade romana del 2004, anche perchè non c'è stata alcuna smentita in merito;

se in base ai continui episodi e comportamenti relativi al mondo dello sport ed in particolare al CONI non sia il caso che il Ministro dia chiare e puntuali risposte in merito, onde evitare di poter ravvisare coperture politiche, a meno che i contenuti delle oltre quaranta interrogazioni parlamentari presentate dallo scrivente evidenzino fatti e comportamenti ritenuti a tutti gli effetti di legge regolari.

(4-06684)

(26 giugno 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Dopo la decisione del Comitato internazionale dei giochi del Mediterraneo di Bari di assegnare la medaglia d'oro al pugile algerino Mohamed Benguesmia, con un comunicato stampa firmato dal Segretario generale del CONI, dottor Raffaele Pagnozzi, la Missione italiana ha espresso la propria comprensione alla Federazione pugilistica ed al pugile Giacobbe Fragomeni per il loro rammarico ed il loro sconcerto di

fronte ad una decisione irrituale rispetto alla normativa della Federazione internazionale, ed ha auspicato che la particolarissima situazione trovi in futuro comportamenti che rafforzino la certezza dei regolamenti e la validità dei verdetti e non perdano mai di vista la tutela dei diritti e della dignità degli atleti.

Successivamente, la Federazione pugilistica italiana, nella seduta del 5 luglio 1997 del proprio Consiglio federale, ha preso formalmente atto della decisione assunta dal Comitato dell'International amateur boxing association, che in data 29 giugno 1997, a Santo Domingo, ha assegnato al pugile italiano Fragomeni la medaglia d'oro, attribuendogli la vittoria sul pugile Mohamed Benguesmia.

Si precisa, altresì, che l'esecutivo del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo esiste ed è previsto dal loro statuto.

Si fa presente, infine, che, per ciascuna interrogazione presentata viene sollecitamente avviato il relativo *iter* istruttorio, con la richiesta dei necessari elementi informativi agli enti ed alle amministrazioni interessate, che, benchè sollecitati, forniscono i dati di propria competenza con notevole ritardo, facendo così venir meno la possibilità di fornire la risposta entro i previsti tempi regolamentari.

Comunque, è stata fornita risposta ad un notevole numero di interrogazioni presentate dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(12 gennaio 1998)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e degli affari regionali.* – Premesso:

che da una relazione dell'ufficio tecnico del comune di Sirmione (Brescia), a seguito di una denuncia, emerge che in località «Praissa» esiste un'area divisa in 39 lotti dei quali 32 già frazionati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, 19 dei quali sono stati recintati con paletti in cemento, legno o ferro e 16 dei medesimi sono dotati di rete metallica;

che per la creazione di accessi ai medesimi sono stati intubati parzialmente o totalmente i fossati antistanti e su alcuni lotti sono state realizzate abusivamente baracche e tettoie;

che sono risultate realizzate abusivamente tre strade (capezzagne) della larghezza di metri 5 ed una strada della larghezza di metri 8 che a sua volta è collegata nei lati nord e sud con strade comunali;

che l'area ricade interamente nella zona a tutela paesaggistica ed ambientale ex legge n. 1497 del 1939 ed in Zona E agricola per quanto riguarda l'azonamento del vigente Piano regolatore generale;

che la relazione dell'ufficio tecnico non lascia trasparire dubbi circa l'applicazione dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n.47, che riconosce la lottizzazione abusiva sia in relazione alla realizzazione delle suindicate opere che all'attuazione di ben 39 atti di vendita e fra-

zionamento, caratteristiche dimensionali dei lotti, contiguità con aree edificabili così da denunciare in modo non univoco la destinazione ad uso edificatorio;

che il problema è stato oggetto di alcune interrogazioni parlamentari dello scrivente in data 28 giugno 1995 (4-04993) e 9 aprile 1997 (4-05219), tutt'ora prive di risposta nonostante le evidenti reali clamorose situazioni, da sempre comunque note all'ufficio tecnico comunale, in relazione alle note osservazioni presentate dalla Lega Nord alla variante al Piano regolatore generale in data 6 dicembre 1993, tutte sempre inevase, ma successivamente, venute alla ribalta grazie ad una denuncia effettuata in data 27 febbraio 1997; è da notare tra l'altro che tra i ricorrenti al TAR di Brescia compare un funzionario dell'ufficio tecnico del comune, il geometra Loda, il comandante della locale stazione dei carabinieri e la signora Clara Bazzoli, moglie dell'assessore al bilancio del comune di Sirmione al momento dell'istruttoria della variante;

che oltre alla suindicata lottizzazione, sempre a seguito della suindicata denuncia, sono stati rilevati altri 30 lotti, serviti da due strade della larghezza di 8 e 7 metri e da una strada bianca della larghezza di 8 metri in località «Frati»; anche in questo caso sono state realizzate baracche e tettoie; l'area ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi della legge n. 1497 del 1939 ed è compresa nel vigente Piano regolatore generale in zona E agricola, mentre nella famosa variante era ricompresa parte in zona B1 (di completamento) e parte in zona E (agricola), ma la giunta regionale ha richiesto che tutta l'area sia ricondotta in zona E (agricola); è da notare inoltre che un mappale risulterebbe essere stato frazionato prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 mentre gli atti risulterebbero frazionati in epoca successiva;

che altra lottizzazione anomala risulterebbe essere quella della località «Chiodi», ma tale da non essere equivocamente considerata alla stregua delle altre due pur avendo accesso con una capezzagna di metri 4.5;

che le responsabilità del sindaco, dell'ufficio tecnico comunale, dei vigili urbani e dei carabinieri appaiono all'interrogante chiare ed evidenti, per cui si chiede se la magistratura non intenda definire le responsabilità, le omissioni, associazioni e qualsiasi altra azione che dimostrino che tali fatti sono comunque gravi e ripetuti, di malcostume amministrativo, gestionale e politico,

si chiede di sapere:

quali risultino essere le responsabilità e le omissioni relative ai responsabili dell'ufficio tecnico comunale di Sirmione, i quali non hanno potuto non vedere e tantomeno evitare di leggere le osservazioni alla Zona C/2 residenziale in espansione a volumetria definita (articolo 7) delle norme tecniche di attuazione in località «Praissa» presentate dalla Lega Nord, relative alla variante al Piano regolatore generale in data 6 dicembre 1993, protocollo numero 11801, pagina 22, dove venivano puntualmente esposte le suindicate esistenti realtà, e successivamente autodenunciate attraverso il ricorso al TAR da parte dei lottizzanti ed

ulteriormente esposte alla procura tramite una denuncia del signor Luigi Buraschi in data 28 febbraio 1997;

quali risultino essere le responsabilità dei vigili urbani, dei carabinieri della locale stazione, visto che tra coloro che sono ricorsi nei confronti della delibera della giunta regionale figura anche Giuseppe Lorito, comandante della locale stazione dei carabinieri; i vigili urbani e i carabinieri non hanno potuto non vedere e tantomeno evitare di accertare tali situazioni, visto che puntualmente in tale aree cintate stazionano nomadi o gruppi da identificare (giostrai) in aree agricole, prive di servizi igienici e non adibite allo scopo; di tale situazione è al corrente anche il comando dei carabinieri di Desenzano del Garda che non si è mai attivato in merito;

se risulti, essere trasparente a tutti gli effetti di legge il comportamento dei responsabili dell'ufficio tecnico comunale e degli avvocati incaricati, a seguito del conferimento dell'incarico per resistere alla richiesta di sospensiva di un gruppo di singoli proprietari per richiedere l'annullamento della delibera della giunta regionale lombarda n. 2693/96 e della delibera del consiglio comunale n. 18/96, visto che solo dopo oltre un anno l'ufficio tecnico completava la relazione tecnica e così anche gli stessi avvocati incaricati rispondevano con lo stesso ritardo, nonostante le chiare evidenze in loco ed in merito e l'incarico conferito loro il 1° aprile 1996 e la denuncia;

se Bruno Campos di Sirmione risieda a Sirmione ed eventualmente dove e quale professione eserciti;

se la signora Clara Bazzoli risultasse la moglie dell'ex assessore al bilancio del comune di Sirmione al momento dell'istruttoria della variante;

come mai in tali lotti stazionino da mesi gruppi di nomadi e nessuno intervenga, in base a quali leggi possano stazionare ed a quali norme igienico-sanitarie obbediscono;

visto che nella variante al Piano regolatore generale in data 12 luglio 1993 la delibera del Consiglio comunale n. 54 disponeva ed adottava per tale zona la destinazione edificatoria con la copertura di 0,50 mc/mq, che poi veniva annullata dalla delibera di giunta regionale, se corrisponda a verità che nel periodo intercorso tra la presentazione della variante e l'annullamento si sia cercato di ottenere la massima cubatura (raddoppio), tentativo poi naufragato, chi garantisse tale possibile risultato e quindi se anche tale comportamento risulti essere a tutti gli effetti di legge trasparente, analizzato nel contesto in essere, e se non ravvisi serie responsabilità, e quindi danni reali, anche nei confronti di quei lottizzanti che si sarebbero accontentati dello 0,50 mc/mq, ciò anche in relazione ai reali prezzi di acquisto;

se in base alla necessità di procedere alla creazione di accessi ai lotti con l'aver intubato parzialmente o totalmente i fossati antistanti non si siano creati problemi al piano idrogeologico della suindicata area e quindi si siano violate leggi in materia;

se la magistratura bresciana in relazione all'esposto del signor Luigi Buraschi a protocollo presso il comune di Sirmione, il 28 febbraio 1997, abbia proceduto alle indagini preliminari se siano in corso indagi-

ni di polizia giudiziaria in relazione alle interrogazioni presentate dallo scrivente e come mai non si sia ancora risposto in merito;

quali responsabilità abbiano i notai della zona per aver effettuato gli atti di vendita con relativi frazionamenti su aree agricole;

se in passato alcuni di questi lotti appartenessero alla società Bagnolo-Botticina se questa faccia parte del patrimonio del PDS (ex PCI) e quindi se in tal senso esistano connessioni anche in relazione ad eventuali garanzie edificatorie, visto il notevole numero di acquisti;

se in base ai comportamenti dei responsabili dell'ufficio tecnico di Sirmione non sia il caso di verificare in termini di legge ed al n. 117 gli stati patrimoniali di tali componenti.

(4-07460)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Le questioni sollevate dall'onorevole interrogante attono prevalentemente a materia rientrante nella sfera di piena autonomia dell'ente locale, in qualche modo preclusa all'intervento governativo, ragion per cui appare più adatto e consigliabile l'esercizio del sindacato ispettivo a livello locale per acquisire utili informazioni o svolgere le verifiche dei caso.

Per quanto riguarda taluni aspetti che involgono l'interesse ministeriale, si forniscono le seguenti notizie.

Circa l'insediamento dei nomadi in aree situate in località «Prais-sa» di Sirmione, risulta che i siti interessati sono stati regolarmente acquistati dal signor Bruno Campos, capofamiglia di un gruppo di nomadi. Attualmente pende dinanzi al TAR un ricorso avverso l'ordinanza dell'11 dicembre 1992, con la quale il sindaco di Sirmione aveva disposto lo sgombero dei nomadi dalle aree anzidette.

Dai numerosi controlli effettuati nella zona dalla polizia municipale e dai Carabinieri non sono risultate violazioni alle norme igienico-sanitarie vigenti.

Tra i ricorrenti avverso la deliberazione della giunta regionale n. 2693 del 22 settembre 1995, che non recepiva la variante al Piano regolatore generale del comune, con la quale veniva attribuita vocazione edificatoria a tali lotti, figura effettivamente anche il signor Giuseppe Lorito, comandante della locale stazione dei Carabinieri, che ha agito in qualità di usufruttuario di uno dei suddetti appezzamenti.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(22 dicembre 1997)

WILDE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in relazione alle istantanee fotografiche scattate dai carabinieri del ROS, che hanno «pizzicato» il ministro Fantozzi mentre con-

versava davanti al «Caffè Greco» di via Condotti a Roma con il signor Sergio Melpignano, arrestato nel 1996, scarcerato e tornato in cella su richiesta dei magistrati di Perugia il 30 maggio 1997, il Ministro si è immediatamente presentato spontaneamente ai magistrati di Perugia per i chiarimenti del caso, si chiede di sapere se, come riferito da alcuni organi di stampa, il suindicato Ministro si sia recato all'appuntamento dei giudici per fornire chiarimenti su una vicenda personale che nulla ha a che vedere con l'operato e le competenze del suindicato Ministro con un elicottero dell'Arma dei carabinieri che lo ha prelevato dal luogo in cui era in vacanza per portarlo nel capoluogo umbro, e quindi se tale utilizzo – e per tale specifica evenienza – risulti essere trasparente a tutti gli effetti di legge e quanto sia costato al pubblico contribuente.

(4-07463)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si fa presente che l'8 agosto 1997 un elicottero dell'Arma dei Carabinieri ha trasportato da una località della Regione Toscana a Perugia il dottor Fausto Cardella e la dottoressa Silvia Della Monica, Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo umbro, per ascoltare il ministro Fantozzi ivi giunto in auto.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(12 gennaio 1998)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il piano regolatore generale vigente del comune di Sirmione prevede nella zona E agricole disposizioni particolari per le cascate e le ville di interesse storico, artistico ed ambientale per cui valgono le norme della zona A, specificatamente per i seguenti edifici: palazzo, corte Moronati, Borghetta, Bragagna, Albarone, Mussolina, Rovizza vecchia, Maddalena, Frati vecchi, Mazzarona, Rizzina Lavelli;

che l'articolo 44 prevede norme per gli insediamenti commerciali stabilendo che nelle zone A e B i nuovi edifici commerciali non potranno avere una superficie lorda di pavimento inferiore a metri quadrati 30 e superiore a metri quadrati 200; tali dimensioni non sono superabili nemmeno in caso di ristrutturazione di esercizi precedenti;

che a seguito di queste premesse in località Mazzarona la cascina omonima è stata adibita a locale pubblico, con il «Break's Pub», dove vengono anche tenuti spettacoli di «strip tease e di cubisti» (giornale «Brescia Oggi» del 24 luglio 1997);

che a seguito di tale insediamento la zona è ora divenuta a rischio, specialmente nelle giornate di fine settimana, al punto che i citta-

dini residenti hanno più volte segnalato fatti di microcriminalità, rumori molesti, parcheggi abusivi, così che lo scrivente presentò in data 30 luglio 1997 l'interrogazione 4-07283, ancora priva di risposta,

si chiede di sapere:

se l'*iter* burocratico previsto per il rilascio della licenza commerciale del suindicato locale risulti essere regolare a tutti gli effetti di legge, anche in relazione alle disposizioni del piano regolatore generale, che prevedono una superficie massimo di metri quadrati 200 mentre la superficie calpestabile e disponibile del locale «Break's Pub» è di gran lunga superiore;

se risulti che la sovrintendenza alle belle arti sia al corrente di tale situazione e se si sia ottemperato a tutte le disposizioni di legge in merito in relazione anche alle norme vigenti relative all'attuale piano regolatore generale.

(4-07547)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – Le questioni sollevate attengono a materia rientrante nella sfera di autonomia dell'ente locale, in qualche modo preclusa all'intervento governativo, che si risolverebbe altrimenti in una indebita ingerenza.

Si ritiene, pertanto, che gli elementi informativi richiesti potrebbero correttamente essere acquisiti nella sede istituzionale più propria mediante l'esercizio del sindacato ispettivo a livello locale.

Si soggiunge, tuttavia, che la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, previo sopralluogo in data 1° giugno 1997, ha espresso parere favorevole al rilascio del certificato di agibilità al locale indicato.

In relazione al segnalato aumento di fenomeni di microcriminalità, le forze di polizia hanno incrementato nella zona servizi di prevenzione e vigilanza.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 30 aprile 1997 veniva presentata dallo scrivente l'interrogazione 4-05565, ancora priva di risposta, relativa al contesto dei lavori eseguiti dalla ditta «Le ninfee»;

che il 1° agosto 1996 con ordinanza n. 175/96, protocollo n. 17466, l'ufficio polizia municipale di Desenzano del Garda (Brescia) ordinava la sospensione temporanea della licenza per i trattamenti danzanti n. 1978 del 17 maggio 1996 rilasciata ad Antonio Danesi per subingresso in corso;

che in data 1° agosto 1996 con ordinanza n. 172/96, protocollo n. 17317, l'ufficio tecnico-sezione edilizia privata, in base all'articolo 4 della legge n. 47 del 1985, ordinava la sospensione dei lavori in difformità alla concessione edilizia n. 7463 rilasciata il 7 settembre 1995 per realizzare la copertura del centro sportivo;

che il 13 agosto 1996 l'ufficio di polizia municipale con ordinanza n. 187/96, protocollo n. 18278, ordinava la cessazione dell'attività del centro balneare, in attesa delle previste autorizzazioni;

che il 20 agosto 1996 con ordinanza n. 188, protocollo n. 18577, si ordinava la revoca parziale dell'ordinanza n. 187/96;

che il 21 agosto 1996 con ordinanza n. 189, protocollo n. 18578, dell'ufficio tecnico-sezione edilizia privata si ordinava la sospensione dei lavori eseguiti in assenza di concessione edilizia dalla ditta «Le ninfee srl»;

che il 6 settembre 1996 con ordinanza n. 207/96 dell'ufficio tecnico di Desenzano sezione edilizia privata, protocollo n. 19538, in base all'articolo 4 della legge n. 47 del 1985, si rettificava l'ordinanza n. 187/96;

che in data 3 settembre 1997 con ordinanza n. 152 l'ufficio polizia municipale di Desenzano del Garda ordina la cessazione dell'attività di stabilimento di bagni nel centro sportivo «Le ninfee» a tempo indeterminato e fino all'ottenimento delle previste autorizzazioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di procedere con una seria e mirata indagine atta a verificare le eventuali omissioni, le coperture di amministratori locali, dell'ufficio tecnico comunale, dell'ufficio dei vigili urbani, visto che non è possibile che dopo le precedenti problematiche che hanno comportato chiusure e riaperture del complesso «Le ninfee» si proceda solo ora al controllo e quindi si sia permesso di operare tranquillamente per tutta l'estate pur non avendo i requisiti, come scritto nell'ordinanza n. 152 del sindaco Rocca;

come mai il sindaco Massimo Rocca si sia attivato solo dopo i verbali protocollo n. 40/97 e n. 41/97 del 1 settembre 1997 redatti dal commissariato di polizia di Stato di Desenzano, pur essendo a tutti nota l'interrogazione dello scrivente che evidenziava gli illeciti;

se non si ritenga che sia il caso di chiarire la posizione e le eventuali responsabilità dell'ingegner Parolini e quale ruolo abbia coperto in tale vicenda;

a quali risultati siano pervenute le indagini di polizia giudiziaria in relazione alle numerosissime domande formulate nella precedente interrogazione parlamentare;

se risultino in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Brescia.

(4-07729)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – Le problematiche sollevate attengono a materia rientrante nella sfera di autonomia dell'ente locale, in qualche modo preclu-

sa all'intervento governativo, che si risolverebbe altrimenti in una indebita ingerenza.

Si ritiene, pertanto, che gli elementi informativi richiesti potrebbero correttamente essere acquisiti nella sede istituzionale più propria mediante l'esercizio del sindacato ispettivo a livello locale.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 20 marzo 1997 con delibera di giunta n. 316 PG n. 6710 avveniva la presa d'atto dell'accordo decentrato sul trattamento accessorio al personale dipendente del comune di Desenzano del Garda (Brescia) per l'anno 1996;

che venivano quindi confermati gli importi della delibera n. 1581/96 in:

lire 403.174.000 per miglioramento organizzativo generale;

lire 12.642.000 per compensi per prestazioni individuali;

lire 330.000.000 di cui lire 232.000.000 per prestazioni effettuate dagli addetti all'ufficio tecnico e lire 98 milioni per prestazioni effettuate dai dirigenti;

che in particolare ai dirigenti vengono corrisposte le seguenti somme:

lire 65.950.000 all'architetto Franco Richetti - ufficio tecnico;

lire 18.850.000 alla dottoressa Mariangela Margonari - servizi finanziari;

lire 13.200.000 al dottor Giacomo Pagani, ex dirigente dei servizi sociali di Desenzano e vicesindaco di Gardone Val Trompia,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che il sindaco di Desenzano, dottor Massimo Rocca, abbia autorizzato con provvedimenti personali e non con delibere di giunta il dipendente di ruolo architetto Franco Richetti ad effettuare prestazioni professionali quale progettista per l'Azienda speciale Garda Uno (protocollo n. 17615 del 5 agosto 1996), per il comune di Gardone Val Trompia (protocollo n. 17616 del 5 agosto 1996) e per il comune di Manerba (protocollo n. 17617 del 5 agosto 1996), se tale comportamento risulti essere trasparente a tutti gli effetti di legge e quale fine risulti abbia fatto l'esposto-denuncia presentato da Emilio Rino Polloni presso il commissariato del Garda in data 31 ottobre 1996;

se si ritenga di ravvisare consociativismo tra il dottor Giacomo Pagani, vicesindaco di Gardone Val Trompia, e l'architetto Franco Richetti e quindi se non si ritenga che si tratti di una chiara autorizzazione politica, visto che si scambiano i ruoli in sede di accordi decentrati e i relativi trattamenti, e quindi a quanto ammontino gli emolumenti perce-

piti dall'architetto Franco Richetti per le eventuali prestazioni eseguite per l'amministrazione di Gardone Val Trompia;

se corrisponda a verità che si sia pervenuti dopo lunghe trattative a definire gli emolumenti ai dirigenti del comune di Desenzano ed eventualmente quali fossero le motivazioni del ritardo e dei ripetuti rinvii;

se non si ritenga che le tre possibilità di lavoro riconosciute dal sindaco Massimo Rocca all'architetto Franco Richetti non richi amino inserimenti tipici del cosiddetto «Manuale Cencelli», specialmente per l'azienda Garda Uno.

(4-07730)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. — Le questioni sollevate attengono a materia rientrante nella sfera di autonomia dell'ente locale, in qualche modo preclusa all'intervento governativo, che si risolverebbe altrimenti in una indebita ingerenza.

Si ritiene, pertanto, che gli elementi informativi richiesti potrebbero correttamente essere acquisiti nella sede istituzionale più propria mediante l'esercizio del sindacato ispettivo a livello locale.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)

WILDE. — *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che con delibera di giunta n. 736 PG n. 16689 del 17 luglio 1997 si deliberava l'affidamento dell'incarico per la realizzazione di una cartina illustrativa dei percorsi ciclabili del territorio comunale di Desenzano;

che l'incarico si assegnava con trattativa privata allo studio tecnico elaborazione dati SOLEDA snc di Tosi Giuseppe & C., sito in via Mazzini, 7 a Desenzano del Garda, per la realizzazione di 15.000 opuscoli di 24 pagine completi di cartina topografica in apposita tasca posteriore, per un importo di lire 12.257.000, IVA compresa, quindi ad un costo unitario di lire 817,

si chiede di sapere:

se risulti essere regolare a tutti gli effetti della trattativa privata visto che poi si è proceduto alla raccolta di *sponsor* e che tale operazione non è prevista nella delibera di giunta e quindi se si ritiene che sia stata effettuata in modo arbitrario dalla ditta incaricata od in accordo con l'amministrazione comunale ed in tal caso come mai non sia stato fatto un regolare bando pubblico per il conferimento dell'incarico, e soprattutto pubblicizzata l'iniziativa, dato che le sponsorizzazioni potrebbero essere state più numerose, favorendo anche risparmi per l'ammini-

strazione comunale, ma soprattutto più imprenditori avrebbero potuto partecipare;

quali risultino essere le speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite altre procedure per la scelta del contraente come scritto nella delibera;

se risulti che la suindicata ditta sia legata politicamente a personaggi dell'amministrazione comunale e quindi se si ritenga di poter ravvisare percorsi burocratici veloci e privilegiati strettamente legati alla politica.

(4-07731)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – Le questioni sollevate attengono a materia rientrante nella sfera di autonomia dell'ente locale, in qualche modo preclusa all'intervento governativo, che si risolverebbe altrimenti in una indebita ingerenza.

Si ritiene, pertanto, che gli elementi informativi richiesti potrebbero correttamente essere acquisiti nella sede istituzionale più propria mediante l'esercizio del sindacato ispettivo a livello locale.

Si soggiunge che le illegittimità di carattere amministrativo e le responsabilità di natura civilistica, eventualmente derivanti dal ricorso alla procedura della trattativa privata seguita dal comune di Desenzano potranno essere fatte valere nelle sedi giurisdizionali competenti.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(8 gennaio 1998)
